TRATTATO

DELLA

PROCEDURA CRIMINALE

DINANZI

AI TRIBUNALI MILITARI E MARITTIMI

D' OGNI SPECIE

OSSIA

MANUALE GENERALE DEI TRIBUNALI MARITTIMI, DEI CONSIGLI DI MARINA, DI GIUSTIZIA, E DI GUERRA MARITTIMI, DEI CONSIGLI DI GUERRA PERMANENTI, DI REVISIONE, SPECIALI, E DI POLIZIA CORREZIONALE MARITTIMI.

DEL SIG. G. M. LE-GRAVEREND

Avvocato, capo dell' ufficio di giustizia criminale al ministero del Gran-Giudice in Parigi.

TRADOTTO DAL FRANCESE

Ed accresciuto di varie annotazioni ed aggiunte analoghe

Dal Capitano G. JEHAN D. G. ajutante di piazza, e Relatore presso il primo Consiglio di guerra permanente francese della 6. divisione militare in Italia.

PARTE SECONDA

VENEZIA

1812

Nella Stamperia di Antonio Curti

A spese del Traduttore.

OSSERVAZIONE

Le annotazioni del Traduttore per questa seconda parte sono, come nella prima, indicate con lettere alfabetiche, e poste separatamente dopo quelle dell' Autore in calce d' ogni pagina. Le medesime servono a rilevare l' analogia, e le modificazioni esistenti tra le leggi, decreti, decisioni ec., risguardanti i differenti tribunali marittimi dell' impero francese, e quelli per gli stessi tribunali nel regno d' Italia.

INDICE

DEI CAPITOLI DELLA SECONDA PARTE.

TRATTATO

DI PROCEDURA CRIMINALE

DINANZI AI TRIBUNALI MILITARI E MARITTIMI DI OGNI SPECIE.

INTRODUZIONE

Alla procedura marittima.

L' armata navale del pari che l'armata di terra ha i suoi tribunali particolari. La giurisdizione marittima viene suddivisa in due parti assai distinte: l'una si esercita in terra verso i marinaj o gl' individui stranieri alla marina; essa è determinata tanto dalla natura dei delitti, che dal luogo dove sono stati commessi: l' altra viene esercitata a norma delle circostanze, od in terra, o nel mare; ma essa non riguarda se non che persone facenti parte dell' armata navale, od attaccate alla marina, e non si estende che sopra i delitti che interessano il servizio marittimo, e commessi a bordo, in rada, o durante la navigazione.

Per una conseguenza naturale di questa divisione, i tribunali dell' armata navale devono essere distinti in due classi: la prima comprende i tribunali marittimi, i consigli di revisione, ed i tribunali marittimi speciali. La seconda abbraccia i consigli di giustizia, i consigli di guerra

marittimi, ed i consigli di guerra marittimi speciali.

Sono stati inoltre stabiliti in ciascun circondario marittimo dei consigli di guerra permanenti, e dei consigli permanenti di revisione, incaricati in terra della repressione dei delitti delle truppe della marina *(a)*. Questi consigli hanno un' organizzazione assolutamente consimile a quella dei consigli di guerra permanenti dell' armata di terra, ad imitazione dei quali essi sono formati.

Io esaminerò rapidamente i cambiamenti successivi che ha provati la legislazione sopra la procedura criminale marittima; indicherò ciò che ha esistito, e ciò che esiste; ciò che è stato distrutto, e ciò che vi è stato sostituito; ed il lettore potrà anche formarsi un' idea esatta di tutto ciò che è stato fatto, e di ciò che può rimanere da farsi in questa parte.

L' assemblea nazionale con suo decreto dei 16, 19, e 21 agosto, sanzionato ai 22, regolò il modo di procedere sopra i delitti commessi dagli ufficiali, ufficiali-marinaj, sott' ufficiali, marinaj, soldati, ed altre persone al servizio dell' armata navale, e dei porti ed arsenali. Questa legge nota sotto la denominazione di codice penale dei vascelli, caratterizzò i delitti e crimini, ed indipendentemente dalle pene leggere applicabili senza formalità alle colpe di disciplina, indicò le pene afflittive, ed infamanti che dovessero essere pronunziate contro i colpevoli dai tribunali che essa creò. Questi tribunali erano di due specie:

(a) La stessa istituzione ha avuto luogo per la real marina italiana, con alcune modificazioni come si vedrà in appresso.

il consiglio di giustizia, ed il consiglio marziale. L' uno e l'altro di questi consigli non potevano pronunziare se non dopo che la procedura era stata istruita, e che l' accusato era stato riconosciuto colpevole da un giury militare. Questo giury non era definitivamente composto che di sette persone, la cui scelta variava secondo il grado, o la qualità dell' accusato; ma per ridurlo a questo numero, l'accusato aveva la facoltà di esercitare delle ricuse sopra una doppia lista che il comandante del vascello doveva formare; ed a difetto di ricusa, la lista veniva ridotta per via della sorte.

Cinque ufficiali componevano il consiglio di giustizia: uno dei giudici faceva le funzioni di relatore; il commesso alle rassegne faceva quelle di cancelliere. Il consiglio di giustizia ordinava la liberazione dell' accusato, od applicava la pena, a maggiorità dei voti, sopra la dichiarazione del giury militare portante che l' accusato era o nò colpevole; ma questa dichiarazione del giury non poteva formarsi contro l' accusato se non che dalla riunione di cinque voti. Tuttavia il consiglio non poteva pronunziare nè la pena della galera, nè quella capitale; e se il fatto imputato all' accusato, e dal giury riconosciuto costante, era di natura ad importare una di queste pene, la sentenza veniva rimandata al consiglio marziale.

Il consiglio marziale, allorchè vi era luogo, doveva essere convocato al primo approdare; undici uffiziali facenti parte della squadra a cui apparteneva il vascello sopra il quale era stato commesso il delitto, concorrevano alla sua formazione.

Il consiglio marziale era tenuto di esaminare e

rivedere, per l' interesse degli accusati, gli atti sottoposti al suo tribunale; e se l' informazione gli fosse sembrata nulla, e che alcuno degli atti della procedura venisse impugnato per falso o per un vizio radicale qualunque, egli ordinava la convocazione di un nuovo giury militare, la decisione del quale serviva di base alla di lui sentenza. Per condannare alla galera, faceva d' uopo che nel consiglio marziale, sette voti fossero riuniti contro l' accusato; il consiglio non poteva pronunziare la pena di morte se non che a pluralità di otto voti contro tre.

In tutti i casi, l' accusato era autorizzato a sciegliersi un difensore sopra il bastimento a bordo del quale trovavasi imbarcato.

La legge dei 22 agosto 1790, conteneva delle disposizioni speciali d' ordine e di disciplina pei casi di ribellione e di tradimento davanti al nemico; essa autorizzava anche i comandanti dei bastimenti a mitigare, ma soltanto di un grado, le pene pronunziate dal consiglio di giustizia; essa sottoponeva alla giurisdizione di questi consigli, e dei consigli marziali, tutti gli ufficiali, sott' ufficiali, e soldati delle truppe della marina e delle truppe di terra imbarcate sopra i bastimenti da guerra, come ancora tutti gli uomini, senza distinzione, componenti lo stato maggiore o l' equipaggio di un vascello naufragato, fino al momento in cui venivano legalmente congedati; essa abrogava tutte le disposizioni penali contenute nelle ordinanze della marina militare ch' erano state fino allora pubblicate, e manteneva solsanto, in quanto alle pene, e con alcune modificazioni, il titolo 18, dell' ordinanza del 1784, sopra le classi, relativamente ai disertori.

Io non farò punto menzione della legge dei 2 novembre 1790, la quale cangiò la redazione dei due articoli di quella dei 22 agosto, nè tampoco della legge dei 23 gennajo 1791, la quale regolò il modo di procedere allorchè il comandante di un bastimento fosse accusatore contro tutto o porzione del suo equipaggio. Queste leggi sono poco importanti; ed io passo a quella dei 12 ottobre 1791, la quale creò una corte marziale marittima in ciascuno dei porti di Brest, Tolone, Rochefort, e l'Orient (a).

Queste corti marziali furono incaricate di pronunziare sopra tutti i delitti gravi commessi negli arsenali, e sopra tutti quelli relativi al servizio marittimo, commessi dagli ufficiali di amministrazione, ed altri impiegati di marina, come anche sopra i delitti militari commessi in terra dagli ufficiali della marina militare, dagli ufficiali, sott'ufficiali, e soldati delle truppe della marina, e dagli equipaggi dei bastimenti in armamento fino all'istante che venissero posti in rada, e di quelli in disarmamento dopo il reingresso nel porto fino al licenziamento dell'equipaggio; esse non facevano che applicare la pena, od ordinare la liberazione degli accusati, sopra il rapporto di un giury.

La loro giurisdizione si estendeva sopra gli autori, fautori, e complici dei delitti relativi al ser-

(a) Fino al terminare dell'anno 1807, non vi fu nel porto di Venezia corte marziale marittima, ma bensì una commissione marittima speciale, la quale aveva presso a poco le stesse attribuzioni delle corti marziali di Francia; ed a questa commissione furono sostituiti i tribunali marittimi, creati dal decreto dei 8 settembre 1807, i quali incominciarono le loro operazioni nell'ottobre dello stesso anno.

vizio marittimo, o di quelli commessi nell' arsenale, quantunque i colpevoli non fossero genti di guerra od impiegati all' arsenale: la legge, in questo caso introduceva soltanto delle forme particolari per la composizione del giury e per l' esercizio del diritto di ricusa per parte degli accusati.

I forzati erano egualmente sottoposti alla giurisdizione delle corti marziali marittime, pei delitti di cui si rendevano colpevoli; ma il sistema del giury, il quale, dopo l' anno 1790, era generalmente applicato alla procedura criminale ordinaria, militare, o marittima, era dichiarato straniero ai forzati, ed i tre membri della corte marziale pronunziavano soli contro di essi le pene che avevano incorse.

Un commissario-auditore nominato dal Re in ciascuno dei quattro porti quì sopra indicati, era incaricato di ricevere le denunzie, di portare egli stesso la querela dei delitti commessi, di farne constare l'esistenza, far citare i testimonj, portare, sostenere, e sviluppare l' accusa dinanzi alla corte marziale.

Questa corte era composta di un gran-giudice che ne era il presidente, e di due assessori aventi, come il presidente, voce deliberativa: l' ordinatore di marina faceva le veci di gran-giudice; il più anziano dei capitani di vascello, presente nel porto, ed il capo più anziano di amministrazione sedevano come assessori; il cancelliere della corte marziale era nominato dal Re, del pari che il commissario-auditore.

Il giury doveva essere formato da sette persone, secondo che veniva prescritto dalla legge dei 22 agosto 1790; la lista primiera era egualmen-

te doppia e ridotta al numero di sette per via delle ricuse pure e semplici, (che la legge dei 12 ottobre 1791, proibiva di motivare), fatte alla presenza di tutti i giurati portati nella prima lista, e della corte marziale marittima in seduta; in difetto di ricusa, la lista veniva ridotta a sorte. Se l'accusa comprendeva più accusati, oltre al numero di quattordici persone di cui doveva la lista essere composta, vi si aggiungevano altri sei individui per ciascun accusato.

La riunione di cinque voti era necessaria, come dinanzi al consiglio di giustizia, per emettere nell'assemblea del giury una deliberazione contro l'accusato; il giury veniva chiamato a dare la sua dichiarazione come segue: *l'accusato è o non è colpevole - Egli è colpevole ma scusabile; - Egli è convinto del fatto, ma non dannabile*. E senza voler qui stabilire o discutere tutti gl'inconvenienti che presentava questo modo, in ragione della latitudine che lasciava al giury, non si può tralasciare di far osservare ch'egli è essenzialmente vizioso, e che in circostanze importanti, egli ha dato motivi a dei maggiori abusi.

Se dopo il rapporto del giury, l'accusato veniva dichiarato non colpevole, il gran-giudice a nome della corte marziale, ordinava la sua liberazione dicendo: *l'accusato è liberato dall'accusa*. Lo stesso si praticava, senza dubbio, se l'accusato era dichiarato convinto, ma non dannabile: al contrario, se l'accusato veniva riconosciuto colpevole, la corte marziale deliberava sopra l'applicazione della pena, ed il gran-giudice pronunziava la sentenza dicendo: *la legge condanna l'accusato a tal pena*, e citando questa legge con i

motivi dell'applicazione che ne era stata fatta.
In fine, se il giury aveva dichiarato nel suo rapporto, colpevole l'accusato, ma scusabile, erano i giudici autorizzati ad applicar una pena di un grado inferiore a quella determinata dalla legge. La pena capitale non poteva essere inflitta se non che sopra l'unanime voto di tre giudici, ed ogni qual volta le circostanze facevano nascere qualche dubbio, la legge prescriveva imperiosamente di applicare la pena meno rigorosa.

La legge dei 12 ottobre 1791 richiamava il principio che gli accusati dovessero per la loro difesa impiegare il ministero di un difensore; essa faceva anche un dovere al commissario-auditore di avvertirli che potevano scegliere un difensore o domandare che fosse loro nominato.

Uno dei titoli della legge dei 12 ottobre 1791, era consacrato a regolare l'istruzione marittima in contumacia; si doveva dare all'accusato assente un curatore col quale la procedura veniva istruita, come s'egli fosse stato presente, ed il curatore veniva assistito da un difensore, come lo sarebbe stato l'accusato ch'egli rappresentava.

Indipendentemente dalle corti marziali create per la repressione dei delitti gravi, questa legge incaricava il consiglio di amministrazione di giudicare i delitti meno importanti, dietro il rapporto del commissario-auditore, e voleva che questo consiglio assumesse allora il titolo di tribunale di polizia correzionale; questo tribunale poteva pronunziare gli arresti e la prigione per tre mesi, la multa al di sotto di cento franchi, l'interdetto, la riduzione del soldo, l'espulsione dall'arsenale, e dal servizio. La sua giurisdizione si

estendeva indistintamente sopra tutte le persone che rendevansi colpevoli di delitti nell' interno dell' arsenale; egli era obbligato a rimandare davanti alla corte marziale la conoscenza di tutti i delitti i quali eccedevano la sua competenza.

L' ordinatore, assistito dal commissario-auditore, poteva punire egli stesso i delitti di semplice polizia.

La legge dei 12 ottobre 1791 caratterizzava differenti delitti, e portava anche delle pene; ma nella impossibilità di abbracciare tutte le specie, essa rimandava alla legge dei 22 agosto 1790 (il codice penale pei vascelli), prima per le pene applicabili ai delitti militari commessi nei porti ed arsenali, poscia per quelle che dovessero essere applicate ad altri delitti ch'essa non avesse indicati; ed autorizzava anche a ricorrere al codice penale ordinario nel caso d' insufficienza delle leggi marittime.

Ai 16 nevoso dell' anno 2, la convenzione approvò come legge, che rese comune a tutti i porti dell' impero, un decreto preso in Brest li 20 brumale antecedente, dai rappresentanti del popolo, in missione presso le coste di Brest e di l' Orient; questo decreto caratterizzava molti delitti di cui non erasi trattato nel codice penale dei vascelli; egli rimandava, in certi casi, gl' accusati dinanzi al tribunale rivoluzionario; ed in certi altri, egli ordinava che i colpevoli fossero tradotti davanti ad un tribunale indicato sotto il nome di consiglio di disciplina, ed incaricato tutta via di applicare pene afflittive. Questo consiglio formato a bordo di ciascun bastimento, doveva essere rinnovato ogni mese; egli era composto di due ufficiali, due ufficiali, o sott' ufficiali

marinaj, e di tre marinaj soldati, o cannonieri; egli faceva tener registro delle sue sentenze, e ne indicava sommariamente i motivi, e le prove. Il consiglio di disciplina giudicava solo senza il concorso del giury; ma questa forma di procedere non si applicava se non che ai delitti preveduti dalla legge dei 16 nevoso anno 2; in tutti gli altri casi, il giury doveva essere formato e la sentenza pronunziata conformemente alla legge dei 22 agosto 1790.

La formazione del giury provando delle continue difficoltà in materia marittima, come in materia militare, la legge dei 4 fruttidoro anno 6, prescrisse un nuovo modo per facilitare questa operazione, ed ordinò di più, l'esecuzione della legge dei 12 ottobre 1791.

Le leggi dei 22 agosto 1790, 12 ottobre 1791, e 16 nevoso anno 2, non avevano autorizzato il ricorso in revisione, od in cassazione contro le sentenze dei tribunali marittimi da esse istituiti. La legge dei 13 termidoro anno 7 venne a riparare questo vacuo; essa dichiarò applicabili a tutte le sentenze emanate dai tribunali marittimi dopo il mese di agosto 1790, ed anche alle sentenze dei tribunali rivoluzionarj pronunziate in materia marittima, conformemente alla legge dei 16 nevoso anno 2, le disposizioni della legge dei 17 germile anno 4, la quale permetteva di appellarsi in revisione contro le sentenze militari anteriori alla sua promulgazione, e di quella dei 21 fruttidoro dello stesso anno, la quale autorizzava il ricorso in cassazione contro le sentenze delle commissioni militari; essa organizzò il ricorso in cassazione contro le sentenze pronunziate, e da pronunziarsi dalle corti marziali marittime, ed il ricorso in

revisione contro le sentenze pronunziate e da pronunziarsi dai consigli di giustizia, e dai consigli di disciplina creati in virtù della legge dei 16 nevoso anno 2; ella stabilì i termini per l' esercizio del ricorso in cassazione, e del ricorso in revisione, e regolò il modo di procedere di nuovo in caso di annullazione delle prime sentenze.

Uno degli articoli del decreto del governo in data dei 2 pratile anno 11, relativo all' armamento in corso, rese comuni alli bastimenti armati in guerra, e per mercanzie, od armati in corso, le leggi e regolamenti sopra la polizia, e la disciplina militare, ed ordinò che i delitti commessi dai marinaj impiegati sopra questi bastimenti fossero giudicati dai tribunali istituiti per l' armata navale.

Il codice criminale marittimo era dunqne formato quasi esclusivamente dalle tre leggi dei 22 agosto 1790, 12 ottobre 1791, e 16 nevoso dell' anno 2, e queste leggi non avevano provato alcun cambiamento importante, allorchè il governo creò con suo decreto dei 5 germile anno 12 *(a)*, dei consigli di guerra marittimi speciali per giudicare i marinaj disertori, e fissò nuove pene per ciascuna specie di diserzione.

I consigli di guerra marittimi speciali devono a termini di questo decreto, pronunziare senza il concorso di un giury, ed ogni ricorso in cassazione, od in revisione contro le loro sentenze viene interdetto espressamente.

(a) Le disposizioni di questo decreto, e quelle del decreto primo fiorile anno 12, che viene citato quì in appresso, sono state applicate al regno d'Italia con decreto di S. A. I. il principe vice-re, dei 8 settembre 1807, sull' istituzione dei consigli di guerra marittimi speciali.

Un decreto del primo fiorile anno 12 ha aggiunte alcune disposizioni a quello dei 5 germile.

Io devo però far osservare che prima del mese di germile anno 12, aveva un decreto dei 18 ventoso dello stesso anno stabilito per ciascuna delle gran-divisioni della flottiglia che allora esisteva, un consiglio di guerra speciale incaricato di giudicare tutti gl' individui facenti parte degli equipaggi, imbarcati sotto qualunque titolo si fosse sopra i bastimenti della flottiglia, pei delitti da essi commessi durante il loro imbarco. La giurisdizione di questo consiglio di guerra speciale colpiva egualmente gli ufficiali di amministrazione di terra e di mare, gl' impiegati ed operaj d' ogni genere, tanto sopra la piccola flotta, che nei cantieri, officine, magazzeni, ospedali, ec. (Sebbene questi individui non fossero imbarcati), allorchè li stabilimenti ai quali essi appartenevano erano collocati nelle città, porti, o seni dove trovavansi stazionate le grandi divisioni della piccola flotta; ma si vede che questo decreto del governo era essenzialmente transitorio.

Nuovi decreti di S. M., emanati alcuni anni dopo, hanno cangiata intieramente l' organizzazione della giustizia marittima; quello dei 22 luglio 1806 (a) ha sostituito alla legge dei 22 agosto 1790, delle disposizioni affatto nuove. Senza parlare dei consigli di marina, i quali non possono essere considerati come tribunali, questo decreto

(a) Questo decreto è stato egualmente applicato al regno d' Italia, con decreto di S. A. I. il principe vice-re in data dei 8 settembre 1807, salve alcune modificazioni, sull' istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi.

ha rimpiazzato gli antichi consigli di giustizia da altri consigli ai quali ha data la stessa denominazione, e conservato presso a poco le medesime attribuzioni. Egli ha egualmente stabilito dei consigli di guerra per il giudizio dei delitti gravi, in sostituzione dei consigli marziali. I nuovi consigli di giustizia, ed i consigli di guerra non sono organizzati come lo erano altre volte i consigli di giustizia, ed i consigli marziali: i giury, sopra rapporto dei quali rendevansi le sentenze secondo la legge dei 22 agosto 1790, non sono mantenuti dalla nuova creazione; il diritto di mitigare d'un solo grado le sentenze dei consigli di giustizia è attribuito ancora ai capitani comandanti i bastimenti; l'esecuzione di queste sentenze, e di quelle dei consigli di guerra, non può per altro essere ritardata se non che da ordini emanati direttamente dall'imperatore; nel caso, però, di condanna a delle pene che portano la morte civile, o naturale, possono i capitani generali delle colonie, ed i comandanti in capo delle forze navali, in mare soltanto, nei paesi stranieri, o nelle colonie, far soprassedere all'esecuzione, con obbligo di prendere gli ordini di S. M. pel mezzo del ministro della marina.

Più non si tratta in questo decreto dei consigli di disciplina stabiliti dalla legge dei 16 nevoso anno 2, le di cui attribuzioni trovansi sopresse.

L'amministrazione della giustizia a bordo dei vascelli, essendo stata organizzata sopra nuove basi dal decreto dei 22 luglio 1806, si rendeva necessario di fare delle riforme nell'organizzazione delle corti marziali marittime, incaricate dalla legge dei 12 ottobre 1791, di pronunziare so-

pra i delitti commessi nei porti ed arsenali, e sopra i delitti relativi al servizio, commessi in terra dagl'individui attaccati alla marina: il decreto dei 12 novembre 1806 *(a)*, sopprimendo le corti marziali, ed i giury che concorrevano nelle loro decisioni, ha creato in loro luogo dei tribunali marittimi; questi tribunali composti di otto giudici, sei solamente dei quali appartengono alla marina, e due altri vengono presi fra i magistrati civili, hanno delle attribuzioni simili a quelle delle corti marziali marittime, al pari dei consigli di giustizia, consigli di guerra marittimi, e consigli di guerra marittimi speciali, essi sono convocati per ciascun affare, e sciolti dopo il giudizio; il commissario-relatore presso di essi collocato, ed il cancelliere, sono i soli permanenti, ed ancora questa permanenza non ha luogo che nei quattro gran porti dove erano state create delle corti marziali marittime (1).

Le sentenze dei tribunali marittimi possono essere sottoposte all'esame di un consiglio di revisione composto di cinque persone, e di cui il prefetto marittimo è il presidente, il quale non deve farne conoscenza se non che sotto il rapporto della regolarità delle forme, e della giusta applicazione delle leggi.

Oltre i tribunali marittimi, ed i consigli di re-

(1) Dopo che il circondario di Anversa è stato eretto in prefettura, è stato stabilito egualmente in quel porto un commissario-relatore.

(a) Anche questo decreto è stato applicato intieramente, salve alcune modificazioni, alla marina del regno d'Italia, da altro decreto di S. A. I. il principe vice-re, dei 8 settembre 1807 sull'istituzione dei tribunali marittimi.

visione, il decreto dei 12 novembre 1806, ha anche stabilito dei tribunali marittimi speciali per il giudizio dei delitti contro la polizia, e contro la sicurezza delle ciurme, e dei bagni. I forzati ed i preposti alla loro custodia sono sottoposti più particolarmente alla giurisdizione di questi tribunali i quali possono però, in alcune occasioni, estendere la loro competenza sopra altri individui. I tribunali marittimi speciali sono differenti sopra tutto degli altri tribunali matittimi sostitniti alle corti marziali, in ciò ch' eglino sono solamente composti ordinariamente di persone attaccate alla marina, e che i loro giudizj non sono mai suscettibili di essere impugnati per via del ricorso in revisione (a).

Si vede da quest' analisi che la legislazione criminale in materia marittima, è riposta oggidì sopra i decreti dei 5 germile, e primo fiorile dell' anno 12, e sopra i decreti imperiali dei 22 luglio, e 12 novembre 1806 (b); le leggi dei 22 agosto 1790, e 12 ottobre 1791, quantunque in gran parte abrogate, devono non di meno essere ancora consultate; esse possono, in certi casi, supplire al silenzio dei nuovi regolamenti, o servire ad interpretare alcune delle loro disposizioni il di cui senso fosse equivoco.

Così, fu soltanto nel fine del 1806, che il sistema del giury, il quale dopo l' anno 3, aveva cessato d' essere ammesso nella composizione dei tribunali dell' armata di terra, venne abolito

(a) Esistono inoltre nel regno d' Italia dei tribunali marittimi di polizia correzionale, come si vedrà al capitolo supplementario di quest' opera.

(b) Nel regno d' Italia, essa è riposta sopra i tre decreti precitati dei 8 settembre 1807.

affatto pei tribunali di repressione in materia marittima, ed il miglioramento che ha prodotto sotto questo rapporto la nuova organizzazione deve essere generalmente apprezzato; ma allorchè una lunga esperienza ha già fatto sentire li vantaggi della stabilità, e della permanenza nei consigli di guerra incaricati di pronunziare sopra i delitti dei militari, si deve forse aver dispiacere che siasi adottato un modo del tutto contrario nell' istituzione dei tribunali marittimi; facendo sparire il giury, sopra rapporto del quale la corte marziale pronunziava, si poteva creare un tribunale permanente in vece di questo tribunale, o piuttosto, di questa commissione che viene rinnovata per ciascun affare.

Io rammento, con la persuasione che verrebbe applicata utilmente alla parte marittima. la proposizione da me fatta nell' introduzione alla procedura militare, di creare una corte imperiale (o regia), il presidente, ed il procurator-generale della quale fossero permanenti, come anche il cancelliere, e venissero nominati direttamente da S. M. l' imperatore (o da chi ne sostiene le veci nel regno). Quest' ordine di cose esiste già riguardo ai commissarj-relatori, ed ai cancellieri dei tribnnali marittimi che si radunano nei gran porti; basterebbe estenderlo ai presidenti di questi tribunali; ed organizzando nel rimanente le corti imperiali (o regie) marittime dietro il principio che ha fatto ammettere nei tribunali marittimi dei funzionarj dell' ordine gindiziario civile, credo che si avrebbe in questa parte la miglior organizzazione possibile.

Ma in vece di prevedere ciò che potrebbe farsi, io devo occuparmi di ciò che esiste; l' ordine

ne cronologico nelle nuove creazioni sembrerebbe richiedere ch' io trattassi prima e successivamente ciò che riguarda i consigli di guerra marittimi speciali (1), e l'amministrazione della giustizia a bordo dei vascelli (2); ma l' ordine da me seguito nella prima parte di quest' opera, relativamente ai tribunali militari, sembrandomi più metodico, e più convenevole, credo doverlo preferire, ed incomincierò questa parte dai tribunali marittimi, i quali sono stati sostituiti alle corti marziali (3).

---

(1) Vedi li decreti dei 5 germile, e primo fiorile anno 12 (*a*).
(2) Vedi il decreto imperiale dei 22 luglio 1806 (*b*).
(3) Vedi il decreto imperiale dei 12 novembre 1806 (*c*).

(*a*) Vedi parimenti il decreto 8 settembre 1807 sull' istituzione dei consigli di guerra marittimi speciali pel regno d' Italia.

(*b*) Vedi pure il decreto 8 settembre 1807 sull' istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi nel regno d' Italia.

(*c*) Vedi egualmente il decreto 8 settembre 1807 sull' istituzione dei tribunali marittimi nel regno d' Italia.

CAPITOLO PRIMO

Dei tribunali marittimi.

I tribunali marittimi furono stabiliti dal decreto dei 12 novembre 1806, in sostituzione delle corti marziali le quali erano state create dalla legge dei 12 ottobre 1791, nei porti di Brest, Tolone, Rochefort, e l'Orient (1); ma quantunque non esistessero corti marziali che in ciascuno di questi gran porti, il decreto imperiale che sostituisce loro i tribunali marittimi, autorizza lo stabilimento di un tribunale di questa specie negli altri porti, ed arsenali di marina, con quelle modificazioni che vi rendono necessarie l'organizzazione amministrativa e militare di questi porti, e le altre circostanze locali (2).

Le corti marziali avevano una specie di permanenza; l'ordinatore ne era originariamente il presidente sotto il nome di gran-giudice; queste funzioni erano state attribuite dopo ai prefetti marittimi, i quali hanno oggidì nei differenti porti la sorveglianza generale sopra tutti i rami

---

(1) Vedi l'articolo primo del decreto dei 12 novembre 1806 (*a*).

(2) Vedi il titolo 7 dello stesso decreto (*b*).

(*a*) Questi tribunali furono creati pel porto di Venezia, in settembre 1807 dal decreto di S. A. I. il principe vice-re, dei 8 dello stesso mese; e per quello d'Ancona, verso il fine del 1810.

(*b*) Vedi parimenti il titolo 6 del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei tribunali marittimi nel regno d'Italia.

del servizio marittimo (1); il gran-giudice veniva assistito da due assessori, cioè: il più anziano fra i capitani di vascello, ed il più anziano fra i capi di amministrazione presenti nel porto, i quali concorrevano seco lui a pronunziare la sentenza sopra la dichiarazione del giury. Le corti marziali ad imitazione delle corti di giustizia criminale ordinaria non erano dunque giudici del fatto; il loro ministero si limitava ad applicare la pena o ad ordinare la liberazione dell'accusato; un commissario-auditore permanente esercitava presso di esse le funzioni di relatore, e di procurator imperiale.

Sezione I.

Formazione e convocazione dei tribunali marittimi.

I tribunali marittimi non hanno quel carattere di stabilità che avevano le corti marziali marittime. Questi tribunali i di cui membri sono nominati e scelti per ciascun affare, vengono sciolti subito dopo pronunziata la loro sentenza (2).

I tribunali marittimi sono composti di otto giu-

(1) Vedi il decreto dei 3 vendemmiale anno 9 (*a*).
(2) Vedi l'articolo 9 del decreto dei 12 novembre 1806 (*b*).

(*a*) Nel regno d'Italia è un commissario generale di marina che esercita le funzioni di prefetto marittimo.
(*b*) Vedi pure l'articolo 6 del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei tribunali marittimi nel regno d'Italia, per quello soltanto che riguarda i tribunali marittimi criminali; poichè i tribunali marittimi di polizia correzionale sono permanenti come si vedrà al capitolo supplementario di questa traduzione.

dici, compresovi il presidente, di un commissario-relatore, e di un cancelliere (1).

Il commissario-relatore ed il cancelliere sono nominati direttamente dall' imperatore; le loro funzioni sono permanenti (2).

Le condizioni di eligibilità pei commissarj-relatori sono le medesime che pei procuratori generali imperiali (o regj) presso le corti di giustizia criminale (3), vale a dire, che devono aver il titolo e la qualità di cittadino francese (od italiano), ed aver compiuta l'età di trent' anni: i giudici devono aver compiuta quella soltanto di anni venticinque (4).

Il presidente del tribunale marittimo è nominato ogni volta dal prefetto marittimo; egli viene scelto fra i contr' ammiraglj presenti nel porto dove si raduna il tribunale, in mancanza di contr' ammiraglio deve la presidenza essere devoluta all' ufficiale più elevato in grado, e più anziano.

I giudici i quali concorrono alla formazione del tribunale marittimo, sono, oltre il presidente, due capitani di vascello, due commissarj di marina, un' ingegnere di marina e due membri del tribunale di prima istanza del circondario in cui

(1) Vedi l'articolo 2 del decreto dei 12 novembre 1806 (*a*).
(2) Vedi gl' articoli 7, e 8 ivi (*b*).
(3) Vedi l'articolo 6 ivi (*c*).
(4) L'articolo 23 del titolo 4 della legge dei 22 ventoso anno 12, sopra le scuole di diritto porta, che a partire dal pri-

(*a*) Vedi gli articoli 2, e 9, dello stesso decreto.
(*b*) Vedi l' articolo 10 ivi.
(*c*) Vedi pure l'articolo 10 del decreto 8 settembre 1807, sull' Istituzione dei tribunali marittimi nel regno d' Italia.

trovasi situato il porto (1). I capitani di vascello, commissarj, ed ingegneri di marina presenti nel porto, devono sedere nel tribunale a turno di ruolo e per rango di anzianità (2). In mancanza di capitani di vascello, devonsi chiamare dei capitani di fregata, e dei sotto-commissarj, e sott'ingegneri, in mancanza di commissarj ed ingegneri. Tutti questi ufficiali ed amministratori di marina vengono convocati come il presidente del tribunale dal prefetto marittimo, od in sua assenza, da quello che ne fa le veci.

Il turno di ruolo ed il rango di anzianità devono essere osservati esattamente; non di meno, allorchè il capitano di vascello, o di fregata, il commissario o sotto commissario, l'ingegnere o

---

primo vendemmiale anno 17, (22 settembre 1808), nessuno potrà essere chiamato all'esercizio delle funzioni di giudici *commissarj del governo* e di loro sostituti, nei tribunali di cassazione, di appello, *criminali*, o di prima istanza, s'egli non rappresenta un diploma di laureato, o lettere patenti di laurea ottenute nelle università, come è prescritto dagli articoli 14, e 15; non si crede, per altro, che malgrado le disposizioni di questo articolo, e quelle del decreto dei 12 novembre 1806, le quali esigono per tutti i commissarj-relatori le medesime condizioni di eligibilità come per li procuratori generali presso le corti di giustizia criminali, questi relatori debbano al momento della loro promozione giustificare di lettere di laurea. L'esecuzione di questo articolo appartenendo però al sovrano, l'articolo verrà interpretato od eseguito nel senso che vi si deve attaccare (*a*).

(1) Vedi l'articolo 4, del decreto dei 12 novembre 1806 (*b*).

(2) Vedi l'articolo 5 dello stesso decreto (*c*).

(*a*) Vedi il regolamento organico dei 13 giugno 1806 pel regno d'Italia, agli articoli 143, e 144.

(*b*) Vedi parimenti gli articoli 3, e 4, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei tribunali marittimi nel regno d'Italia.

(*c*) Vedi l'articolo 5 dello stesso decreto.

sott' ingegnere che quest' ordine chiama a sedere nel tribunale, trovasi impedito dal suo servizio o da tutt'altra causa legittima, non è irregolare di sostituirgli quello che gli succede immediatamente; ma è indispensabile che ne sia fatta menzione nel processo verbale di convocazione, di riunione, e delle sedute del tribunale marittimo, per impedire che l' accusato o gli accusati si facciano, nel caso di condanna, un mezzo di nullità da questa sostituzione.

Quantunque il decreto non proibisca di chiamare contemporaneamente dei parenti per formare il tribunale marittimo, devesi osservare però a questo riguardo la proibizione dietro la quale due parenti od affini nel grado di cugino germano inclusivamente non possono sedere insieme nel medesimo tribunale (1).

Allorchè vi sia luogo a radunare il tribunale marittimo, il prefetto marittimo ne da avviso ufficialmente al presidente del tribunale di prima istanza, acciocchè i due membri di questo tribunale, i quali sono chiamati a sedere nel tribunale marittimo non manchino di ritrovarvisi. Se i giudici sono assenti, od impediti, i supplenti vengono ad essi sostituiti secondo l' ordine della ta-

(1) Vedi ciò che è stato detto sopra la proibizione per causa di parentela al capitolo dei consigli di guerra permanenti (parte prima) (a).

(a) Nel regno d' Italia si applicano le stesse regole attenendosi alle disposizioni del titolo 10, del codice di procedura penale dei 8 settembre 1807, ed all'articolo 6, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei tribunali marittimi nel regno d' Italia, ed all'articolo 146 del regolamento organico pel regno d'Italia, dei 13 giugno 1806.

bella; ed in difetto di supplenti, vengono chiamati per questo servizio, dei graduati secondo il rango di anzianità (1).

§ I. *Regole particolari per la formazione dei tribunali marittimi in alcuni porti.*

Prima di parlare della competenza dei tribunali marittimi, e del modo di procedere dinanzi ad essi; io devo quì presentare alcuni dettagli relativi ai tribunali marittimi che possono, quando vi è luogo, essere formati nei differenti porti dell' impero (o del regno), diversi da quelli indicati precedentemente.

Il decreto rende comuni a questi tribunali le disposizioni d' ordine, relative ai tribunali marittimi dei porti grandi; ed allorchè non esista in questi porti un prefetto marittimo, lo stesso decreto attribuisce al capo del servizio, le funzioni che sono esercitate dai prefetti marittimi nei luoghi dove ne esistono (2).

Il presidente del tribunale deve essere scelto fra gli ufficiali i più elevati in grado presenti nel porto; ed allorchè il numero dei giudici non può essere compiuto conformemente al decreto, da ufficiali militari e di amministrazione, dei gradi

(1) Vedi l'articolo 5 del decreto dei 12 novembre 1806 (*a*).
(2) Vedi gli articoli 59, e 60, dello stesso decreto (*b*).

(*a*) Vedi pure l'articolo 5 del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei tribunali marittimi nel regno d' Italia.
(*b*) Vedi gli articoli 73, e 74, del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei tribunali marittimi nel regno d' Italia.

determinati per la formazione dei tribunali marittimi nei porti grandi, deve essere provveduto alla loro sostituzione da ufficiali militari e di amministrazione di un grado inferiore a quelli che ordinariamente vengono scelti; ma fa d'uopo in tutti i casi, che i giudici sieno di un grado superiore od almeno eguale a quello dell'accusato. In difetto di un numero sufficiente di ufficiali per adempire questa condizione indispensabile, devono chiamarsi a compiere il numero dei giudici, dei graduati scelti per rango di anzianità nel luogo dove risiede il tribunale marittimo; e per la nomina dei graduati in questa circostanza, come per la convocazione dei due giudici supplenti, o graduati, membri necessarj del tribunale marittimo, deve il capo del servizio dirigere una domanda di uffizio al presidente del tribunale (1).

Siccome non esiste che nei porti di Brest, l'Orient, Tolone, Rochefort, ed Anversa un commissario-relatore permanente nominato da S. M. l'imperatore (*a*), le funzioni di questo commissario vengono esercitate, quando vi è luogo, nei porti di ordine inferiore, dal procuratore imperiale (o regio), presso il tribunale del circondario; nel caso di assenza od impedimento, il decreto chiama il sostituto magistrato di sicurezza a rimpiazzare il procurator imperiale (o regio) (2).

---

(1) Vedi gli art. 61, e 62, del dec. dei 12 novemb. 1806. (*b*).

(2) Vedi l'articolo 63 dello stesso decreto. Si deve rimarcare che in questa circostanza, il magistrato di sicurezza

---

(*a*) Non vi è fino ad ora nel regno d'Italia che il solo porto di Venezia dove esista un commissario-relatore permanente.

(*b*) Vedi gli articoli 74, e 75, dello stesso decreto.

Un commesso della marina, nominato dal capo del servizio, esercita le funzioni di cancelliere presso questi tribunali marittimi (1).

Tutte le formalità prescritte pei tribunali marittimi dei porti grandi, vengono osservate dinanzi a questi tribunali, le attribuzioni, e la competenza dei quali sono assolutamente consimili; e si vede che eglino sono soltanto dissimili per alcuni degli elementi della loro composizione (2).

§ II. *Della competenza dei tribunali marittimi.*

Tutti i delitti commessi nei porti ed arsenali, relativamente alla loro polizia, o sicurezza, od al servizio marittimo, sono di competenza dei tribunali marittimi (3); la giurisdizione di questi

---

za è il supplente del procurator imperiale (o regio), quando che per le materie criminali ordinarie, questi è egli stesso supplito dal procurator imperiale (o regio), conformemente all'articolo 25, della legge dei 7 piovoso anno 9 (*a*).

(1) Vedi l'articolo 64 del decreto 12 novembre 1806 (*b*).

(2) Vedi l'articolo 65 dello stesso decreto (*c*).

(3) I delitti di semplice polizia sono egualmente di loro competenza (*d*).

(*a*) Nel regno d'Italia le funzioni del commissario-relatore sono sempre supplite dal regio procuratore del tribunale di prima istanza del circondario dove risiede il tribunale marittimo, o da chi ne fa le veci. Vedi l'articolo 76 del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei tribunali marittimi nel regno d'Italia.

(*b*) Vedi pure l'articolo 77, dello stesso decreto.

(*c*) Vedi l'articolo 79, dello stesso decreto.

(*d*) In forza del decreto 8 settembre 1807 sull'istituzione dei tribunali marittimi pel regno d'Italia, nelle trasgressioni di semplice polizia, il commissario-relatore può pronunziare ai termini del suo istituto, le pene degli arresti o della prigione per otto giorni al più. Vedi gli articoli 55, 85, e 86, del decreto precitato.

tribunali si estende sopra tutti gl' individui che colpevoli si rendono di delitti di questa specie, come autori, fautori, o complici, qualunque siasi la loro qualità, e ch' essi siano o nò gente di armata, ed attaccati o nò al servizio della marina (1). In questo caso, la natura del delitto ed il luogo dove è stato commesso sono quelli che fissano la competenza, e vi è deroga assoluta al principio consacrato dalla legge dei 22 messidoro anno 4, dietro il quale i cittadini non militari non possono giammai essere tradotti dinanzi ai tribunali militari, e traggono anche seco davanti ai tribunali ordinarj i militari di cui sono i complici o che lo sono di essi. Ma il motivo di questa deroga è facile ad intendersi; è evidente in fatti, che i delitti contro il servizio marittimo, non possono essere giudicati che dai tribunali marittimi, ed i delitti che disturbano la polizia o compromettono la sicurezza dei porti, ed arsenali, non potrebbero egualmente, senza pericolo, essere soggetti ad un tribunale composto intieramente di giudici stranieri alla marina, e le di cui decisioni sarebbero d' altronde perdute per l'esempio in ragione della lontananza che separe-

(1) Vedi gli articoli 10, e 11, titolo 2, del decreto dei 12 novembre 1806. — L' articolo 54, titolo primo della legge dei 12 ottobre 1791, enunciava lo stesso principio; fa d'uopo rimarcare però, che i forzati ed i guarda-ciurme i quali commettono dei delitti, vengono giudicati da altri tribunali, come si vedrà in appresso al capitolo dei tribunali marittimi speciali (a).

(a) Vedi parimenti gli articoli 13, e 14, del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei tribunali marittimi nel regno d' Italia.

rebbe questo tribunale dal luogo dove sarebbe stato commesso il delitto.

Gl' individui componenti l' equipaggio dei bastimenti in armamento, sono sottoposti egualmente alla giurisdizione dei tribunali marittimi pei delitti relativi al servizio, dei quali possono rendersi colpevoli, fino al momento di essere posti in rada; è la stessa cosa per gli equipaggi dei bastimenti che sono in disarmamento; essi sono soggetti alla giurisdizione dei tribunali marittimi dal reingresso nel porto fino al licenziamento (1). Si è veduto che pei delitti relativi alla polizia ed alla sicurezza dei porti ed arsenali, la giurisdizione dei tribunali marittimi è assoluta, e comprende, senza eccezione, tutti gl' individui qualunque siasi la loro qualità, e condizione; quindi non deve recare stupore se parlando degli equipaggi dei bastimenti che armano, o disarmano, il decreto non indica come dovessero essere giudicati dai tribunali marittimi, se non che i delitti relativi al servizio; sono compresi nell' attribuzione generale i delitti contro la polizia o la sicurezza dei porti e degli arsenali, di cui si rendessero colpevoli degl' individui appartenenti agli equipaggi; e la giurisdizione dei tribunali marittimi è estesa solamente in ciò che li riguarda, ai *delitti relativi al servizio marittimo*, i quali devono essere giudicati, conformemente al decreto dei 22 luglio 1806, dai consigli di giustizia o dai consigli di guerra, subito che i bastimenti sono in rada.

(1) Vedi l' articolo 12 del decreto dei 12 novembre 1806 (a).

(a) Vedi parimenti l' articolo 15, del decreto 8 settembre 1807, sull' istituz. dei tribunali marittimi nel regno d' Italia.

Il decreto dei 12 novembre 1806 prescrive per altro molto imperiosamente il rimando dinanzi ai tribunali ordinarj, degl' accusati di delitti commessi nei porti ed arsenali, allora quando non sono relativi nè alla sicurezza; nè alla polizia, nè al servizio marittimo (1).

I tribunali marittimi devono anche conoscere il crimine di pirateria (a).

Prima dell' anno 11, erano insorte delle difficoltà sopra il modo di giudicare gli autori di questo crimine, sopra il tribunale competente, e sopra le pene da applicarsi; si dubitava, sopra tutto, se dopo la soppressione degli ammiragliati, le corti marziali dovessero giudicare il crimine di pirateria, o se la conoscenza ne fosse riservata alle corti di giustizia criminale; un avviso del consiglio di stato, in data dei 27 pratile anno 11, rivestito, all' indomani, dell' approvazione dell' im-

(1) Vedi l' articolo 13. del decreto 12 novembre 1806 (b).

(a) I tribunali marittimi del regno d' Italia, non fanno fin' ora conoscenza di questo crimine, essendo la loro competenza ristretta ai delitti commessi nei porti e negli arsenali, e che riguardano la polizia e sicurezza di questi stabilimenti, od il servizio marittimo. (Vedi gli articoli 13, 14, e 15, del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei tribunali marittimi.

(b) Vedi pure l' articolo 16 dello stesso decreto.

peratore allora primo console (1), fissò la compe-

---

(1) Riferisco qui per intiero questo avviso del consiglio di stato; egli è concepito come segue:

Estratto dai registri delle deliberazioni del governo della Repubblica.

Li 28 pratile anno 11, della repubblica,

CONSIGLIO DI STATO.

Estratto dai registri delle deliberazioni; seduta dei 27 pratile anno 11.

AVVISO.

Il consiglio di stato, il quale, dopo il rimando del governo ha sentito il rapporto delle sezioni riunite di legislazione, e di marina, sopra due rapporti, uno del gran-giudice, l'altro del ministro della marina, presentanti le due seguenti questioni:

„ Qual è la pena da applicarsi ad un capitano di corsaro „ che abbia condotto ed abbandonato in un'isola deserta „ l'equipaggio di un bastimento catturato?

„ Qual è il tribunale che deve giudicarlo?

E' d'avviso che queste due questioni ritrovansi decise oggidì dal regolamento generale dei 2 pratile anno 11, sopra gli armamenti in corso.

L'articolo 31 di questo regolamento attribuisce ai tribunali istituiti per l'armata navale, la conoscenza dei delitti commessi dai marinaj impiegati sopra i corsari: si termina così il disparere che era insorto fra i due ministri, sopra questo punto di competenza. E' d'altronde da osservarsi che trattandosi della forma di procedere, questa disposizione regge anche le cause pendenti.

L'articolo 64 dello stesso regolamento, prevede specialmente il delitto di cui si tratta, e la pena; quindi per l'avvenire, non vi deve esser più difficoltà su questo punto.

Ma riguardo ai delitti di questa specie commessi nell'intervallo del codice penale marittimo dei 22 agosto 1790, al regolamento dei 2 pratile, il consiglio opina insieme con il gran giudice, al di cui parere il ministro della marina ha aderito nella prima parte della sua lettera del mese frimale anno 11, che nel silenzio osservato dal codice dei 22 agosto 1790, sopra il crimine di cui si tratta, questi rimane essenzialmente su-

tenza in favore delle corti marziali, ed indicò le pene applicabili a questo crimine (1).

In conseguenza di questa decisione di S. M. molti affari di pirateria sono stati sottoposti a delle corti marziali marittime durante la loro esistenza.

Nell'anno 12, un capitano di corsaro francese, accusato di aver condotto ed abbandonato in un'isola deserta l'equipaggio di un naviglio

---

suscettibile di essere perseguitato tanto come tentativo d'assassinio, cha come conseguenza del furto, conformemente al diritto comune a cui rimanda il codice dei 22 agosto 1790 per tutti i casi non preveduti.

Per estratto conforme.
Il segretario generale del consiglio di stato
firmato G. G. Locké.
Approvato li 28 pratile anno 11.
Il primo console - firmato BONAPARTE.
Per il primo console - *Il segretario di stato*
firmato Ugo B Maret.

(1) L'articolo 64 dei 2 pratile anno 11, si esprime come segue:

,, Conformemente all'ordinanza del 1681, è proibito, sot-
,, to pena della vita, a tutti gl individui facenti parte dello
,, stato maggiore o dell'equipaggio di un corsaro, di colare
,, a fondo i bastimenti presi, e di sbarcare dei prigionieri
,, sopra isole o coste lontane, nell'intenzione di nascondere
,, la preda.

,, E nel caso in cui non potendo i prenditori incaricarsi
,, del vascello predato, nè dell'equipaggio, rapissero soltan-
,, to le mercanzie, o rilasciassero il tutto per componimento,
,, saranno obbligati ad impadronirsi delle carte, e a condur-
,, re almeno i due uficiali principali del vascello predato,
,, sotto pena di esser privi di ciò che loro potrebbe apparte-
,, nere nella preda, ed anche di punizione corporale se vi ha
,, luogo (a).

(a) Vedi parimenti l'articolo 30 del regolamento dei 27 febbrajo 1806 per la marina italiana.

ch'egli aveva predato, fu tradotto dinanzi alla corte marziale marittima di Tolone.

Altri nove individui rimandati nell'anno 13, davanti alla corte marziale dello stesso circondario, come accusati di pirateria, di furti, e d'assassinio commessi in mare, furono condannati con sentenza di questa corte, in data dei 27 ventoso, alla pena capitale, e questa sentenza venne confermata ai 24 pratile susseguente dalla corte di cassazione.

Le corti marziali marittime essendo soppresse oggidì, i tribunali marittimi che hanno loro succeduto, trovansi investiti a questo riguardo dalli stessi poteri, ed esercitano la medesima giurisdizione (a).

(a) Il decreto 8 settembre 1807 sull'istituzione dei tribunali marittimi pel regno d'Italia, non attribuisce certamente a questi tribunali, il diritto di giudicare i delitti commessi dai capitani dei bastimenti in corso, o dagli armatori. Di fatti gli articoli 13, e 14, del sovracitato decreto limitano la competenza dei tribunali marittimi alle trasgressioni, ed ai delitti commessi nel *porto*, o nell'*arsenale*, e che riguardano la polizia e sicurezza di tali stabilimenti, ed il servizio marittimo. L'articolo 15, dello stesso decreto stabilisce, che gli equipaggi dei legni in armamento saranno soggetti alla giurisdizione dei suddetti tribunali pei delitti relativi al servizio marittimo; *ma per quelli però semplicemente, che verranno commessi fino al momento in cui i bastimenti si cacciano in rada, o nel tempo del disarmamento, dal ritorno nel porto fino al licenziamento dell'equipaggio*.

Il regolamento 27 febbrajo 1806 per la marina, dato da S. A. I. il principe vice-re, non stabilisce da qual tribunale debbano giudicarsi i delitti commessi in mare dai capitani di bastimenti in corso, o dagli armatori.

Ma l'articolo 34 del decreto 8 settembre 1807, titolo 3, sezione 2, sull'istituzione dei consigli di marina, e di giustizia, e dei consigli di guerra marittimi, statuisce, *che ogni delitto commesso dagl'individui imbarcati sui vascelli reali, ed altri bastimenti*, sul giudizio dei quali non è provveduto

dal-

§ III. *Dell' istruzione delle procedure dinanzi ai tribunali marittimi.*

Il commissario-relatore esercita pei delitti di competenza dei tribunali marittimi, le stesse funzioni che sono attribuite al capitano-relatore per le materie militari, e crederei far un doppio impiego inutile affatto, s'io ripetessi quì tutto ciò che è stato detto al capitolo dei consigli di guerra.

Il decreto dei 12 novembre 1806, indica la forma di procedere tanto davanti al commissario-relatore che dinanzi al tribunale marittimo: si può vedere che una gran parte delle disposizioni del titolo 3, il quale tratta di quest' oggetto, sono prese nella legge dei 13 brumale anno 5. Mi limiterò dunque a ricordare in generale i doveri del commissario-relatore, a far risaltare le differenze che esistono fra l' istruzione marittima, e la militare, e ad indicare le formalità prescritte dal decreto imperiale sopra i tribunali marittimi, le quali non si ritrovano nella legge militare.

Prima, il commissario-relatore è formalmente incaricato d' istruire d' ufficio, allorchè ha conoscenza di un delitto marittimo, ed egli ne deve estendere processo verbale senza che gliene sia por-

---

dalle disposizioni della sezione precedente, *sarà giudicato da un consiglio di guerra.*

Scorgesi quindi che la cognizione dei delitti commessi dai corsari, spetta ai consigli di guerra marittimi. (Vedi l'articolo 21, titolo 3, del regolamento 27 febbrajo 1806 per la marina italiana.

portata querela (1), e questa obbligazione che ho indicata parlando egualmente dei doveri del capitano-relatore non risulta tuttavia se non che dalla sua qualità d'ufficiale di polizia giudiziaria: essa non è prescritta dalla legge, e si potrebbe dedurre da due dei suoi articoli, che il capitano relatore presso i consigli di guerra non deve mai agire senz'ordine, anche per far constare il delitto, se una simile interpretazione non fosse affatto assurda.

Il decreto dei 12 novembre 1806 ha previsto il caso in cui venissero prodotte delle pezze di convinzione; egli ordina al commissario-relatore di controsegnarle e farle controsegnare dai testimonj da cui sono prodotte, e dall'accusato al quale esse sono presentate acciocchè abbia da riconoscerle (2), e se gli uni o gli altri non sanno o non vogliono firmarle, si deve far menzione di questa circostanza nel processo verbale. Allora quando queste pezze non sono suscettibili di ricevere caratteri di scrittura, il commissario-relatore deve attaccarvi delle striscie di carta che vengono rivestite del suo sigillo, e contrasegnate allora come le pezze medesime.

Il commissario-relatore, dopo d'aver fatto constare il delitto, ed interrogato l'accusato, deve

(1) Vedi il paragrafo primo articolo 14, del decreto dei 12 novembre 1806 (*a*).

(2) Vedi l'articolo 16 del decreto dei 12 novembre 1806, paragrafo primo (*b*).

(*a*) Vedi parimenti l'articolo 20 del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei tribunali marittimi nel regno d'Italia.

(*b*) Vedi parimenti l'articolo 20 dello stesso decreto.

sentire i testimonj; egli è autorizzato espressamente a far tradurre avanti di se dalla forza pubblica, quelli che non comparissero dietro suo ordine. Nel caso in cui i testimonj comparsi volontariamente, o per forza, ricusassero di deporre, egli deve rilasciare contro di essi un mandato d'arresto, e farli tradurre dinanzi al tribunale marittimo per esservi condannati alle pene portate dalla legge dei 11 pratile anno 4 (1).

Quest'ultima disposizione merita di essere rimarcata sotto diversi rapporti; prima, essa punisce come un delitto, il rifiuto di testificare, e nessuna legge esistente aveva preveduto questa circostanza, anche in materia criminale ordinaria; poscia essa rende per questo fatto tutti gl' individui soggetti alla giurisdizione del tribunale marittimo; potendo i cittadini stranieri alla marina essere chiamati a far testimonianza davanti i tribunali marittimi per deporre sopra gli affari di cui hanno cognizione, la qualità della persona non regola punto in questo caso la competenza che si ritrova fissata dal delitto, e convien ricordarsi che per le procedure militari, si devono distinguere fra i testimonj non comparenti, quelli che sono militari da quelli che non sono tali, giudicare i primi militarmente, e rimandare gli altri dinanzi al tribunale correzionale.

Ma ciò che sembra strano si è, che nel dichia-

(1) Vedi l'art. 14, del decreto dei 12 novembre 1806 (a).

(a) Nel regno d'Italia si applicano le pene portate all'articolo 650 del codice di procedura penale del 1807. (Vedi l'articolo 20, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei tribunali marittimi nel regno d'Italia.

rare applicabili al rifiuto di testificare per parte dei testimonj, le disposizioni penali della legge dei 11 pratile anno 4, il decreto dei 12 novembre 1806, non dice che i testimonj i quali si saranno ricusati a comparire dinanzi al commissario-relatore, o dinanzi al tribunale marittimo, e non saranno stati presi, in virtù di mandato di accompagnamento, saranno soggetti alle stesse pene, quantunque la legge dei 11 pratile anno 4, sia specialmente relativa a questo caso, e questo vacuo colpisce tanto più quanto che, dietro i principj generali, l'enunciazione di una clausula escludendo ordinariamente tutte quelle che sono state ommesse, sembra che se ne potesse concludere che i testimonj non comparenti, devono in materia marittima, essere soltanto colpiti di mandati di accompagnamento, che sono le pene riservate a quelli i quali ricusano di fare la loro dichiarazione; ma questa interpretazione del decreto sarebbe senza dubbio contraria affatto allo spirito che lo ha dettato, e se si deve eseguire la legge dei 11 pratile anno 4, contro i testimonj non comparenti allorchè sono citati dinanzi ai capitani relatori, o dinanzi ai consigli di guerra permanenti, non si deve punto esitare ad applicarla nelli stessi casi ai testimonj citati dinanzi ai commissarj-relatori, e dinanzi ai tribunali marittimi, i quali non sono comparsi, e non hanno giustificati i motivi legittimi di assenza, e si deve considerare che il decreto dei 12 novembre 1806, ha esteso ad un caso non preveduto (il rifiuto di testificare), le disposizioni penali della legge dei 11 pratile anno 4, ma che queste disposizioni sono egualmente applicabili alla non comparsa.

Il commissario-relatore si fa assistere da un cancelliere per tutti gli atti dell' istruzione (1); egli fa subire gl' interrogatorj, ne estende processo verbale, ne fa dare lettura all' accusato a cui li fa firmare, nomina un difensore all' accusato se questi non lo ha scelto egli stesso, e rende conto di sue operazioni al prefetto marittimo il quale ordina subito la convocazione del tribunale.

§ IV. *Seduta dei tribunali marittimi, dibattimenti, sentenza, esecuzione.*

Il tribunale deve essere radunato nella mattina; l' ora ed il luoco della riunione vengono indicati dal prefetto marittimo; la polizia dell' auditorio, il deposito sopra il tavolo di un' esemplare della legge (2), la lettura del processo verbale d' informazione, e delle pezze tanto a favore che contra, la traduzione dell' accusato dinanzi al tribunale, e l' interrogatorio ch' egli vi deve subire, sono prescritti e regolati come pei consigli di guerra permanenti, e si può riferirsene con tanta maggior fiducia a ciò che ho detto sopra questa materia, quanto che gli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27,

(1) Vedi l' articolo 15, titolo 3, del decreto imperiale dei 12 novembre 1806 (*a*).

(2) E' questo il decreto dei 12 novembre 1806 (*b*).

(*a*) Vedi parimenti l' articolo 21 del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei tribunali marittimi nel regno d' Italia.

(*b*) E nel regno d' Italia, è il decreto 8 settembre 1807 già citato. Vedi l' articolo 32 dello stesso decreto.

e 28, del decreto dei 12 novembre 1806 hanno una perfetta analogia con gli articoli 14, e susseguenti della legge dei 13 brumale anno 5, fino e compresovi l'articolo 27 (1).

Si è veduto or ora che il decreto dei 12 novembre 1806, parlando dell'esame dei testimonj dinanzi al commissario-relatore, ha preso cura di fissare espressamente delle regole non contenute nelle leggi militari, e che fu d'uopo ricorrere alla legislazione ordinaria per raccomandarne l'osservanza dinanzi ai consigli permanenti. Ritrovasi ancora in questo decreto l'ordine formale di chiamare i testimonj dinanzi al tribunale, d'indicarli con esattezza pei loro nomi, cognome, età, professione, e domicilio, di sentirli, esaminarli l'uno dopo l'altro, ed esigere preventivamente da ciascun di essi il giuramento (ch'eglino devono fare con la mano alzata) di dire la verità, tutta la verità, e soltanto la verità. Questa obbligazione non è, in vero, imposta dal decreto se non quando i testimonj compariscono dinanzi al tribunale marittimo, ed è senza dubbio in quell' istante che la loro deposizione prende un carattere più solenne, e più autentico; ma i commissarj-relatori devono esigere egualmente questa promessa del pari che i capitani relatori (2), e ne risulta un vantaggio grande, come lo ho stabilito altrove.

Il commissario-relatore, gli accusati, e la par-

---

(1) Egli è bene di confrontare fra di loro questi diversi articoli della legge e del decreto imperiale. L'articolo 23, della legge dei 13 brumale anno 5, non è ripetuto nel decreto dei 12 novembre 1806.

(2) Vedi ciò che è stato detto (nella prima parte) al capitolo dei consigli di guerra, sopra l'esame dei testimonj.

te querelante se ve n'è una, possono produrre dei testimonj. Questi testimonj vengono tutti sentiti ed esaminati nello stesso modo, gli accusati hanno inoltre la facoltà di far sentire, senza preventiva citazione, le persone che si ritrovassero presenti nell' auditorio, e le di cui dichiarazioni fossero da essi invocate, tanto in appoggio ai rimproveri fatti ai testimonj a carico, quanto per istabilire dei fatti proprj a giustificare gli accusati (1).

Possono questi rimproverare i testimonj direttamente, o per l'organo dei loro consiglieri; possono fare delle osservazioni sopra la loro testimonianza, discuterla, analizzarla, ed invitare anche il presidente a proporre ai testimonj le questioni che credono convenienti; i testimonj sono tenuti a rispondere alle interpellazioni che loro vengono fatte dal presidente. I giudici, ed il commissario-relatore hanno egualmente il diritto di domandare delle spiegazioni ai testimonj, ma importa assai al buon' ordine delle udienze, che queste domande non sieno dirette, e vengano invece presentate dal presidente. Quest' ordine deve essere mantenuto severamente onde evitare la confusione e le lentezze nei dibattimenti (2).

La parte querelante, se ve n'è una, deve es-

(1) Vedi l'articolo 34, del decreto dei 12 novembre 1806 (*a*).

(2) Vedi l'articolo 30, del decreto imperiale dei 12 novembre 1806, e ciò che è stato detto sopra la direzione dei dibattimenti dinanzi ai consigli di guerra (*b*).

(*a*) Vedi parimenti l'articolo 40 del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei tribunali marittimi nel regno d'Italia.

(*b*) Vedi gli articoli 36, e 37, dello stesso decreto.

sere sentita dinanzi al tribunale, allorchè vi si presenta per farvi le sue osservazioni (1).

Quantunque risulti molto evidentemente dal decreto dei 12 novembre 1806, che debba il tribunale marittimo giudicare senza separarsi, poichè egli viene sciolto dopo d'aver pronunciato sopra l'oggetto di sua convocazione (2), il tribunale è però autorizzato ad impiegare molte sedute nell'esame, ed i dibattimenti, se così richiedono le circostanze (3). Dopo il riassunto dell'accusa e delle deposizioni che è obbligato a fare il commissario-relatore (4); e dopo le sue conclusioni per l'assoluzione, o condanna dell'accusato, e per l'applicazione della pena, conclusione che fa parte di sue attribuzioni, perchè egli esercita come si è veduto, le stesse funzioni che li procuratori generali presso le corti di giustizia criminale (5), l'accusato propone i suoi mezzi

(1) Vedi l'articolo 36, del decreto dei 12 novemb. 1806 (*a*).
(2) Vedi l'articolo 9 dello stesso decreto (*b*).
(3) Vedi l'articolo 32 ivi (*c*).
(4) Vedi l'articolo 32 ivi, la legge dei 13 brumale anno 5 non è così precisa sopra l'obbligo del capitano relatore; questa obbligazione non è però meno certa, come lo ho fatto osservare (*d*).
(5) Dinanzi ai consigli di guerra permanenti, il capitano relatore non parla della pena (*e*).

(*a*) Vedi l'articolo 42, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei tribunali marittimi nel regno d'Italia.
(*b*) Vedi l'articolo 6 dello stesso decreto.
(*c*) Vedi l'articolo 38 ivi.
(*d*) Vedi pure l'articolo 38 ivi.
(*e*) Il traduttore non crede proibito al relatore di parlare anche della pena; egli crede al contrario che allora quando quest'ultimo conclude per la dichiarazione di colpabilità, deve necessariamente domandare che l'enunciato colpevole venga punito colla pena applicata dalla legge a quel tal delitto.

di giustificazione, o di attenuazione, e li fa valere per mezzo del suo difensore; il commissario relatore può in seguito prendere di nuovo la parola; l'accusato e suo difensore hanno la stessa facoltà; ma le aringhe non possono essere prolungate più oltre di questa replica; e se dopo, che il commissario-relatore ha parlato dopo l'accusato, questi ha replicato; o fatto replicare, il relatore non ha più nulla da dire. Questo metodo è conforme al principio generalmente riconosciuto in materia criminale, che la parola deve sempre rimanere in ultimo agli accusati, od a quelli che sono incaricati della cura della loro difesa (1).

Allorchè la causa è sufficientemente istruita, e che i membri del tribunale, il commissario-relatore, la parte querelante, gli accusati, ed i loro difensori non hanno più osservazioni da fare, viene l'accusato ricondotto in prigione (2), ed i membri del tribunale opinano a porte chiuse. I voti vengono raccolti incominciando dal gra-

(1) Vedi l'articolo 370 del codice ordinario dei 3 brumale anno 4, e l'articolo 28 della legge dei 13 brumale anno 5 (*a*).
(2) Vedi l'art. 38, del decreto dei 12 novembre 1806 (*b*).

(*a*) Vedi l'articolo 39 del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei tribunali marittimi nel regno d'Italia. — A senso del dispaccio ministeriale di S. E. il gran giudice ministro della giustizia in data dell'anno 1810 n. 4711, i tribunali marittimi sono autorizzati a pronunciare, ove occorra, in punto di fatto, che non consta abbastanza della colpabilità dell'imputato. Può quindi anche il commissario-relatore nelle sue conclusioni ricercare che sia dichiarato che non consta abbastanza che l'accusato sia colpevole.

(*b*) Vedi l'articolo 44, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei tribunali marittimi nel regno d'Italia.

do inferiore; il presidente è l' ultimo a dare il suo (1).

Queste disposizioni sono ancora, come ben si può vedere, ricavate dalla legge dei 13 brumale anno 5; ma se il modo di raccogliere i voti, incominciando dal grado inferiore, è di una facile esecuzione, e non può presentare incertezza veruna dinanzi ai consigli di guerra permanenti i quali non sono composti che di militari, non era lo stesso dinanzi al tribunale marittimo, il quale nella sua composizione ammette dei magistrati dell' ordine giudiziario civile, e questa equivoca enunciazione ha dato motivo ad alcuni dubbj; è dunque abbisognato di provocarne l' interpretazione, e per fissarsi sopra il rango in cui siederebbero i giudici civili chiamati come membri del tribunale marittimo, e sopra quello in cui opinerebbero; la questione è sembrata delicata ed abbastanza importante per essere sottoposta alla decisione di S. M. I. e R.: essa fu decisa ai 22 agosto 1807, sopra rapporto del ministro della marina e delle colonie; ed ai 25 dello stesso mese, il ministro, conformemente alle intenzioni dell' imperatore, fece conoscere con una circolare diretta ai prefetti marittimi, che i giudici civili chiamati alla formazione dei tribunali marittimi siederebbero alla diritta del presidente, e che *dal canto della sua spada* verrebbero collocati i giudici appartenenti ai differenti corpi della marina (*b*).

---

(1) Vedi l'art. 39, del decreto dei 12 novembre 1806 (*a*).

(*a*) Vedi l' articolo 45 del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei tribunali marittimi nel regno d' Italia.

(*b*) Questa decisione non è stata ancora applicata ai tribunali marittimi del regno d' Italia.

Dietro questa decisione, i giudici attaccati alla marina devono opinare i primi; l'ordine da seguirsi fra di loro, è determinato dal grado; il più anziano in ciascun grado viene considerato come più elevato, e non dà il suo voto se non dopo quello o quelli del suo grado che sono meno anziani di lui; i giudici civili danno in seguito il loro parere, ed il presidente è l'ultimo ad opinare.

Le sentenze vengono pronunciate alla maggiorità dei voti, e siccome i tribunali marittimi giudicano in numero pari, così nel caso di disparità, il parere più mite e più favorevole all'accusato deve prevalere (1).

La sentenza viene estesa nella camera del consiglio; ella è sottoscritta da tutti i giudici, anche da quelli che sono stati di parere contrario a quello che ha prevalso. Le porte del pretorio del tribunale sono in seguito riaperte, e la sentenza viene pronunciata dal presidente in presenza dell' uditorio (2).

Il presidente ordina nello stesso tempo al commissario-relatore di fare le sue diligenze per assicurarne l'esecuzione (3); ma queste diligenze sono meno immediate e meno dirette, che in ma-

---

(1) Vedi l'articolo 40 del decreto dei 12 novembre 1806 (a).

(2) Vedi gli articoli 41, e 42, del decreto precitato, ed il capitolo dei consigli di guerra permanenti (parte prima) (b).

(3) Vedi l'articolo 43, dello stesso decreto 12 novembre 1806 (c).

(a) Vedi l'articolo 46, del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei tribunali marittimi nel regno d'Italia.

(b) Vedi gli articoli 47, e 48 dello stesso decreto.

(c) Vedi l'articolo 49 ivi.

teria militare. Si è veduto in fatti, che il capitano relatore è incaricato di leggere egli stesso la sentenza all' accusato in presenza della guardia radunata sotto l' armi, di avvertirlo, nel caso di condanna, della facoltà ch'egli ha di provvedersi in revisione, e della dilazione a lui concessa; di fare menzione espressa di questo avvertimento in calce della sentenza, e di recarsi presso l' ufficiale comandante della piazza per dargli comunicazione della sentenza allorchè viene confermata dal consiglio di revisione, o che ha acquistata la forza di cosa giudicata; e richiederlo ad ordinarne l' esecuzione (1); in materia marittima al contrario, egli e il cancelliere che deve, subito dopo pronunciata la sentenza, portarsi alla prigione per darne lettura all' accusato, e prevenirlo ch'egli può nelle ventiquattr'ore provvedersi in revisione; egli è desso che deve estendere processo verbale in calce della sentenza, della lettura che ne ha fatta e dell'avvertimento che ha dato; egli è infine che deve invigilare all' esecuzione, e formarne processo verbale (2).

Oltre a questi doveri imposti al cancelliere, onde prevenire la negligenza nel modo di proce-

(1) Vedi l' articolo 38 della leggé dei 13 brumale anno 5; e l'articolo 8 della legge dei 15 brumale anno 6.

(2) Vedi gli articoli 44, e 45, del decreto imperiale dei 12 novembre 1806 (a).

(a) Vedi gli articoli 50, e 51, del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei tribunali marittimi nel regno d' Italia. — presso i consigli di guerra militari, la sorveglianza dell' esecuzione delle sentenze, spetta al commissario imperiale (o regio). Vedi l'articolo 3 della legge dei 13 brumale anno 5.

dere, e la contravenzione alla legge, il decreto dei 12 novembre gli ordina di tenere un processo verbale esatto di ciascuna seduta del tribunale marittimo; questo processo verbale destinato a far constare se tutte le formalità prescritte per l'istruzione, i dibattimenti, e la sentenza, siano state osservate, o se siasi ommesso di uniformarvisi, esige tutte le cure, e richiama tutta l'attenzione del cancelliere; egli è per così dire la pietra di paragone della sentenza; egli deve servire ad apprezzarne la regolarità, la validità, ed a fissare l'opinione del consiglio di revisione allorchè l'affare viene a lui portato, e s'egli non riferisce con esattezza tutto ciò che è stato fatto, l'annullazione della procedura potrebbe essere pronunciata per ommissione di una formalità la quale sarebbe stata però adempita (1).

Il commissario-relatore è obbligato a rimettere nella cancelleria della marina, le pezze di tutte le procedure ch'egli ha istruite; esse vi sono conservate con le minute di tutte le sentenze pronunziate. Queste vengono inoltre consegnate in un registro il quale in fine di ciascun' anno deve essere depositato all'ufficio dell'inscrizione marittima (2); finalmente, delle copie certificate ed autentiche di tutte le sentenze marittime sono anche spedite esattamente e successivamente dal commissario-relatore al ministro della marina e

---

(1) Vedi l'artic. 37 del decreto dei 12 novembre 1806 (a).
(2) Vedi gli articoli 46, e 47, dello stesso decreto (b).

(a) Vedi l'articolo 43 del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei tribunali marittimi nel regno d'Italia.
(b) Vedi gl'articoli 52, e 53 dello stesso decreto.

delle colonie (1); si deve nello stesso tempo far conoscere al ministro, se le sentenze abbiano acquistata la forza di cosa giudicata, per difetto di ricorso in revisione, o se il consiglio di revisione abbia approvata od annullata la sentenza.

Il decreto dei 12 novembre 1806 non contiene disposizioni penali; egli rimanda per l'applicazione delle pene, ai titoli 2, e 3 della legge dei 20 settembre 1791, (sanzionata li 12 ottobre), relativa all'organizzazione delle corti marziali marittime, e nei casi di questa legge non preveduti, egli ordina di ricorrere alle leggi penali ordinarie (2). Giova di far osservare che la legge dei 12 ottobre 1791, prescriveva ella stessa (3) il ricorso ai decreti resi o da *rendersi* pei delitti delle truppe di terra, in tutti i casi militari che da essa non fossero preveduti, ed in quelli in cui le pene non fossero di natura ad essere eseguite in terra; ch'essa ordinava egualmente di giudicare, conformemente al codice penale dei va-

(1) Vedi gli articoli 41, e 48 del decreto dei 12 novembre 1806 (a).

(2) Vedi l'articolo 51, dello stesso decreto (b).

(3) Vedi l'articolo 2 del titolo 3, della legge dei 12 ottobre 1791.

(a) Vedi l'articolo 54, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei tribunali marittimi nel regno d'Italia.

(b) Ciò non viene ordinato dal decreto 8 settembre 1807, sull'istituz. dei tribunali marittimi nel regno d'Italia. Ma il ministro della guerra e marina, d'intelligenza col ministro della giustizia, ha con suo dispaccio dei 29 marzo 1809 n. 2234, autorizzati i tribunali marittimi a ricorrere alle leggi penali che erano in attività nel luogo ed all'epoca del commesso delitto, per tutti i casi non contemplati dal precitato decreto 8 settembre 1807.

scelli, i crimini, e delitti commessi nell' arsenale, che avesse ommesso di definire; ed infine, ch' essa autorizzava a supplire al di lei silenzio ed a quello del codice penale dei vascelli, con il codice generale dei delitti e delle pene (1). Fa d' uopo concludere dall' approssimazione di queste diverse disposizioni, che le pene possono variare in certi casi per lo stesso delitto, secondo che l' accusato è o nò imbarcato attualmente, o secondo anche ch' egli è o nò uomo di mare; che certe pene, come per esempio, le *gaschette*, la *cala*, non possono giammai essere inflitte ai cittadini non marinaj i quali venissero tradotti dinanzi al tribunale marittimo, e che si rende allora necessario di far uso della gran facoltà che si ha di supplire ad una legge con un' altra, e di applicare in conseguenza un' articolo del codice penale ordinario, o militare, il quale abbia preveduto e definito i delitti della specie sopra la quale si pronuncia (2).

(1) Vedi gli articoli 17, e 18, della legge dei 12 ottobre 1791, (*a*).

(2) Si crede di dover far conoscere che con decreto dei 14 marzo 1808, S. M. l' imperatore ha ordinato: „ che tutti i „ furti del valore dei 6 franchi, ed al di sopra, commessi „ negli arsenali marittimi da operaj coscritti, o soldati di „ artiglieria della marina, fossero giudicati e puniti confor- „ me-

(*a*) Nel regno d' Italia è stata data una disposizione affatto contraria, poichè l' articolo 164, del decreto 8 settembre 1807, relativo ai consigli di giustizia, ed a quelli di guerra marittimi, stabilisce che in tutti i casi non preveduti da tale decreto, si supplirà con le disposizioni comprese nel titolo 8 del decreto dell' istituzione dei tribunali marittimi; e che se non sono preveduti nel suddetto decreto, si supplirà a tenore delle leggi penali del regno.

Sezione II.

Della procedura in contumacia.

Il decreto di organizzazione dei tribunali marittimi, prevede ed autorizza la procedura in contumacia (1). Ma egli non vuole che vengano nominati agli accusati assenti dei curatori per rappresentarli come lo prescriveva la legge dei 12 ottobre 1791 (2), e deve la contumacia essere istruita secondo il titolo 9 del codice dej delitti e delle pene dei 3 brumale anno 4, al quale il decreto ordina di uniformarsi (*c*).

Rimandando a ciò che ho detto nella prima parte di quest' opera sopra le procedure in contumacia, io mi ristringo a quì ricordare che tutto ciò che deve esser fatto in materia militare, dal capitano relatore, per solennizzare la contumacia, è in materia marittima, della competenza del commissario-relatore.

Aggiungo soltanto che fa d' uopo guardarsi dal confondere i principj attuali sopra la procedura

---

,, memente all' articolo 15 della sezione 3, del titolo primo ,, del codice penale militare dei 12 maggio 1793 ,, (*a*).

(1) Vedi l' art. 49 del decreto dei 12 novembre 1806 (*b*).

(2) Vedi gli articoli 50, 51, 52, e 53, della legge dei 12 ottobre 1791.

(*a*) Questo fu esteso anche al regno d' Italia, soltanto col decreto di S. A. I. il principe vice-re in data dei 31 decembre 1811.

(*b*) Vedi l' articolo 60 del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei tribunali marittimi nel regno d' Italia.

(*c*) Il titolo 4, del decreto precitato stabilisce le forme che devono osservarsi per procedere contro i contumaci.

in contumacia con quelli che dirigevano l'antica procedura, ed anche colle formalità che aveva introdotte a questo riguardo la legge dei 12 ottobre 1791, e che non si devono più dare curatori agli accusati assenti, nè conceder loro dei difensori.

Io termino coll'invitare il lettore a riportarsi al capitolo dei consigli di guerra permanenti per l'istruzione generale delle procedure, per l'esame dei testimonj militari i quali non possono comparire personalmente, per quella dei testimonj rivestiti di pubbliche funzioni i quali non devono rimuoversi dal luogo di loro residenza per l'indicazione delle persone di cui la legge rigetta la testimonianza, per la tenuta e la polizia delle udienze, e la direzione dei dibattimenti, per la proposizione delle questioni che deve aver luogo conformemente alla legge dei 13 brumale anno 5, per la ricusa, la prescrizione, il modo di giudicare gl'individui i quali non parlano la stessa lingua che i giudici ed i testimonj, o fra di essi; per le formalità da adempirsi prima dell'esecuzione delle sentenze contro i membri della legione di onore i quali vengono condannati a delle pene afflittive od infamanti (a); per la condanna alle spese allorchè vi è luogo, ed infine per il modo di procedere in caso di distruzione, o di rapimento delle pezze di una procedura (b).

CA-

(a) Riguardo ai cavalieri della corona di ferro, i tribunali marittimi del regno d'Italia si attengono a quanto è prescritto dal decreto di S. A. I. il principe vice-re, in data dei 10 settembre 1807.

(b) Per tutti gli altri casi enunciati in quest'ultimo periodo, i tribunali marittimi del regno d'Italia si attengono a quanto viene prescritto dal codice di procedura penale dei 8 settembre 1807.

CAPITOLO II.

Della revisione delle sentenze pronunziate dai tribunali marittimi.

Sezione I.

Come, da chi, ed in qual termine può essere esercitato il ricorso in revisione.

Le sentenze pronunziate dai tribunali marittimi, di cui ho parlato, possono essere sottoposte alla revisione (1); il ricorso può essere esercitato dal commissario-relatore, e dall'accusato, tanto direttamente, che a suo nome per il ministero del suo difensore (2). Il termine accordato per appellarsi, è di ventiquattr' ore in tutti i casi, per il relatore, come per il condannato (3); que-

(1) Vedi l'art. 51 del decreto dei 12 novembre 1806 (*a*).
(2) Vedi l'articolo 53 dello stesso decreto (*b*).
(3) Riportandosi al capitolo dei consigli permanenti di revisione in materia militare (parte prima), si può vedere che esiste quì una differenza nel termine accordato al commissario-relatore; il capitano relatore (*c*), in materia militare, ha ancora ventiquattr' ore per appellarsi in revisione, dopo spirato il termine accordato al condannato.

(*a*) Vedi parimenti l'articolo 64 del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei tribunali marittimi nel regno d'Italia.
(*b*) Vedi pure l'articolo 66 dello stesso decreto.
(*c*) L'autore avrà voluto dire *il commissario-imperiale*, poichè egli rappresenta il pubblico ministero presso i consigli di guerra permanenti, e speciali.

sto termine incomincia a decorrere dopo l'istante della pronunzia della sentenza (1).

§ I. *Dei consigli marittimi di revisione, della loro composizione, e del modo con cui vengono convocati.*

Allorchè vi è stato ricorso in revisione, le pezze della procedura, il processo verbale delle sedute del tribunale, la minuta della sentenza, il processo verbale della lettura che ne è stata fatta all'accusato, e dell'avviso che egli è stato dato riguardo al ricorso in revisione, infine l'atto stesso che fa constare il ricorso, devono essere spediti dal commissario-relatore, od a sua diligenza, dal cancelliere, al prefetto marittimo od a quello che ne fa le veci, acciochè egli convochi il consiglio di revisione; e questa trasmissione deve aver luogo tosto che la dichiarazione di voler ricorrere è stata fatta alla cancelleria (2).

Il consiglio di revisione viene composto dal prefetto marittimo, dal capo militare, dal capo di

(1) Sembrerebbe dietro l'articolo 53, del decreto dei 12 novembre 1806, che le ventiquattr'ore decorressero dal momento in cui la sentenza è stata *pronunziata* all'udienza, conformemente all'articolo 42; e ciò potrebbe assolutamente essere inteso ed eseguito così, poichè il cancelliere deve trasferirsi alla prigione immediatamente dopo pronunziata la sentenza, per darne lettura all'accusato; non dimeno, siccome *all'istante di questa lettura*, egli ne estende processo verbale, egualmente che dell'avvertimento che dà all'accusato di avere *ventiquattr'ore* per produrre il ricorso, è cosa chiara che il termine di ventiquattr'ore comincia a decorrere per l'accusato, dal punto di questa lettura, poichè non è infatti che in quel momento che la sentenza è realmente ad esso *pronunziata*.

(2) Ciò risulta dagli articoli 43, 44, 45, e 46, del decreto dei 12 novembre 1806.

amministrazione, dal presidente del tribunale di prima istanza del circondario, e dal procuratore imperiale (o regio) presso questo tribunale. Il consiglio tiene le sue sedute nella prefettura marittima.

Ciascuno dei cinque funzionarj che concorrono a formarlo, viene, in caso di assenza, rimpiazzato da quello che chiamano le leggi per supplire alle sue funzioni. Se il consiglio di revisione viene formato in un porto dove non vi sia prefetto marittimo, la presidenza ne appartiene al capo del servizio della marina, e gli ufficiali militari e civili della marina, i più elevati in grado nel porto, siedono come giudici a questo consiglio; il presidente, ed il procurator imperiale (o regio) del circondario concorrono egualmente alla sua formazione (1).

Si vede che il consiglio marittimo di revisione non è, come il tribunale marittimo, composto ogni volta di nuovi soggetti, e ch'egli è al contrario permanente, poichè, salvi i casi d'impedimento, li stessi funzionarj ne sono i membri perpetui.

La disposizione del decreto dei 12 novembre 1806, il quale nomina come membro del consiglio di revisione il procuratore imperiale (o regio), non presenta alcuna difficoltà nei porti grandi dove esiste un commissario-relatore specialmen-

(1) Vedi l'articolo 65, titolo 7, del decreto dei 12 novembre 1806 (a).

(a) Vedi parimenti l'articolo 67, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei tribunali marittimi nel regno d'Italia.

te incaricato di fare l'istruzione dinanzi ai tribunali marittimi; ma nei porti secondarj, e di un' ordine inferiore, dove le funzioni di commissario-relatore devono essere adempite dal procuratore imperiale (o regio), ed in mancanza sua soltanto dal sostituto magistrato di sicurezza (1), il procuratore imperiale (o regio) è evidentemente impedito di sedere al consiglio di revisione per l' esame di una procedura ch' egli stesso ha istruita. Il magistrato di sicurezza non può allora rimpiazzare il procuratore imperiale (o regio), mentre il decreto non fa menzione di lui se non che per l'istruzione della procedura; convien dunque in quel caso, chiamare al consiglio di revisione, in sostituzione del procurator imperiale (o regio), quello che fa ordinariamente le sue veci allorchè egli è assente, od impedito, vale a dire uno dei giudici supplenti dello stesso tribunale, ed è questo il senso in cui deve il decreto essere inteso, e ricevere la sua esecuzione.

---

(1) Vedi l'articolo 63, del decreto 12 novembre 1806 (a).

(a) Questa sostituzione del magistrato di sicurezza non viene praticata nel regno d'Italia dove il sostituto del regio-procuratore, od un giudice, od un supplente in mancanza di questo, esercita le funzioni del regio procuratore. — Vedi l'articolo 84, del codice di procedura civile dei 17 giugno 1806 pel regno d'Italia, e l'articolo 119 del regolamento organico della giustizia civile e punitiva dei 13 giugno 1806, pello stesso regno.

§ II. *Attribuzioni dei consigli marittimi di revisione.*

Il consiglio di revisione, conformemente al decreto, non può annullare le procedure se non che per violazione delle forme prescritte, o per falsa applicazione delle leggi penali; egli è dunque sotto questi due rapporti solamente ch' egli può prendere conoscenza degli affari. L'esame del fatto è straniero affatto alle sue attribuzioni; ma ben si capisce, che il primo di questi due rapporti è molto esteso, e ch' egli comprende egualmente l'eccesso di potere, e l'irregolarità nell' istruzione, nell'esame dei testimonj, nella composizione del tribunale, nei dibattimenti, nella deliberazione, nella pronunzia della sentenza ec. ec., allorchè sia stata ommessa o violata una delle formalità prescritte dal decreto dei 12 novembre 1806, o dalle leggi.

L'incompetenza del tribunale, tanto in ragione della materia, che in ragione della qualità dell' accusato, l' incompetenza, il primo ed il più grande di tutti i vizj, è sopra tutto, un motivo di annullazione, e nessuno di questi mezzi deve sfuggire alla sagacità ed alla severità del consiglio.

Il consiglio di revisione deve pronunziare nelle ventiquattr' ore dalla rimessa che gli è stata fatta delle procedure; la sua decisione viene pronunziata alla maggiorità dei voti.

Se la sentenza sottoposta al consiglio è riconosciuta regolare, se il consiglio decide che le forme volute dalla legge sono state esattamente osservate, e che la pena applicata è conforme alle

sue disposizioni, egli appone la sua approvazione in calce della sentenza del tribunale marittimo; ciascuno dei membri del consiglio sottoscrive la decisione, e la sentenza deve essere rimandata dal prefetto di marina al commissario-relatore; acciò ch' egli la faccia eseguire nelle ventiquattro ore, come lo prescrive il decreto.

Se al contrario questo consiglio dichiara, che la sentenza del tribunale marittimo sia stata pronunziata illegalmente, perchè le forme non sieno state osservate nell' istruzione, nella formazione del tribunale, nei dibattimenti ec., o perchè la pena sia stata mal applicata, la sua decisione deve allora essere motivata. Essa annuncia per intiero il testo della legge sulla quale è riposta; essa indica le violazioni che danno motivo di annullare la procedura, e la decisione viene egualmente sottoscritta da ciascuno dei membri del consiglio, come nel caso di approvazione.

Questa decisione viene trasmessa dal prefetto marittimo al commissario-relatore presso il tribunale marittimo, il quale la fa depositare nella cancelleria della marina, e la fa inscrivere in margine della sentenza annullata. Ella deve egualmente essere comunicata, come anche la sentenza annullata, al nuovo tribunale marittimo che il prefetto è obbligato di convocare sull' istante, e che deve procedere senza ritardo al nuovo giudizio, come si è detto precedentemente al capitolo dei tribunali marittimi.

Le funzioni di commissario-relatore essendo permanenti come quelle di cancelliere, questi due funzionarj fanno parte del nuovo tribunale marittimo, il presidente ed i giudici del quale non possono esser presi fra gli ufficiali, ed i magi-

strati, o graduati che hanno avuto parte nella prima sentenza, e questa circostanza da luogo a pensare che le procedure marittime, in caso di annullazione per parte del consiglio di revisione, non devono essere incominciate di nuovo per intiero, come vien praticato per le procedure militari (1). Infatti, avendo ogni consiglio di guerra un capitano relatore particolare, è questo un motivo per incominciare di nuovo tutti gli atti della procedura; si conosce agevolmente che meglio è intesa una procedura istruita da se medesimo, e tutto ciò che vi è relativo, di quella che si conosce soltanto dalla lettura di un' istruzione fatta da un altro; ed è senza dubbio questa considerazione che ha determinato il legislatore ad ordinare che tutta l' informazione fosse incominciata di nuovo dal capitano-relatore del consiglio di guerra, incaricato dell' affare per causa soltanto dell' annullazione della prima sentenza. Quì non s' incontra il medesimo motivo, ed io non esito punto a stabilire che l' istruzione non deve mai essere incominciata di nuovo dal commissario relatore, il quale ha già istruito l' affare prima che fosse portato al primo tribunale marittimo, a meno che la decisione del consiglio di revisione non condanni questa istruzione in tutto, od in parte; e fuori del caso di una disposizione espressa, e contraria, io penso che l' effetto dell' annullazione deve essere solamente, in materia marittima, di far procedere a dei nuovi dibattimenti e ad un nuovo giudizio, e questa opinione si ritrova appoggiata sopra tutto dall' assolu-

(1) Vedi l'articolo 18, della legge dei 18 vendemmiale anno *6.*

to silenzio che osserva a questo riguardo il decreto dei 12 novembre 1806. So però benissimo che le leggi militari sono particolarmente destinate a supplire ai vacui delle leggi marittime, con le quali hanno, per loro natura, una maggior analogia; e ben lungi che il silenzio di queste sia in generale una ragione per fare soltanto quello che hanno indicato, io credo aver già dimostrato la necessità di ricorrere di frequente e per dei casi importanti, alle regole prescritte per l'istruzione militare; ma per l'oggetto di cui si tratta, si può asserire che non vi è luogo ad adottare ciò che si pratica dinanzi ai consigli di guerra, poichè le specie sono differenti, e che la composizione del nuovo tribunale marittimo che giudica dopo l'annullazione, è essenzialmente dissimile da quella del consiglio di guerra il quale giudica nella stessa ipotesi, a motivo del modo con cui il pubblico ministero viene esercitato in ciascuno di questi casi, e presso ciascuno di questi tribunali.

Il decreto dei 12 novembre 1806, non parla punto delle funzioni di relatore dinanzi al consiglio marittimo di revisione; ma al pari di ciò che si pratica nei consigli incaricati della revisione delle sentenze militari, queste funzioni devono essere adempite da uno dei giudici chiamati a formare il consiglio.

Si può egualmente ricorrere al capitolo dei consigli permanenti di revisione (parte prima) per le altre formalità che vi sono rammentate, e tutto quello che sia di pura forma può essere regolato conformemente alle leggi militari, se le leggi e regolamenti marittimi non dicono nulla, e non contengono disposizioni contrarie.

§ III. *Delle circostanze indipendenti dal ricorso in revisione, le quali possono sospendere l'esecuzione delle sentenze dei tribunali marittimi.*

Il ricorso in revisione, allorchè sia stato esercitato nel termine della legge, sospende, come si è veduto, l'esecuzione delle sentenze pronunziate dai tribunali marittimi; questa esecuzione può in oltre essere sospesa, come lo prevede espressamente il decreto dei 12 novembre 1806, da ordini emanati direttamente da S. M. I. e R. (1); ma conviene però osservare, che onde possa aver luogo la sospensione, gli ordini devono esser giunti al commissario-relatore prima dello spirar del termine fatale, al di là del quale il ricorso in revisione non può più essere esercitato, o prima che una decisione del consiglio di revisione, che confermi la sentenza di condanna, sia stata notificata al commissario-relatore presso il tribunale marittimo. Questa disposizione mal interpretata, aprirebbe la strada ad una quantità di abusi se si ritardasse l'esecuzione delle sentenze marittime sotto pretesto che il condannato avesse portato i suoi reclami ai piedi del trono; e poichè il ricorso in grazia non è tampoco sospensivo, a meno chè non sia stato dato un ordine speciale per soprassedere, o che la corte non raccomanda ella stessa il condannato alla clemenza del sovrano, a più forte ragione non si deve sospendere, in materia marittima, l'esecuzione delle condanne, allorchè non sono stati trasmessi ordini dell'impe-

(1) Vedi l'articolo 45, del decreto dei 12 novembre 1806.

ratore prima del momento in cui il commissario relatore non può più soprassedere senza compromettere la sua responsabilità.

§ IV. *Del modo di procedere nel caso di annullazione delle sentenze pronunziate dai tribunali marittimi.*

Il decreto autorizza il ricorso in revisione contro la sentenza che deve essere pronunziata dal nuovo tribunale marittimo, al quale è l'affare rimandato, allorchè la prima sentenza è stata annullata. Quando è stato esercitato il ricorso, si devono osservare allora le stesse formalità; e siccome il decreto non prescrive alcun cambiamento nell'organizzazione del consiglio di revisione, questo consiglio viene composto dalle medesime persone.

Non di meno, se il ricorso in revisione contro la nuova sentenza è fondato sopra li stessi mezzi che hanno già determinata l'annullazione della prima, la questione non può più essere agitata immediatamente davanti gli ufficiali e magistrati indicati dal decreto, per formarne il consiglio di revisione (1), l'affare deve allora essere sottoposto preventivamente all'esame del consiglio di stato. Sua Maestà pronunzia una decisione la quale viene partecipata al consiglio di revisione, e questo consiglio è obbligato ad uniformarvisi (2).

(1) Vedi la nota che si ritrova al seguito dell'articolo 58 del titolo 6, del decreto dei 12 novembre 1806.

(2) Vedi la stessa nota (a).

(a) Vedi inoltre l'articolo 71, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituz. dei tribunali marittimi nel regno d'Italia.

Sezione II.

Del ricorso in cassazione contro le sentenze dei tribunali marittimi.

Il ricorso in revisione e gli ordini dell'imperatore, essendo i soli due mezzi indicati dal decreto per sospendere l'esecuzione delle sentenze marittime, sembrerebbe che il ricorso in cassazione fosse interdetto implicitamente per tutti i casi; ma siccome questo ricorso è autorizzato da uno degli atti costituzionali dell'impero, per causa di *eccesso di poteri o d'incompetenza soltanto, allegata da un cittadino non militare* (o marinajo), *nè dalle leggi eguagliato ai militari* (od ai marinaj), io penso che il decreto non ha punto riportata la disposizione costituzionale; che può questo ricorso essere esercitato, ancora con le condizioni prescritte contro le sentenze dei tribunali marittimi, come può esserlo contro le sentenze dei consigli di guerra, e mi riferisco intieramente a ciò che ho detto sopra questa materia al capitolo dei consigli permanenti di revisione.

Aggiungo in appoggio di mia opinione sopra questo punto, che fra i motivi d'annullazione, il decreto dei 12 novembre non ha annunciato formalmente l'eccesso di potere e l'incompetenza; e quantunque non si possa formare alcun dubbio ragionevole sopra il diritto dei consigli di revisione di annullare in casi simili la sentenza, questo difetto di annunciazione porta naturalmente a credere che la conoscenza di questi due motivi di annullazione potrebbe continuare ad essere por-

tata alla corte di cassazione, se succedesse che venissero tradotti mal a proposito dinanzi ai tribunali di marina dei cittadini stranieri alla marina, e per delitti che la legge non ha sottoposti alla giurisdizione marittima.

Ma il ricorso in cassazione che la legge dei 18 termidoro anno 7 aveva generalmente autorizzato contro tutte le sentenze pronunziate dalle corti marziali marittime, e che una giurisprudenza ch'io considero come abusiva (1), aveva esteso alle sentenze pronunziate in contumacia, ammettendo i curatori, ed i loro difensori ad appellarsi a nome dell'assente condannato. Questo ricorso non può più essere esercitato, e si ritrova rimpiazzato oggidì dal ricorso in revisione, come le corti marziali sono state anch'esse rimpiazzate dai tribunali marittimi.

(1) Io ho sempre pensato che le sentenze delle corti marziali marittime, pronunziate in contumacia, non fossero soggette al ricorso in cassazione, se non per parte del pubblico ministero; la mia opinione a questo riguardo era fondata sopra i principj generali consacrati dalla legge dei 3 brumale anno 4; ma la corte di cassazione ha deciso il contrario, specialmente annullando col decreto dei 20 fruttidoro anno 13, una sentenza pronunziata contro un'individuo contumace, dalla corte marziale sedente in Brest; è vero che l'annullazione fu pronunziata per causa d'incompetenza ed eccesso di potere.

CAPITOLO III.

Dei tribunali marittimi speciali.

Sezione I.

Formazione e convocazione dei tribunali marittimi speciali nei porti grandi e nei porti di un' ordine inferiore.

Oltre i tribunali marittimi di cui ho indicate le attribuzioni e la competenza, il decreto dei 12 novembre 1806, ha stabilito dei tribunali marittimi *speciali* (1).

Il tribunale marittimo speciale non è composto che di cinque giudici; cioè, il prefetto marittimo che ne è il presidente, due capitani di vascello, o di fregata, un commissario, o sotto commissario, ed un ingegnere, o sott' ingegnere di marina: questi quattro giudici vengono nominati dal prefetto marittimo.

Il decreto non obbliga punto a seguire in questo caso, per la composizione del tribunale speciale, il turno di ruolo ed il rango di anzianità, come lo prescrive formalmente per i tribunali marittimi ordinarj; e se il prefetto marittimo crede convenevole di seguire quest' ordine il qua-

(1) Vedi il titolo 8, del decreto imperiale dei 12 novembre 1806 (*a*).

(*a*) Vedi parimenti l'articolo 80, del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei tribunali marittimi nel regno d'Italia.

le sembra infatti dover essere preferito, non è almeno un' obbligo per lui di attenervisi. Il commissario-relatore ed il cancelliere presso il tribunale marittimo ordinario, esercitano le stesse funzioni presso il tribunale marittimo speciale; così, nei porti grandi, queste funzioni vengono esercitate dagl' individui che S. M. l' imperatore ha nominati a queste cariche; e nei porti secondarj, il procurator imperiale (o regio), od in sua assenza il sostituto magistrato di sicurezza del circondario, esercita il ministero di relatore, ed un commesso della marina nominato dal capo del servizio, fa le funzioni di cancelliere (1).

Se la mancanza d' ufficiali e di amministratori della marina presenti nel porto, impedisce di formare il tribunale speciale, conformemente a quanto è prescritto, vi si deve supplire, chiamando secondo l' ordine del quadro, dei graduati del luogo dove siede il tribunale (2).

In caso di assenza del prefetto marittimo, il tribunale speciale viene convocato e presieduto da quello che interinalmente fa le sue veci. Nei porti dove non esiste un prefetto marittimo, la presidenza del tribunale, e la convocazione dei membri che lo devono formare appartengono al capo del servizio della marina (3).

---

(1) Vedi gli articoli 66, e 67, del decreto imperiale dei 12 novembre 1806 (*a*).

(2) Vedi l'articolo 67, dello stesso decreto (*b*).

(3) Vedi l'articolo 67 ivi (*c*).

(*a*) Vedi parimenti gli articoli 76, e 77, del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei tribunali marittimi nel regno d' Italia.

(*b*) Vedi l'articolo 5, dello stesso decreto.

(*c*) Vedi gli articoli 5, e 76 ivi.

§ I. *Competenza dei tribunali marittimi speciali.*

La competenza del tribunale marittimo speciale può essere stabilita tanto in ragione della materia che in ragione delle persone (1).

Se si tratta di delitti contro la polizia delle ciurme e dei bagni, d'infrazione alle ordinanze e regolamenti emanati su questa materia, il tribunale speciale è competente contro *tutti quelli* che se ne rendono colpevoli, qualunque siasi la loro qualità (2). Ma si crede difficile che questi delitti e queste contravvenzioni possano essere commesse da altre persone che dai forzati stessi, e dai preposti alla loro custodia, od almeno da individui attaccati alla marina; quindi, questa attribuzione generale, in quanto alla materia, è necessariamente ristretta ad un piccolo numero di persone.

Da un'altra parte, ogni qual volta dei forzati, o dei guarda-ciurme hanno commesso dei delitti, il tribunale marittimo speciale è competente per conoscerne, qualunque ne possa essere la natura, o la specie (3). Questi individui sono

---

(1) Vedi gli articoli 66, e 70, del decreto dei 12 novembre 1806 (*a*).

(2) Vedi l'articolo 66 dello stesso decreto (*b*).

(3) Vedi l'articolo 70, ivi (*c*).

(*a*) Vedi gli articoli 80, e 83, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei tribunali marittimi nel regno d'Italia.

(*b*) Vedi l'articolo 80, dello stesso decreto.

(*c*) Vedi l'articolo 80, ivi.

essenzialmente, ed esclusivamente sottoposti alla sua giurisdizione; ma questa competenza generale, la quale risulta dalla qualità delle persone, non può colpire alcun' individuo straniero al bagno. Il tribunale marittimo speciale non esercita autorità, in materia ordinaria, se non che contro i forzati, ed i guarda-ciurme (1), ma egli pronunzia sopra tutti i delitti (2); e tutto ciò che è prescritto dalle ordinanze e regolamenti relativi alla polizia ed alla giustizia dei bagni, deve continuare ad essere eseguito. Il decreto dei 12 novembre 1806, d'accordo su questo punto con le leggi precedenti, lo prescrive formalmente, ed i tribunali marittimi speciali, devono applicare ai delitti riconosciuti costanti, le pene determinate da queste ordinanze (3). I forzati, gl' individui impiegati alla loro custodia, ed al servizio dei bagni, sono quindi collocati fuori del diritto marittimo comune, per il modo di procedere contro di essi, e per le pene che incorrono; in fatti la conoscenza dei loro delitti appartiene ad un tribunale speciale. Questo tribunale giudica secondo un sistema penale particolare, e le sentenze che emanano da lui sono suscettibili di

(1) Vi è un'eccezione a questo principio per il fatto di fuga, come si vedrà più innanzi in questo capitolo. (Vedi l'articolo 71, e l'annotazione che vi si riferisce (*a*).

(2) Fa d'uopo rimarcare tutta via, che per i crimini attribuiti alle corti speciali, queste corti sono competenti anche riguardo ai forzati che se ne rendono colpevoli nel bagno.

(3) Vedi l'art. 69 del decreto dei 12 novembre 1807 (*b*).

(*a*) Vedi l'articolo 83, del decreto 8 settembre 1807 sull' istituzione dei tribunali marittimi nel regno d'Italia.

(*b*) Vedi l'articolo 80, dello stesso decreto.

di esecuzione al momento stesso in cui vengono pronunziate (1).

§ II. *Osservazioni sopra il delitto di fuga per parte dei forzati.*

Se la legislazione relativa ai forzati viene mantenuta generalmente dal decreto dei 12 novembre 1806 quale ella era prima di quest'epoca, fa d'uopo però di osservare che quel decreto contiene una innovazione; uno degli articoli (2) porta: „ che ogni forzato il quale verrà a fuggire, „ sarà condannato a ventiquattro anni di ferri; „ e s'egli fosse già stato condannato a questa „ pena, verrà posto per tre anni alla doppia ca„ tena „. E questo articolo solo ha fatto nascere bastanti difficoltà nell'esecuzione, ond'io creda utile di parlarne quì (3).

Risulta egli dal decreto che ogni forzato fuggito, ripreso dopo la sua fuga, debba essere condannato a ventiquattr'anni di ferri oltre al numero degli anni della stessa pena pronunziata contro di lui per uno o più delitti?

Il forzato fuggito deve egli essere condannato

(1) Vedi l'art. 68, del decreto dei 12 novembre 1806 (a).

(2) Vedi l'art. 69, dello stesso decreto (b).

(3) La legge dei 12 ottobre 1791, (art. 16, tit. 3) aveva ristretto a tre anni di ferri l'aumento di pena applicabile ai forzati a tempo in caso di fuga, ed a tre anni di doppia catena la pena applicabile ai forzati in vita.

(a) Vedi l'articolo 81, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei tribunali marittimi nel regno d'Italia.

(b) Vedi l'articolo 82, dello stesso decreto.

soltanto a ventiquattro anni di ferri, comprendendovi il numero d'anni a subire per la prima sua pena?

Nel caso in cui il forzato fuggito fosse stato condannato a ventiquattr'anni di ferri per delitti anteriori alla fuga, deve egli essere condannato ad altri ventiquattro anni di ferri, od a tre anni di doppia catena? Questa pena di tre anni di doppia catena deve ella essere unita ai ventiquattro anni, o farne parte?

Non deve la doppia catena essere riservata per il caso di seconda fuga, senza riguardo ai delitti anteriori all'ingresso nel bagno?

In fine non devonsi vedere nel decreto imperiale due disposizioni penali assolutamente distinte: la prima pronunziante la pena di ventiquattro anni di ferri contro ogni forzato che fugge dal bagno, qualunque siasi la pena alla quale è stato condannato prima di sua fuga; la seconda, che pronunzia la detenzione per tre anni alla doppia catena contro ogni forzato condannato a ventiquattro anni di ferri per una prima fuga, il quale fugge una seconda volta?

Tali sono le diverse interpretazioni di cui sembrava suscettibile il decreto dei 12 novembre 1806, e che erano state accolte da diversi funzionarj: questa diversità d'opinioni ha reso necessario il ricorso a S. M. l'imperatore; e sopra rapporto del ministro della marina e delle colonie, è stato riconosciuto dietro parere del consiglio di stato, approvato dall'imperatore li 2 giugno 1807, che l'ultimo modo d'interpretare ed eseguire il decreto era più naturale e più conforme all'intenzione del legislatore; ed ai 24 del susseguente luglio, il ministro della marina rinnovò, in virtù di que-

sto parere, le istruzioni ch' egli aveva date precedentemente a questo riguardo.

Così il forzato il quale fugge per la prima volta, deve sempre essere condannato a ventiquattro anni di ferri, oltre la pena già pronunziata contro di lui; e se dopo d' essere stato ripreso e condannato per fuga, egli fugge di nuovo, deve subire tre anni di doppia catena (a).

§ III. *Regole particolari sopra la prescrizione, allorchè si tratta della fuga dei forzati.*

Parlando del delitto di fuga per parte dei forzati, e del modo di punirli, io devo anche ricordare che i principj ordinarj sopra la prescrizione triennale non possono essere invocati da un forzato fuggito il quale non fosse ripreso se non che tre anni dopo la sua fuga. La fuga di un forzato costituisce in fatti uno stato permanente *d' infraganti*, che impedisce di decorrere alla prescrizione: il delitto non consiste solamente nella fuga, egli risiede sopra tutto nei risultati e nelle conseguenze; il crimine si prolunga e si perpetua; e per la stessa ragione che non si può prescrivere contro un delitto che si sta commettendo, così non si può acquistare la prescrizione nel tempo ch' egli viene continuato.

Fino a tanto che il forzato fuggito venga ripreso, egli rimane costantemente in ribellione alla legge, la quale gli ha inflitta una pena a cui egli si è sottratto; ed a qualunque epoca egli ven-

(a) Vedi la decisione del ministro della guerra e marina del regno d'Italia in data dei 15 giugno 1808 n. $\frac{16953}{17792}$

ga in seguito arrestato, egli deve non solo essere restituito al bagno, ma deve ancora essere tradotto dinanzi al tribunale marittimo speciale, e condannato per il fatto di fuga. Questo metodo, conforme all'interesse generale della società ed al voto della legge, i quali non permettono d'incoraggire, per così dire, la fuga dei forzati e la loro perseveranza in quello stato di ribellione, offerendo loro dei mezzi per assicurarsene l'impunità, questo metodo, dico, sarebbe abbastanza autorizzato dalle maggiori considerazioni che ho indicate, quand'anche non fosse d'altronde conforme ai principj i quali sottopongono i forzati ad un regime particolare, ad un regime di eccezione; ed è dopo di averne maturamente ponderato la giustizia ed i vantaggi, che il governo, e la corte di cassazione hanno prescritte queste regole ai tribunali marittimi.

Non di meno, se la severità della legge non permette di prescrivere contro il delitto di fuga, fino a tanto che il forzato fuggito non venga ripreso, la cosa è diversa allorchè ha avuto luogo l'arresto del forzato; il favore della prescrizione incomincia a decorrere dal giorno in cui il forzato è stato rimesso in potere della giustizia; e se, come è già successo in alcune circostanze, il forzato ripreso non venisse tradotto dinanzi al tribunale marittimo nei tre anni che seguono il di lui arresto, più non potrebbe questo tribunale procedere regolarmente contro al medesimo per causa del fatto di fuga. Questa distinzione è stata ammessa dalle stesse autorità le quali hanno fissati i principj sopra questa materia, e questa seconda regola è ella stessa suscettibile di eccezione nel caso in cui il forzato fuggito non aves-

se al momento del suo arresto dichiarato il suo vero nome, ed indicato il bagno da cui è fuggito.

In fatti, se col suo silenzio o per difetto di esattezza nelle sue dichiarazioni, egli sospendesse la sua restituzione al bagno, in vece di decorrere in suo favore dal giorno del nuovo suo arresto, le dilazioni decorrerebbero soltanto dal giorno di sua restituzione al bagno, ed egli rientrerebbe allora nella prima specie proposta (a).

§ IV. *Estensione della competenza dei tribunali marittimi speciali, risultante dalla fuga dei forzati.*

Il delitto di fuga per parte dei forzati, al quale si riferiscono le precedenti osservazioni, ha ancora questo di particolare, ed è: ch' egli estende la giurisdizione del tribunale marittimo speciale sopra altre persone, oltre i forzati ed i guarda-ciurme.

Si sa che questa classe d' individui è la sola che possa ordinariamente essere tradotta dinanzi al tribunale marittimo speciale, (mentre le infrazioni alle ordinanze e regolamenti concernenti la polizia delle ciurme, e dei bagni, ed i delitti che vi hanno rapporto, non possono essere commessi da altri che da essi, come lo ho già fatto

(a) Nel regno d' Italia, quando vi fosse luogo ad ammettere la prescrizione in favore dei forzati fuggitivi, converrebbe presentemente attenersi ai principj stabiliti per la prescrizione dall' articolo 80 dell' appendice al codice di procedura penale.

osservare), ogn' altra persona che vi fosse rimandata per fatti stranieri a questa polizia, avrebbe il diritto di declinare la competenza dei giudici marittimi speciali, quand'anche ella fosse complice dei forzati, o guarda-ciurme, o gli avesse per complici; non potrebbe il tribunale senza commettere un eccesso di potere, e senza violare le leggi, ritenere per quanto ad esso spetta la conoscenza dell' affare; egli dovrebbe anzi desisterne spontaneamente ancorchè non venisse allegata l' incompetenza: vi sarebbe allora una deroga necessaria al principio generale dell' indivisibilità delle procedure, ed i cittadini ordinarj dovrebbero essere rimandati dinanzi ai loro giudici naturali, quando che i forzati ed i guarda-ciurme sarebbero ritenuti al tribunale marittimo speciale.

Ma allorchè si tratta di una fuga di forzati, tutti i fautori ed i complici (1) sono come gli stessi forzati sottoposti alla giurisdizione del tribunale speciale marittimo; si procede contro di loro nella medesima forma, e sono giudicati conformemente alle ordinanze emanate precedentemente sopra le ciurme (2).

Ciò non ostante, allorchè i presenti fautori od i complici di una fuga, sono stranieri al dipartimento della marina, il tribunale marittimo spe-

---

(1) Vedi il titolo 3, della seconda parte del codice penale ordinario dei 6 ottobre 1791, sopra i caratteri della complicità (a).

(2) Vedi l' art. 71, del decreto dei 12 novembre 1806 (b).

(a) Vedi parimenti l' articolo 83, del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei tribunali marittimi nel regno d' Italia.

(b) Vedi pure l' articolo 83, dello stesso decreto.

ciale, il quale come si è veduto, non è composto abitualmente che di cinque membri, viene portato al numero di sette; due giudici del tribunale di prima istanza, od in mancanza loro, due supplenti o graduati secondo l'ordine del ruolo, vengono chiamati a prendervi seduta nello stesso modo che al tribunale marittimo ordinario. Ma il ricorso in revisione è sempre interdetto in questo caso, come lo è contro tutte le altre sentenze del tribunale marittimo speciale, e non ha luogo la modificazione che può ammettere il tribunale nelli soggetti di sua composizione, riservata unicamente per il giudizio delle procedure in cui sono compresi dei fautori o complici non addetti alla marina, allorchè questi individui, senza essere nè forzati nè guarda-ciurme, sono però addetti in un modo qualunque al dipartimento della marina (1).

Il tribunale marittimo speciale conosce dunque esclusivamente tutti i delitti commessi dai forzati, e dai guarda-ciurme, e la sua giurisdizione, eccettuato tuttavia allorchè si tratti di contravvenzione ai regolamenti sopra la polizia dei bagni, è ordinariamente ristretta a queste due classi d'individui; in caso solamente di fuga dei forzati, tutti quelli che possono averla favorita, diventano soggetti alla sua giurisdizione.

---

(1) Vedi l'annotazione al seguito dell'articolo 71, del decreto dei 12 novembre 1806 (a).

(a) Vedi parimenti l'articolo 83, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei tribunali marittimi nel regno d'Italia; ed il decreto di S. A. I. il principe vice-re, in data dei 5 settembre 1809, relativo alle pene da applicarsi ai fautori, o complici della fuga dei forzati, estranei al dipartimento del-

SEZIONE II.

Disposizioni generali sopra l' istruzione, i dibattimenti, e la competenza comuni ai tribunali speciali; regola particolare per l' esecuzione.

Devonsi ricercare nel capitolo che tratta dei tribunali marittimi ordinarj le regole alle quali

---

della marina. — Segue il tenore di questo decreto il quale non è stato inserito nel bollettino delle leggi.

Estratto dagli originali della Segretaria di stato.

Vienna li 5 settembre 1809.

REGNO D'ITALIA.

NAPOLEONE I. ec. ec. ec.
EUGENIO NAPOLEONE ec. ec.

In virtù dell'autorità delegatagli da S. M. I. e R.

Considerando che il decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei tribunali marittimi, niuna pena stabilisce al titolo 8, contro i fautori, o complici dell'evasione dei forzati, quando essi fautori o complici sono estranei al dipartimento della marina.

DECRETA

Il tribunale marittimo speciale è autorizzato ad applicare, nel caso che sieno estranei alla marina i fautori o complici dell' evasione dei forzati, le pene che il citato decreto 8 settembre 1807 infligge agli articoli 104, 107, e 108, contro i guarda-ciurme per cotesto delitto.

Il ministro della guerra e marina è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

firmato - EUGENIO NAPOLEONE
pel vice-re - *Il consigliere segretario di stato*
sottoscritto - L. VACCARI.

conviene uniformarsi per l'istruzione, la tenuta e la polizia delle udienze, la direzione dei dibattimenti, la deliberazione, la pronunzia della sentenza, ed i rispettivi doveri che hanno da adempire il presidente, i giudici, il commissario-relatore, ed il cancelliere in materia speciale, sono assolutamente gli stessi che in materia ordinaria; l'esecuzione viene assicurata e provata con gli stessi mezzi, e vengono adempite a questo riguardo le medesime formalità, salvi i termini relativi alla revisione, i quali in materia speciale, non devono punto essere osservati come in materia ordinaria, poichè il ricorso non può essere ammesso nè esercitato contro le decisioni dei tribunali marittimi speciali; e queste decisioni devono in conseguenza essere eseguite nelle ventiquattr'ore.

CAPITOLO IV.

Dei consigli di guerra marittimi permanenti (a).

Sezione unica.

§ I. *Del modo con cui i consigli vengono convocati, da chi, e come sono scelti i membri.*

Esistono in ciascuno dei gran circondarj marittimi, dei consigli di guerra permanenti per il giudizio dei delitti commessi dagl' individui facenti parte delle truppe della marina.

Questi consigli sono creati in virtù delle leggi dei 13 brumale anno 5, e 18 vendemmiale anno 6, le quali vengono considerate come comuni alle truppe della marina; eglino sono composti, dietro le disposizioni di queste leggi, di ufficiali, e sott'ufficiali delle truppe della marina, scelti nei gradi corrispondenti a quelli che sono determinati per l'armata di terra.

Il prefetto marittimo è a questo riguardo, investito degli stessi poteri che il generale comandante le divisioni ordinarie, per la convocazione dei consigli di guerra permanenti, e la nomina dei membri che devono farne parte.

Il relatore viene scelto nello stesso modo che

(a) Nel regno d'Italia sono i consigli di guerra permanenti di divisione che fanno conoscenza dei delitti commessi dalle truppe della real marina, eccettuato quello di diserzione che viene giudicato da un consiglio di guerra speciale, in virtù del decreto 4 aprile 1809.

i giudici; ed il cancelliere viene egualmente scelto dal relatore.

§ II. *Modo di procedere, dibattimenti, sentenza, esecuzione.*

I consigli di guerra marittimi permanenti procedono, istruiscono, e giudicano come i consigli di guerra permanenti dell'armata di terra; l'esecuzione delle loro sentenze viene assicurata nello stesso modo allorchè hanno un carattere definitivo: quindi, tutto quello che è stato detto a questo riguardo nella prima parte di questa opera, viene applicato alle loro operazioni (1).

(1) Vedi la legge dei 13 brumale anno 5, e le leggi relative alla procedura militare. Vedi egualmente il capitolo dei consigli di guerra permanenti pag. 138 e seguenti, nella prima parte.

CAPITOLO V.

Dei consiglj marittimi permanenti in revisione.

Sezione unica.

§ I. *Della nomina e della convocazione dei membri dei consigli di revisione.*

Le sentenze pronunziate dai consigli di guerra marittimi permanenti, possono essere sottoposte alla revisione colle stesse dilazioni e nelle medesime forme che quelle dell' armata di terra.

Il prefetto marittimo nomina i membri dei consigli di revisione, nel modo stesso che vengono nominati li membri dei consigli di guerra.

§ II. *Modo di procedere dinanzi ai consigli di revisione, sentenza, esecuzione.*

Tutte le regole prescritte dalle leggi ed atti del governo pei consigli permanenti di revisione dell' armata di terra, e che sono richiamate nella prima parte di questo trattato, sono egualmente obbligatorie pei consigli marittimi permanenti di revisione. Allorchè le sentenze pronunziate da un consiglio di guerra marittimo permanente di un circondario marittimo vengono annullate dal consiglio di revisione, gl' accusati e le pezze delle procedure sono rimandati davanti ad un'altro consiglio di guerra marittimo permanente onde vi sia proceduto ad un nuovo giudizio (1).

---

(1) Vedi (parte prima), il capitolo dei consigli di revisione pag. 140 e seguenti.

CAPITOLO VI.

Dell' amministrazione della giustizia a bordo dei vascelli.

La giustizia è amministrativa a bordo dei vascelli dai consigli di giustizia e dai consigli di guerra, secondo le circostanze, conformemente a ciò che è prescritto dal decreto imperiale dei 22 luglio 1806, il quale in certe parti rinnova, ed in altre rimpiazza la legge dei 22 agosto 1790 conosciuta sotto il nome di *codice penale dei vascelli* (1).

Indipendentemente dai consigli di giustizia e dai consigli di guerra i quali, a bordo dei vascelli sono incaricati della repressione dei delitti, e di cui svilupperò quanto prima le rispettive attribuzioni, il decreto dei 22 luglio 1806 contiene egualmente delle disposizioni di polizia e di disciplina, e ne regola l'applicazione (2). I capitani comandanti i vascelli o le fregate, sono autorizzati a pronunziare queste pene, eglino esercitano questa specie di giurisdizione sotto l'autorità del comandante dell' armata navale, della squadra, o della divisione a cui appartengo-

(1) Vedi il titolo 3 del decreto dei 22 luglio 1806 (*a*).
(2) Vedi i titoli 1, e 2, dello stesso decreto (*b*).

(*a*) Vedi parimenti i titoli 2, e 3, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi pel regno d'Italia.
(*b*) Vedi i titoli 2, e 4, dello stesso decreto.

no (1). Gli ufficiali comandanti il quarto, o la guardia, durante il loro servizio, ed i comandanti della guarnigione dei bastimenti sono egualmente rivestiti del diritto di applicare le pene di disciplina con l'obbligo di renderne conto al comandante del bastimento il quale può solo fissarne la durata (2): le pene di disciplina sono determinate dalla legge dei 22 agosto 1790 (3); alla quale il nuovo decreto indica di ricorrere (4); ma siccome queste pene non sono nè afflittive, ne infamanti, e ch' esse non sono d'altronde applicate da un tribunale, nè con apparato giudiziario, non entra nel mio soggetto di parlarne con dettaglio, poichè mi limito a trattare del modo di procedere dinanzi ai diversi tribunali militari e marittimi.

(1) Vedi gli art. 16, 17, 18, e 20, del titolo 2, del decreto dei 22 luglio 1806 (a).

(2) Vedi gli articoli 18, e 19, dello stesso decreto (b).

(3) Vedi gl'articoli 1, 3, e 4, del titolo 2, della legge dei 22 agosto 1790 (c).

(4) Vedi gli articoli 18, e 19, del decreto dei 22 luglio 1806 (d).

(a) Vedi gl'articoli 16, 17, 18, 19, e 20, del titolo 2, del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi nel regno d'Italia.

(b) Vedi gli articoli 18, e 19, dello stesso decreto.

(c) Vedi il titolo 4, sezione prima, ivi.

(d) Vedi gli articoli 78, 79, 80, e 81, titolo 4, sezione prima ivi.

Sezione I.

Dei consigli di marina.

Tutto ciò che riguarda i consigli di marina è egualmente straniero a quest' opera. In fatti, questi consigli di cui il decreto dei 22 luglio 1806 consacra l'esistenza (1), non hanno a propriamente parlare il carattere di tribunale: eglino non pronunziano sentenze; non applicano pene; sono incaricati soltanto dal sovrano di esaminare, allorch' egli lo crede conveniente, la condotta dei suoi ufficiali generali di mare, dei suoi capitani di vascello, e degli altri ufficiali ch' egli ha incaricati del comando delle armate, squadre, divisioni, o bastimenti particolari; di verificare se abbiano esattamente e fedelmente adempito le loro missioni; se abbiano dilapidati i fondi dello stato, od abusato del potere di vita e di morte che loro accorda la legge in certi casi sopra gl' individui che formano i loro equipaggi (2).

Questi consigli rendono un conto dettagliato, e motivato del risultato del loro esame; vi aggiungono il loro parere, ed il tutto viene sotto-

(1) Vedi il tit. primo, del decreto dei 22 luglio 1806 (*a*).
(2) Vedi l'articolo 12 del titolo 2, del decreto dei 12 novembre 1806, ed il capitolo dei tribunali marittimi (*b*).

(*a*) Vedi il titolo primo, del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi nel regno d' Italia.
(*b*) Vedi l'articolo 10, titolo primo, dello stesso decreto.

posto per mezzo del ministro della marina alla decisione di S. M. che da degli ordini ulteriori (1).

Questi consigli di marina sono dunque vere commissioni amministrative rivestite senza dubbio momentaneamente di un gran potere morale, poichè esse rischiarano la religione del sovrano, e fissano in qualche modo la sua benevolenza, o la sua riprensione verso dei funzionarj militari che furono onorati di sua confidenza, e vengono minacciati di perderla se ne hanno abusato per un solo istante; ma essi non hanno alcuna specie di azione repressiva, e non appartengono all' ordine giudiziario (2); io non ho dunque da parlare di questi consigli di marina, di cui le attribuzioni speciali, e le funzioni momentanee sono tutte amministrative, i quali sono composti in un modo differente, secondo la qualità delle persone e la natura delle materie presentate al loro esame (3), e passo subito alla competenza dei

(1) Vedi gli articoli 13. 14, e 15, del titolo primo del decreto dei 12 novembre 1806 (a).

(2) Rammento quì, che secondo l'articolo 101, del senato consulto dei 28 fiorile anno 12, l'alta corte imperiale può far conoscenza delle prevaricazioni ed abusi di potere commessi dai capitani generali delle colonie; dai comandanti degli stabilimenti francesi fuori del continente, e dai generali di terra o di mare, come ancora del fatto di disubbidienza, allorchè contravvengono alle loro istruzioni.

(3) Vedi gli articoli 2, 3, e 4, del decreto dei 12 novembre 1806 (b).

(a) Vedi l' articolo 13, del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi nel regno d' Italia.

(b) Vedi parimenti gli articoli 2, 3, e 4, del titolo primo, dello stesso decreto.

dei tribunali incaricati di reprimere i delitti commessi a bordo dei vascelli dello stato.

Sezione II.

Dei consigli di giustizia.

Ho detto più innanzi che la giustizia repressiva a bordo dei vascelli dello stato, viene resa dai consigli di giustizia e dai consigli di guerra; subito che i marinaj sono in mare e durante il tempo che vi rimangono, eglino sono soggetti a questi tribunali pei delitti di cui si rendono colpevoli. I tribunali marittimi dei quali si è trattato precedentemente; non sono, come si è veduto, incaricati di pronunciare sopra i delitti commessi nei porti, ed arsenali da individui facenti parte degli equipaggi, se non prima che i bastimenti vengano posti in rada, o dopo il loro disarmamento (1).

L'attribuzione che fa il decreto dei 22 luglio 1806 a due specie di tribunali, del diritto di pronunciare delle sentenze criminali pei delitti commessi a bordo è conforme alla legge 22 agosto 1790, la quale già stabiliva la medesima separazione di poteri fra il consiglio di giustizia, ed il consiglio marziale indicato oggidì sotto il nome di consiglio di guerra.

(1) Vedi l'articolo 12, del titolo 2, del decreto dei 12 novembre 1806, ed il capitolo dei tribunali marittimi (a).

(a) Vedi parimenti l'articolo 15, titolo 2, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei tribunali marittimi nel regno d'Italia.

§ I. *Del modo di formare e di convocare i consigli di giustizia.*

Il consiglio di giustizia deve esser composto di cinque ufficiali compresovi il presidente (1). Questo consiglio viene sempre presieduto dal capitano del vascello o bastimento su cui è imbarcato l'accusato (2); gli altri membri sono presi, per quanto sia possibile, fra gli ufficiali imbarcati sul suo bordo (3); l'agente contabile del bastimento fa le funzioni di cancelliere. Se il capitano del bastimento è comandante superiore, egli può convocare e radunare il consiglio di giustizia senza preventiva autorizzazione; nel caso contrario, egli è obbligato a prendere gli ordini dell'ufficiale che comanda in capo sia in rada, sia in mare (4).

§ II. *Competenza dei consigli di giustizia.*

Tutti gl' individui imbarcati a bordo di un bastimento sono giudicati dal consiglio di giustizia

---

(1) Vedi l'articolo 23, titolo 3, sezione prima, del decreto del 22 luglio 1806 (*a*).
(2) Vedi l'articolo 22, dello stesso decreto, titolo 3 sezione prima (*b*).
(3) Vedi l'articolo 23, titolo 3, sezione prima ivi (*c*).
(4) Vedi l'articolo 28 ivi (*d*).

(*a*) Vedi pure l'articolo 24, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei consigli di marina, di giustizia, o di guerra marittimi nel regno d'Italia.
(*b*) Vedi l'articolo 23, dello stesso decreto.
(*c*) Vedi l'articolo 24, ivi.
(*d*) Vedi l'articolo 29, ivi.

pei delitti di sua competenza. Il decreto dei 22 luglio 1806 non indica come sottoposti alla giurisdizione del consiglio di giustizia se non che i delitti i quali importano la pena della cala o delle gaschette (1), ma siccome questo decreto, parlando delle pene di disciplina, non ha estesi a questo riguardo i poteri degli ufficiali; che secondo la legge dei 22 agosto 1790 (2), la pena dei colpi di corda all'argano di prora, quella della prigione, e dei ferri sul ponte durante più di tre giorni, e quella della riduzione di grado o di soldo quantunque meno gravi della cala o delle gaschette non potevano però essere applicate se non che da una sentenza del consiglio di giustizia; che il nuovo decreto, salva la soppressione del giury marittimo, ha mantenuta presso a poco l'antica forma dei consigli di giustizia (3); ed in fine, che i consigli di guerra sostituiti ai consigli marziali e superiori, come essi ai consigli di giustizia nell'estensione della loro competenza, non possono far conoscenza dei delitti suscettibili d'importare delle pene meno gravi di quelle che i consigli di giustizia hanno il diritto di applicare; non si deve concludere dai termini del decreto dei 22 luglio 1806, che i consigli di giustizia non possano applicare che la cala e

(1) Vedi l'articolo 21 del decreto dei 22 luglio 1806 (*a*).
(2) Vedi l'articolo 5, titolo 2, della legge dei 22 agosto 1790.
(3) Vedi il titolo primo della legge stessa (*b*).

(*a*) Vedi l'articolo 22, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi pel regno d'Italia.
(*b*) Vedi pure l'articolo 22, dello stesso decreto.

le gaschette, ma soltanto, che non possono pronunciare pena più grave; e se questa disposizione è limitativa della loro competenza in questo senso, ch' essa non possa estendersi al di là, è da considerarsi per altro che non è loro interdetto di giudicare i delitti che fossero soltanto suscettibili della pena dei colpi di corda all' argano, dei ferri, della prigione, o della riduzione di grado o di soldo, e che gli autori di questi delitti devono continuare ad essere sottoposti alla loro giurisdizione.

§ III. *Modo di procedere dinanzi ai consigli di giustizia.*

Il consiglio di giustizia in mare tiene le sue sedute sopra il ponte; nei porti egli può riunirsi a bordo dell' ammiraglio (1), od in un luogo che viene indicato dal prefetto marittimo (2): le sue sedute sono pubbliche.

La procedura davanti al consiglio di giustizia è necessariamente del tutto sommaria; ciò risulta e dalla natura delle attribuzioni di questo consiglio, e dal teatro di sua giurisdizione la quale viene esercitata a bordo, in rada, od in pieno mare. Il decreto dei 22 luglio 1806, non indica specie

(1) Vedi l' articolo 12, titolo primo, della legge dei 22 agosto 1790.

(2) Vedi gli articoli 23, e 24, del decreto dei 12 novembre 1806 (a).

(a) Nel regno d' Italia, questo locale viene indicato dal commissario generale di marina.

alcuna di formalità (1); egli si limita a dire che l'affare sarà istruito vocalmente (2); ma siccome si deve sempre far constare l'esistenza di un delitto da un processo verbale allorchè fia possibile; che i tribunali competenti non possono formarne conoscenza, quando non sia stata loro presentata una querela, e che le operazioni di un tribunale suppongono necessariamente una procedura, una istruzione, infine delle formalità qualunque; in questo silenzio della nuova legislazione, si rende indispensabile di ricorrere alle regole ordinarie, e specialmente alla legge dei 22 agosto 1790, la quale aveva stabilito dei consigli di giustizia, e fissato il modo di procedere avanti ad essi, e di cui si devono considerare come in vigore, riguardo a ciò, tutte le disposizioni che non sono esplicitamente od implicitamente abrogate dal decreto imperiale. E' dunque necessario che, conformemente a questa legge, allorchè qualche persona dell'equipaggio è accusata di un delitto che sorte dalla linea delle mancanze di disciplina, ed è di natura ad essere portato al consiglio di giustizia, fa d'uopo, dico, che l'ufficiale comandante il quarto o la guardia ne estenda la querela in iscritto, a meno che la parte querelante se ve n'è una, non l'abbia ella stessa estesa, e ch'egli rimetta questa que-

(1) Vedi la sezione prima, del titolo 3, del decreto dei 22 luglio 1806 (*a*).
(2) Vedi l'articolo 24, dello stesso decreto (*b*).

(*a*) Vedi parimenti il titolo 3, della sezione prima, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi nel regno d'Italia.
(*b*) Vedi l'articolo 25, dello stesso decreto.

tela al comandante. Questi dà gli ordini acciocchè sia fatta l'istruzione (1); secondo ch'egli è o nò, ufficiale superiore, egli convoca un consiglio di giustizia, o rende conto dei fatti, come hò detto, all'ufficiale che comanda in capo; e siccome non esiste relatore indipendentemente dai membri del consiglio presso quello di giustizia, queste funzioni devòno essere esercitate da uno dei giudici. La legge dei 22 agosto 1790 indicava specialmente a tal effetto l'ufficiale più elevato in grado dopo il presidente del consiglio (2); ma non è indispensabile di attenersi rigorosamente a quest'ordine, poichè non è prescritto dal nuovo decreto; e siccome il comandante del bastimento è egli stesso il presidente del consiglio di giustizia, differentemente di ciò che si praticava altre volte, egli può e deve anche indicare fra gli ufficiali chiamati per formare il consiglio di giustizia, quello ch'egli crede più atto al ministero di relatore.

§ IV. *Seduta dei consigli di giustizia, dibattimenti, sentenza, esecuzione.*

La polizia delle sedute del consiglio di giustizia, l'interrogatorio degli accusati, i quali devono essere assistiti dai loro difensori, l'esame verbale dei testimonj ed il modo di raccogliere i voti vengono regolati come dinanzi ai tribunali marittimi di cui ho parlato, e come dinanzi ai

(1) Vedi gli articoli 7, e 8, titolo primo, della legge dei 22 agosto 1790.
(2) Vedi l'articolo 6, del titolo primo, della stessa legge.

consigli di guerra marittimi dei quali ben presto si tratterà (1).

La deliberazione si forma a pluralità di vòti (2); vale a dire, che se si riuniscono tre voti contro l'accusato, egli deve essere condannato; e ch'egli viene assolto se tre giudici opinano in suo favore.

I voti sono sempre raccolti incominciando dal grado inferiore e dal meno anziano in ciascun grado, ed il presidente deve votare per ultimo; è questa una regola generale che non ammette eccezione dinanzi ai tribunali militari e marittimi, e da cui non sarebbe permesso di allontanarsi che in virtù di una disposizione legislativa che l'avesse modificata espressamente. La deliberazione deve formarsi egualmente fuori dalla presenza degli astanti. La sentenza viene subito estesa dal cancelliere; i nomi, cognomi, età, e professione degli accusati, la natura e le circostanze del delitto vi sono specificate con esattezza; la pena applicata, se vi è luogo a condanna, vi è enunciata; ed oltre alle regole generali che devono essere osservate per l'estesa della sentenza, vi si deve far menzione del numero dei voti che hanno concorso a pronunciarla (3).

(1) Vedi più innanzi il capitolo relativo ai consigli di guerra marittimi.

(2) Vedi l'articolo 24, titolo 3, sezione prima del decreto dei 22 luglio 1806 (a).

(3) Vedi l'articolo 25, titolo 3, sezione prima, dello stesso decreto (b).

(a) Vedi parimenti l'articolo 25, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi nel regno d'Italia.

(b) Vedi l'articolo 26, dello stesso decreto.

La minuta della sentenza viene sottoscritta da tutti i membri del consiglio di giustizia, qualunque sia stato il loro parere (1); Quanto alla esecuzione, essa viene ordinata direttamente dal capitanò del bastimento, presidente del consiglio di giustizia, s'egli lo ha convocato, vale a dire, s'egli è comandante superiore; e questo ufficiale scrive questa formula in calce della sentenza: *Sia eseguita secondo sua forma e tenore* (2): Se il capitano del bastimento non è comandante superiore, egli deve prendere, riguardo all'esecuzione, gli ordini dal ufficiale che comanda in capo sia in rada, sia in mare (3), come gli ha presi per la convocazione e la tenuta del consiglio di giustizia.

L'esecuzione deve essere assicurata dal relatore, e sorvegliata dal cancelliere. Il decreto si spiega formalmente a questo riguardo, incaricando il cancelliere di dare lettura della sentenza all'accusato sopra il ponte, in presenza dell'equipaggio e della guardia radunata sotto l'armi (4); e per seguito di questa operazione, quanto per una conseguenza necessaria di ciò che si pratica dinanzi ai tribunali e consigli di guerra ma-

(1) Vedi l'articolo 26 del decreto dei 22 luglio 1806 (*a*).
(2) Vedi gli articoli 27, e 28 dello stesso decreto (*b*).
(3) Vedi l'articolo 28 ivi (*c*).
(4) Vedi l'articolo 29, titolo 3, sezione prima ivi (*d*).

(*a*) Vedi l'articolo 27, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi nel regno d'Italia.
(*b*) Vedi l'articolo 28, dello stesso decreto.
(*c*) Vedi l'articolo 29, ivi.
(*d*) Vedi parimenti l'articolo 30 ivi.

rittimi, il cancelliere è obbligato a fare tutte le ulteriori operazioni, particolarmente a estendere il processo verbale dell'esecuzione della sentenza (1).

§. V. *Attribuzioni particolari dei capitani di bastimenti,*

Se le decisioni del consiglio di giustizia non possono essere sottoposte all'esame di alcun tribunale superiore, esse sono però suscettibili di essere modificate dal capitano del bastimento presidente del consiglio. Il nuovo decreto imperiale ha rinnovata questa disposizione della legge dei 22 agosto 1790 (2), la quale conferiva a quest' ufficiale il diritto di commutare, secondo le circostanze, la pena pronunciata dal consiglio di giustizia in una più leggiera di un grado solamente; ed allorch' egli fa uso di questa facoltà, in vece di scrivere in calce della sentenza la formula precedente indicata per l'esecuzione pura e semplice, egli manifesta la sua volontà con l'enunciazione di questa formula: *Sia commutata la pena portata nella presente, in quella di..... conformemente all' articolo 24 del decreto imperiale dei 22 luglio 1806* (3).

---

(1) Vedi cio che è prescritto al capitolo dei tribunali marittimi.

(2) Vedi l'art. 16, titolo primo della legge dei 22 agosto 1790 (a).

(3) Vedi gli articoli 24, e 27, dello stesso decreto (b).

(a) Vedi l'articolo 25, titolo 3, sezione prima, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei consigli marina, di giustizia, e di guerra marittimi nel regno d'Italia.

(b) Vedi l'articolo 28, titolo 3, sezione prima, dello stesso decreto.

Le sentenze pronunciate dai consigli di giustizia devono essere inserite sopra un registro particolare che a tal effetto è tenuto a bordo di ciascun bastimento (1); Esse sono in oltre firmate da ciascuno dei membri che hanno avuta parte alla formazione del consiglio di giustizia (2); Questo registro allorchè il bastimento è disarmato, deve essere depositato all' ufficio delle classi del porto dove si rientra; delle copie autentiche firmate dal presidente (il capitano) e dal cancelliere (l' agente contabile), devono egualmente essere spedite al ministro della marina: lo stesso vien praticato nei tribunali ed i consigli di guerra maritimi; e sebbene non sia questa spedizione ordinata dal decreto imperiale allorchè tratta dei consigli di giustizia, devesi adempire la medesima formalità perchè gli stessi motivi di utilità, e di necessità ne raccomandano l' esecuzione.

§ VI. *Osservazioni generali*.

Parlando della competenza dei consigli di giustizia, ho detto che questi tribunali non possono applicare pene più forti di quelle della cala, e delle gaschette; ciò non ostante, siccome può succedere che degli accusati tradotti dinanzi

(1) Vedi l' articolo 30 del decreto dei 22 luglio 1806 (*a*).
(2) Vedi l' articolo 26 dello stesso decreto (*b*).

(*a*) Vedi l' articolo 21, del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi nel regno d' Italia.
(*b*) Vedi l' articolo 27, dello stesso decreto.

ad essi, sembrino, dal risultato dell' istruzione e dai dibattimenti, aver incorse delle pene più gravi, il consiglio di giustizia deve allora dichiarare che il delitto pel giudizio del quale egli è stato convocato, eccede la sua competenza; e la decisione ch' egli rende in questo caso deve essere motivata con diligenza; essa deve portare inoltre che l' accusato rimarrà detenuto fino al momento in cui si potrà far stabilire sulla sua sorte, da un tribunale competente, ed il capitano del bastimento fa eseguire questa disposizione.

L' accusato deve essere rimesso, subito che sia possibile, con la dichiarazione del consiglio di giustizia che lo riguarda, e con tutte le pezze della procedura, alla disposizione di un prefetto marittimo, o di un capitano generale, o di un comandante di forze navali, a ciascuno dei quali s' aspetta secondo le circostanze, di formare e convocare il consiglio di guerra (1).

Il consiglio di guerra a cui viene rimandato un individuo precedentemente tradotto dinanzi ad un consiglio di giustizia, deve prendere cognizione della dichiarazione di questo consiglio; ma egli non è legato da essa, e l' istruzione deve esser fatta di nuovo, acciò sia pronunciato un giudizio definitivo, qualunque siasi il merito di questa dichiarazione.

---

(1) Vedi gli articoli 31, titolo 3, sezione prima, 36, e 38, sezione seconda, titolo 3, del decreto dei 22 luglio 1806 (a).

(a) Vedi l' articolo 32, titolo 3, sezione prima del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi pel regno d' Italia.

Se dalla nuova istruzione e dai dibattimenti risulta che il consiglio si sia ingannato, e che il delitto imputato all' accusato non sia suscettibile d' importare una pena più grave di quella della cala o delle gaschette, il consiglio di guerra non deve tralasciare di pronnnziare *definitivamente*. Il consiglio di giustizia avendo desistito quantunque il delitto fosse di sua competenza, la sua giurisdizione ritrovasi esausta; non v' ha più luogo a sottoporgli la conoscenza dell' affare, ed il consiglio di guerra deve assolvere o condannare l' inquisito, secondo che ne riconosce l' innocenza o la colpabilità. Questo metodo è la conseguenza necessaria delle disposizioni del decreto dei 22 luglio 1806, e non si deve allontanarsene (1). Ma è questo un motivo di più per il consiglio di giustizia per dare tutta la sua attenzione all' esame delle accuse che vengono portate dinanzi a lui, e per non dichiarare leggiermente ch' esse eccedono la sua competenza; infatti, allorchè questa dichiarazione trovasi mal fondata, la repressione del delitto viene ritardata, e l' inquisito subisce inutilmente una lunga detenzione prima di comparire avanti al consiglio di guerra, il quale non fa allora a suo riguardo, che quello che poteva, e doveva fare lo stesso consiglio di giustizia.

Devo quì indicare che conformemente al rego-

---

(1) Vedi l'articolo 31, titolo 3, sezione prima, del decreto dei 22 luglio 1806 (a).

(a) Vedi l' articolo 32, sezione prima, titolo 3, del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi nel regno d' Italia.

lamento generale sopra il corso, in data dei 2 pratile anno II, le leggi ed i regolamenti sopra la polizia e la disciplina militare, devono essere osservate a bordo dei bastimenti armati in corso, od armati in guerra e carichi nello stesso tempo di mercanzie; e che i delitti commessi dai marinaj impiegati sopra questi bastimenti, sono rispettivamente sottoposti alla giurisdizione dei tribunali istituiti per l'armata navale (1).

Aggiungo nel terminare questo articolo, che importa d'informarsi bene di tutto ciò che è relativo ai consigli di guerra marittimi, le di cui attribuzioni saranno sviluppate nel capitolo seguente, mentre molte disposizioni che li riguardano in un modo più diretto e più speciale, sono qualche volta suscettibili di essere applicate con vantaggio e con successo ai consigli di giustizia; alcune di queste disposizioni possono anche essere eseguite costantemente nella convocazione, la riunione, e le operazioni dei consigli di giustizia, i quali, salva la facoltà dell'appello che non esiste e non può esistere in materia di delitti marittimi, e salva anche l'infamia annessa ad alcune delle condanne ch' essi pronunciano, sono in qualche modo, rapporto ai consigli di guerra marittimi, ciò che sono in materia penale ordinaria, i tribunali correzionali riguardo alle corti di giustizia criminale, poichè la conoscenza dei cri-

(1) Vedi l'articolo 31, capitolo 5, titolo 1, del decreto dei 2 pratile anno 11, e l'articolo 37, sezione seconda, titolo 3, del decreto dei 22 luglio 1806 (a).

(a) Vedi l articolo 21. del regolamento organico dei 27 febbrajo 1806 per la marina italiana.

mini gravi importanti la pena di morte o quella delle galere, è loro interdetta, e ch' essa è riservata esclusivamente ai consigli di guerra, egualmente che il giudizio dei gran crimini è straniero alle attribuzioni dei tribunali correzionali, ed appartiene soltanto alle corti di giustizia criminale.

CAPITOLO VII.

Dei consigli di guerra marittimi.

Sezione I.

Della competenza e delle attribuzioni di questi consigli.

I consigli di guerra marittimi devono fare conoscenza di tutti i delitti commessi da persone imbarcate sopra i vascelli od altri bastimenti dello stato, i quali oltrepassano la competenza dei consigli di giustizia, e sono suscettibili d' importare la pena capitale, e quella delle galere (1). Tutti i delitti di questa specie commessi sopra i bastimenti armati in corso o carichi di mercanzie nello stesso tempo che sono armati in guerra, vengono sottoposti egualmente alla giurisdizione dei consigli marittimi.

(1) Vedi gli articoli 21, sezione prima, e 33, titolo 3, sezione seconda, del decreto dei 22 luglio 1806, e l'articolo 5, titolo 2, della legge dei 22 agosto 1790 (a).

(a) Vedi parimenti l'articolo 34, sezione 2, titolo 3, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi nel regno d'Italia.

Questi consigli sono competenti per giudicare i delitti commessi in terra dagli ufficiali, marinaj, e soldati facienti parte dell' equipaggio di un bastimento, *allorchè questi delitti sono relativi al servizio marittimo, o che vengono commessi fra persone dell' equipaggio*; ma se i giudici dei luoghi hanno fatto arrestare l' inquisito, i prefetti marittimi ed i comandanti delle forze navali devono astenersi dal farlo sortire di prigione. Il decreto imperiale (o regio) proibisce loro espressamente di prendere questa misura (1); egli li autorizza soltanto a richiedere presso i magistrati civili la rimessa dei prigionieri appartenenti al dipartimento della marina; ed in caso di rifiuto, questi funzionarj devono ricorrere all' imperatore, e trasmettere le loro osservazioni a S. M. col mezzo del ministro della marina e delle colonie (2).

Allora quando i delitti commessi a terra dagli ufficiali, marinaj, o soldati, sono diretti contro degli abitanti, la conoscenza ne appartiene esclusivamente ai giudici del luogo, ed i comandanti delle forze navali, od i prefetti marittimi, non

---

(1) Vedi l' articolo 76, titolo 3, sezione 3, del decreto dei 22 luglio 1806 (*a*).

(2) Vedi l' articolo 76, sezione 3, titolo 3, del decreto dei 22 luglio 1806. — Quantunque questo decreto indichi il ricorso diretto all' imperatore, l' ordine gerarchico esige d' indirizzarsi sempre al ministro per reclamare in caso simile le sovrane decisioni di S. M. (*b*).

(*a*) Vedi l' articolo 76, sezione 4, titolo 3, del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi pel regno d' Italia.

(*b*) Vedi l' articolo 76, sezione 4, titolo 3, dello stesso decreto.

possono sotto alcun pretesto, attribuirne il giudizio a dei consigli di guerra, nè opporsi alle misure che i magistrati civili credono di dover prendere contro i colpevoli (1).

§ I. *Della composizione, e della convocazione dei consigli di guerra marittimi.*

Il consiglio di guerra è composto di otto giudici *almeno*, compresovi il presidente: i membri del consiglio di guerra devono avere l' età di venticinque anni compiuti: essi sono scelti fra gli ufficiali generali, ed i capitani di vascello o di fregata più anziani (2).

Quantunque il numero di otto giudici sia sufficiente per formare il consiglio di guerra; che i tribunali marittimi siano ristretti a questo numero, e che in tutta l' estensione dell' impero le corti ed i tribunali di repressione non siano mai composti di un numero maggiore di giudici (3), risulta però dall' espressione *almeno*, la quale si ritrova nel decreto imperiale dei 22 lu-

be

(1) Vedi l'articolo 76, del decreto dei 22 luglio 1806 (*a*).

(2) Vedi l'articolo 39, dello stesso decreto (*b*).

(3) Le corti criminali allorchè giudicano con giurati, non sono composte che di tre giudici; esse lo sono di sei, e possono esserlo di otto al più, allorchè giudicano come corti speciali, conformemente alla legge dei 18 piovoso anno 9, elleno lo sono sempre di sei, quando sono organizzate in corti speciali, a termini della legge dei 23 fiorile anno 10.

(*a*) Vedi l'articolo 76, del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi nel regno d' Italia.

(*b*) Vedi l'articolo 39, sezione 3, titolo 3, ivi.

glio 1806, che il numero dei giudici destinati a formare i consigli di guerra marittimi, potrebbe essere portato al di là di otto, se il generale od il prefetto marittimo incaricati ordinariamente della convocazione, o sopra tutto se S. M. I. e R. la quale come vedremo, li convoca ella stessa, in alcune circostanze, stimassero che la natura e l'importanza dell'affare; il numero e la qualità degli accusati necessitassero questo aumento. Ma in tutti i casi, i consigli di guerra devono giudicare in numero pari: questa intenzione del legislatore viene manifestata dall'indicazione che ha fatta del numero di otto, ed ancora, dalla cura ch'egli si è presa di decidere che in caso di parità di voti l'opinione più mite dovrà prevalere (1); ed è tanto meno permesso di allontanarsi da questa regola, quanto che essa è favorevole all'accusato. In fatti, allorchè si giudica in numero pari, la maggiorità assoluta dei voti non può mai formarsi contro l'accusato, se non quando si ritrovano per condannarlo due voti di più che per assolverlo; ed al contrario, allorchè si giudica in numero dispari basta un solo voto di più per formare la maggiorità contro di lui.

Se i membri del consiglio di guerra devono esser scelti fra gli ufficiali generali ed i capitani più anziani di vascello, o di fregata, è evidente

(1) Vedi l'articolo *69*, sezione *3*, del decreto dei 22 luglio 1806 (*a*).

(*a*) Vedi parimenti l'articolo *69*, sezione 4, titolo 3, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi pel regno d'Italia.

che il presidente deve essere ufficiale generale; e quantunque il decreto dei 12 novembre 1806, relativo ai tribunali marittimi, autorizzi nel caso di necessità, a supplire gli ufficiali di un grado superiore con quelli di un grado inferiore (1), non si può estendere questa facoltà alla formazione di un consiglio di guerra marittimo. La proibizione di questa sostituzione è anche formalmente enunciata dal decreto dei 22 luglio 1806. Uno degli articoli prevede il caso in cui il bastimento sopra il quale è stato commesso il delitto, viaggi isolatamente, e quello in cui questo bastimento faccia parte di una squadra o di una divisione nella quale non si ritrovi un sufficiente numero di ufficiali del *grado richiesto* per formare il consiglio di guerra. Il comandante del bastimento deve allora far arrestare l'accusato, prendere delle misure per far constare il delitto, perchè le pezze di convinzione vengano raccolte e conservate, che siano ricevute le deposizioni dei testimonj, e che il risultato di queste operazioni venga consegnato in processi verbali regolari; e colla prima occasione l'accusato e le pezze che lo riguardano, devono in seguito essere rimessi alla disposizione di un prefetto marittimo, di un capitano generale, o di un comandante di forze navali, il quale lo fa giu-

---

(1) Vedi l'articolo 62, titolo primo, del decreto dei 12 novembre 1806 (a).

(a) Vedi l'articolo 5, titolo primo, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei tribunali marittimi nel regno d'Italia.

dicare, se vi è luogo, da un consiglio di guerra (1).

Le funzioni di relatore presso i consigli di guerra marittimi, sono esercitate da un ufficiale scelto fuori del tribunale. Questo relatore, il quale è nello stesso tempo procuratore di S. M. I. e R., e le di cui attribuzioni sono assolutamente le stesse che quelle del commissario-relatore presso i tribunali marittimi, deve al pari dei membri dei consigli di guerra avere l'età di venticinqu' anni compiti, ed esser preso fra gli ufficiali dei gradi indicati per la scelta dei giudici (2).

Allorchè il consiglio di guerra marittimo siede in un porto, il cancelliere del tribunale marittimo viene chiamato per esercitarvi le stesse funzioni; in mancanza sua si nomina un cancelliere d'ufficio (3).

Nei casi ordinarj che possono dar motivo a formare ed a convocare un consiglio di guerra, vale a dire, ogni qual volta l'accusato non è ufficiale o non ne ha il rango, la convocazione del consiglio, e la nomina del presidente, dei giudici, del relatore, e del cancelliere se v'ha luogo

(1) Vedi l'articolo 37, sezione 2, titolo 3, del decreto dei 22 luglio 1806 (*a*).

(2) Vedi l'articolo 41, sezione 3, titolo 3, dello stesso decreto (*b*).

(3) Vedi l'articolo 42, ivi (*c*).

(*a*) Vedi l'articolo 38, sezione 2, titolo 3, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi nel regno d'Italia.

(*b*) Vedi l'articolo 41, sezione 3, titolo 3, dello stesso decreto.

(*c*) Vedi l'articolo 42, ivi.

a nominarne uno d'ufficio, devono esser fatte dal comandante dell'armata navale, della squadra, o della divisione, secondo che si sta in rada, od in mare (1).

I poteri attribuiti a questo riguardo al comandante, appartengono al prefetto marittimo, se il bastimento sopra il quale sono imbarcati gli accusati si ritrova sottoposto alla di lui autorità nel momento del delitto, od in quello che viene portato in giudizio (2).

I capitani generali nelle colonie sono dal decreto imperiale, incaricati delle stesse attribuzioni che i prefetti marittimi, per quello che riguarda la convocazione e la formazione dei consigli di guerra marittimi nell'estensione del loro comando (3).

§ II. *Regole particolari per tradurre in giudizio degli ufficiali.*

Allorchè l'accusato sia ufficiale o ne abbia il rango, S. M. I. e R. si è riservata il diritto esclusivo di convocare il consiglio di guerra marittimo il quale deve procedere al giudizio, e di

(1) Vedi gli articoli 36, sezione 2, 41, e 42, sezione 3, titolo 3, del decreto dei 22 luglio 1806 (a).
(2) Vedi l'articolo 36, dello stesso decreto (b).
(3) Vedi l'articolo 38, sezione 2, titolo 2, ivi (c).

(a) Vedi gli articoli 36, sezione 2, 41 e 42, sezione 3, titolo 3, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi nel regno d'Italia.
(b) Vedi l'articolo 37, dello stesso decreto.
(c) Il regno d'Italia non è per ora in questo caso.

nominarne i membri del pari che il relatore (1). Nessun ufficiale, nessun individuo che abbia un rango simile nell'amministrazione, può dunque essere tradotto dinanzi ad un consiglio di guerra senza un ordine espresso dell' imperatore. Non di meno, se il caso richiede celerità, i prefetti marittimi (ed i capitani generali delle colonie), i comandanti in capo delle forze navali, i comandanti superiori nei porti, sono autorizzati a far arrestare gli ufficiali o quelli che sono seco loro in parità i quali si sono resi colpevoli di delitti; essi possono destinare provvisoriamente un relatore per far constare la verità dei fatti, estenderne processo verbale, ricevere le dichiarazioni dei testimonj, e prendere infine tutte le misure conservatorie che devono impedire che le prove non periscano o non siano alterate; ma il decreto gli obbliga nello stesso tempo ad informarne subito il ministro della marina e delle colonie a ciò egli prenda gli ordini dell'imperatore (2).

(1) Vedi gli articoli 35, sezione 2, titolo primo e 41, sezione 3, titolo 3, del decreto dei 22 luglio 1806 (a).

(2) Vedi l'articolo 35, sezione 2, titolo 2, dello stesso decreto (b).

(a) Vedi gli articoli 36, sezione 2, e 41, sezione 3, titolo 3, del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi nel regno d'Italia.

(b) Vedi l'articolo 36, sezione 2, titolo 3, dello stesso decreto.

§ III. *Modo di procedere dinanzi ai consigli di guerra marittimi, dibattimenti, sentenza, esecuzione.*

Parlando dell' istruzione, dibattimenti, e sentenza al capitolo dei tribunali marittimi, ho detto che un gran numero di disposizioni relative a questi tribunali, era tratto dalla legge dei 13 brumale anno 5; sarebbe stato più esatto il dire che tutta questa parte del decreto dei 12 novembre 1806, era estratta dal decreto dei 22 luglio antecedente, e che la legge dei 13 brumale anno 5 aveva servito di base a questo stesso decreto dei 22 luglio 1806; ma ho dovuto esprimermi nel modo che ho fatto, poichè mi sono occupato dei tribunali istituiti dal decreto del mese di novembre 1806, prima di parlare di quelli che ha creati il decreto del mese di luglio, ed io non poteva rimandare il lettore ad un decreto di cui non aveva fatta ancora menzione veruna. Onde evitare per altro delle ripetizioni nojose ed inutili, invito il lettore a paragonare insieme gli articoli del decreto dei 22 luglio, dall' articolo 43, fino e compreso il 74; e quelli del decreto dei 12 novembre dall'articolo 14, fino e compreso il 45, ed a ricorrere al capitolo dei tribunali marittimi per tutto quello che riguarda le operazioni del relatore e del cancelliere, il modo d' istruzione preliminare, la polizia delle udienze; la direzione dei dibattimenti, la sentenza, e l' esecuzione ec. ec. ec,

Convien però rimarcare che il decreto dei 22 luglio non parla punto come quello dei 12 novembre, delle pene da infliggersi ai testimonj re-

calcitranti; ma oltre che il decreto che determina queste pene è posteriore al decreto di luglio, e deve per conseguenza servire di regola a questo riguardo in materia marittima qualunque, fa d' uopo rammentare che malgrado il silenzio il più assoluto delle leggi militari sopra questo punto, si eseguisce tuttavia dinanzi ai tribunali marittimi, appoggiandosi sopra le leggi criminali ordinarie, una gran parte delle disposizioni stabilite da un decreto speciale pei tribunali marittimi (1).

(1) Vedi ciò che ho detto sopra l'esame dei testimonj al capitolo dei consigli di guerra permanenti (parte prima) (a).

(a) Il decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi pel regno d'Italia, all'articolo 164, titolo 5, stabilisce che in tutti i casi non preveduti da tale decreto si supplirà colle disposizioni comprese nel titolo 8, del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei tribunali marittimi; ma il diritto che ha il commissario-relatore presso i tribunali marittimi, di rilasciare contro i testimonj ricalcitranti un ordine d'arresto, e di tradurli davanti al tribunale marittimo di polizia correzionale, è accordato dall'articolo 20, sezione prima, titolo 3, di quest' ultimo decreto. Sembra quindi che in forza del primo decreto il relatore di un consiglio di guerra marittimo non abbia quella stessa facoltà che è attribuita al commissario-relatore presso i tribunali marittimi contro i testimonj recalcitranti; molto più che un relatore del consiglio di guerra marittimo non saprebbe davanti a qual tribunale dovesse tradurre un testimonio recalcitrante.

Sezione II.

Attribuzioni particolari dei generali, dei comandanti in capo, e dei comandanti di forze navali.

Quantunque le sentenze dei consigli di guerra marittimi non siano soggette nè ad appello, nè a revisione, nè a cassazione, e debbano ordinariamente essere eseguite nelle ventiquattr'ore, a meno di un'ordine contrario emanato direttamente da S. M. I. e R. (1), il decreto dei 22 luglio 1806 permette però ai capitani generali delle colonie, ed ai comandanti in capo delle forze navali, in mare solamente nei paesi stranieri, o nelle colonie, di soprassedere, allorchè lo giudicano a proposito, all'esecuzione delle sentenze dei consigli di guerra marittimi le qnali importano la morte civile o naturale; ma è loro prescritto di non far uso di questa importante facoltà, se non che in quelle circostanze che loro sembrano di natura da richiamare sopra i condannati la clemenza di S. M. I. e R., ed in tutti i casi essi devono renderne conto subito al ministro della marina e delle colonie, il quale prende gli ordini dell'imperatore, facendogli parte dei motivi che hanno determinati i capitani generali, od i comandanti in capo a sospendere

(1) Vedi l'articolo 74, del decreto dei 22 luglio 1806 (a).

(a) Vedi l'articolo 74, sezione 4, titolo 3, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi nel regno d'Italia.

l'esecuzione (1). E' inutile il dire che i condannati devono rimanere detenuti ed essere guardati con ogni cura, fino alla decisione del sovrano (2).

Dopo aver parlato di questa prerogativa accordata ai capitani generali delle colonie, ed ai comandanti in capo delle forze navali, allorchè trovansi lontani dal continente dell'impero, di sospendere l'esecuzione delle sentenze dei consigli di guerra marittimi, mi rimane da far menzione di un diritto molto più importante che il decreto imperiale conferisce ai comandanti dei bastimenti; intendo dire il diritto di vita o di morte (3).

In fatti, nei casi di codardia dinanzi all'inimico, di ribellione, di sedizione, od anche di tutt'altro crimine che venisse commesso in un imminente pericolo, e la repressione del quale non potesse essere ritardata senza compromettere la comune salvezza, ciascun comandante di forze navali è autorizzato *sotto la sua responsabilità*, a punire o far punire i colpevoli, senza veruna specie di formalità; egli è solamente obbligato ad estendere processo verbale dell'accadu-

(1) Vedi l'articolo 75, del decreto dei 22 luglio 1806 (*a*).
(2) Vedi l'articolo 31, dello stesso decreto. — Il metodo ch'egli prescrive deve essere seguito in questa circostanza (*b*).
(3) Vedi l'articolo 34, ivi (*c*).

(*a*) Vedi l'articolo 75, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi nel regno d'Italia.
(*b*) Vedi l'articolo 31, dello stesso decreto, sezione prima, titolo 3.
(*c*) Vedi l'articolo 35, ivi.

to, ed a giustificare dinanzi al consiglio di marina che può essere nominato per esaminare la sua condotta, la necessità indispensabile in cui egli si è ritrovato di far uso di questa facoltà (1). Io m'astengo da qualunque riflessione a questo riguardo, e non è ai capitani francesi (od italiani) che fa d'uopo ricordare quanto debbano essere circospetti e riservati nell'uso di questo mezzo terribile, quanto questi atti arbitrarj siano opposti ai principj generali ed alle forme protettrici che offre da per tutto la nostra legislazione criminale, e di qual responsabilità s'incaricherebbero, dico di più, a quale infamia si esporrebbero se l'esame dei loro motivi lasciasse dei dubbj al consiglio di marina, e se fosse riconosciuto che avessero senza una imperiosa ed assoluta necessità, versato il sangue di un cittadino francese (od italiano), di uno dei soldati, o dei sudditi di S. M. I. e R.

---

(1) Vedi l'articolo 34, del decreto dei 22 luglio 1806 (a).

(a) Vedi l'articolo 35, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi pel regno d'Italia.

CAPITOLO VIII.

Dei consigli di guerra marittimi speciali.

I consigli di guerra marittimi speciali sono stati creati dal decreto dei 5 germile anno 12, pel giudizio degli ufficiali marinaj, marinaj, e novizj imbarcati, o requisiti per essere imbarcati sopra i bastimenti della Francia, i quali vengono accusati di diserzione (1). Questi consigli sono istituiti *ad imitazione* dei consigli di guerra speciali stabiliti ai 19 vendemmiale dello stesso anno, per giudicare i disertori dell' armata di terra. I marinaj accusati di diserzione erano stati fino a quell' epoca, giudicati conformemente ad un titolo dell' ordinanza del 1784, le di cui disposizioni erano state mantenute dalla legge dei 22 agosto 1790, salvo alcune modificazioni (2).

§ I. *Competenza dei consigli di guerra marittimi speciali.*

I consigli di guerra marittimi speciali conoscono esclusivamente contro la gente di mare, il fatto di diserzione e le circostanze aggravanti;

---

(1) Vedi l' articolo primo, titolo primo, del decreto dei 5 germile anno 12 (a).
(2) Vedi l' articolo 55, della legge dei 22 agosto 1790.

(a) Vedi l' articolo primo, del decreto dei 8 settembre 1807, sull' istituzione dei consigli di guerra marittimi speciali pel regno d' Italia.

ma non possono pronunciare che sopra questa specie di crimine (1). Si è veduto quali sieno per la marina gli altri tribunali di repressione, ed in quali casi esercitino la loro giurisdizione.

Per altro i fautori, ed i complici della diserzione dei marinaj sono egualmente sottoposti alla giurisdizione dei consigli di guerra marittimi speciali allorchè sono persone di mare, od addette all' armata navale, od al servizio dei porti ed arsenali (2). Quanto agli altri individui stranieri alla marina, (e sono compresi in questa classe gli armatori e proprietarj dei bastimenti od imbarcazioni qualunque), i quali sono accusati di avere celato un marinajo disertore, ò favorita la sua diserzione, o di averlo sottratto in qualunque siasi modo al servizio dello stato, essi devono essere giudicati dai tribunali ordinarj, e secondo le leggi comuni, sopra la denuncia che vien fatta del loro delitto dal prefetto marittimo o dal capo di amministrazione del porto (3),

(1) Vedi l'articolo 6, titolo primo, del decreto 5 germile anno 12 (*a*).

(2) Vedi il decreto del primo fiorile anno 12, addizionale a quello dei 5 germile dello stesso anno (*b*).

(3) Vedi lo stesso decreto dei 5 germile ivi (*c*).

(*a*) Vedi l'articolo 33, del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei consigli di marina, di giustizia, e di guerra marittimi pel regno d' Italia.

(*b*) Vedi l'articolo 49, del decreto 8 settembre 1807 sull' istituzione dei consigli di guerra marittimi speciali pel regno d'Italia.

(*c*) Vedi l'articolo 52 dello stesso decreto.

§ II. *Del modo di formare e di convocare i consigli di guerra marittimi speciali.*

I membri del consiglio di guerra marittimo speciale sono in numero di sette; cioè: un capitano di vascello o di fregata che ne è il presidente; quattro tenenti e due alfieri. Le funzioni riunite di relatore, e di procuratore di S. M. I. e R. sono esercitate da un tenente di vascello; quelle di cancelliere, da un agente contabile (1).

Tutti i membri del consiglio di guerra marittimo speciale, compresovi il relatore ed il cancelliere, vengono nominati dal prefetto marittimo allorchè al momento di sua diserzione l'accusato non si trova aver una destinazione fissa, od allorchè è imbarcato sopra un bastimento che non fa parte di una armata navale, di una squadra, o di una divisione comandata da un ufficiale generale o superiore (2).

Nelle rade, colonie, ed i luoghi di approdo, nelle armate navali, nelle squadre, e nelle divisioni deve questa nomina esser fatta dall'ufficiale generale o superiore che comanda le forze navali (3).

(1) Vedi l'articolo 2, titolo primo, del decreto dei 5 germile anno 12 (*a*).
(2) Vedi l'artic. 3, titolo primo, dello stesso decreto (*b*).
(3) Vedi l'articolo 3, ivi (*c*).

(*a*) Vedi l'articolo 2, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituz. dei consigli guerra marittimi speciali pel regno d'Italia.
(*b*) Vedi l'articolo 3, dello stesso decreto.
(*c*) Vedi l'articolo 3, ivi.

Il consiglio di guerra marittimo speciale tiene le sue sedute a bordo del bastimento su cui è imbarcato l'accusato, allorchè il bastimento trovasi in rada, od in mare; nei porti egli si riunisce a bordo dell'ammiraglio, od in un luogo indicato a tale effetto dal prefetto marittimo (1).

Ad imitazione di ciò che vien praticato per la composizione dei consigli di guerra speciali istituiti per l'armata di terra, i membri dei consigli speciali per la marina, devono, conformemente al decreto dei 5 germile anno 12, essere scelti a turno di ruolo secondo il luogo della convocazione, fra gli ufficiali dei rispettivi gradi che sono presenti nel porto, o fra quelli che sono imbarcati sopra i diversi bastimenti componenti le divisioni di forze navali riunite sotto la stessa bandiera (2).

Allorchè il consiglio di guerra marittimo speciale viene convocato in un porto dove non si ritrova un sufficiente numero d'ufficiali dei gradi indicati per formare il consiglio, vi si deve supplire col chiamare degli ufficiali del porto più vicino (3); ma se l'usare di questo mezzo è suscet-

(1) Vedi l'articolo 8, del decreto 5 germile anno 12 (a).
(2) Vedi l'articolo 4, dello stesso decreto (b).
(3) Vedi il decr. primo fiorile anno 12, addizionale a quello dei 5 germile dello stesso anno, sopra i consigli di guerra marittimi speciali (c).

(a) Vedi l'articolo 8, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei consigli di guerra marittimi speciali pel regno d'Italia.
(b) Vedi l'articolo 4, dello stesso decreto.
(c) Vedi l'articolo 4, ivi.

tibile di cagionare dei ritardi nocivi al bene del servizio, si possono chiamare dei capitani di fregata in sostituzione dei tenenti di vascello indicati nel decreto dei 5 germile anno 12, e rimpiazzare gli alfieri dai tenenti di vascello, e reciprocamente i tenenti dagli alfieri.

In fine, allorchè il numero dei capitani di fregata, tenenti, ed alfieri presenti nel porto non è sufficiente per formare il consiglio di guerra speciale, gli ufficiali di vascello di ciascun grado possono essere rimpiazzati nella composizione di questo consiglio, da ufficiali di artiglieria di marina, del genio marittimo, o dell'amministrazione della marina; il decreto imperiale che autorizza queste sostituzioni onde facilitare la formazione dei consigli di guerra marittimi speciali, ne eccettua soltanto il presidente, il quale deve sempre essere scelto, come si è veduto, fra i capitani di vascello o di fregata (1).

Se si sta in mare al momento in cui vi ha luogo a giudicare un disertore, e che non esista nella divisione un sufficiente numero d' ufficiali per formare il consiglio, l' accusato deve essere detenuto a bordo, e denunciato, e consegnato in seguito dall' ufficiale comandante, all'autorità superiore della rada, o del porto dove si viene ad approdare, acciocch'egli vi sia giudicato nella

---

(1) Vedi gli articoli 1, e 2, del decreto imperiale dei 23 aprile 1807 (a).

(a) Vedi l' articolo 4, del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei consigli di guerra marittimi speciali pel regno d' Italia.

forma determinata (1). Queste regole devono essere egualmente osservate, ed anche massimamente pei bastimenti i quali viaggiano isolati (*b*).

§ III. *Modo di procedere dinanzi ai consigli di guerra marittimi speciali, dibattimenti, sentenza, esecuzione.*

Ogni consiglio di guerra marittimo speciale viene sciolto immediatamente dopo ch'egli ha pronunciato sopra il delitto pel giudizio del quale è stato convocato (2); nessuno dei membri che sono concorsi alla sua formazione può essere chiamato che a suo turno di ruolo ad un nuovo consiglio di guerra marittimo speciale, lo stesso ufficiale non può più esercitare le funzioni di relatore in due affari consecutivi; e per assicurare l'esecuzioue di queste disposizioni, ogni ufficiale nominato membro, o relatore di un consiglio di guerra speciale, è obbligato ad esercitare le funzioni che gli sono assegnate fuori dei casi di malattia o d'impedimento legalmeute provato, *o dei motivi di ricusa determinati dalle leggi* (1), il suo

(1) Vedi il decreto del primo fiorile anno 12, addizionale à quello dei 5 germile dello stesso anno, sopra i consigli di guerra marittimi speciali (*a*).

(2) Vedi l'articolo 7, titolo primo, del decreto dei 5 germile anno 12 (*c*).

(3) Vedi l'articolo 5, titolo primo, dello stesso decreto (*d*).

(*a*) Vedi l'articolo 4, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei consigli di guerra marittimi speciali pel regno d'Italia.

(*b*) Vedi l'articolo 4, dello stesso decreto.

(*c*) Vedi l'articolo 7, ivi.

(*d*) Vedi gl'articoli 5, e 7, ivi.

suo rifiuto gli farebbe incorrere la pena della destituzione.

Queste regole sono almeno per la maggior parte ricavate dal decreto dei 19 vendemmiale anno 12, relativo al giudizio dei disertori dell'armata di terra; è la stessa cosa per il modo di portare e di ricevere la querela, di farvi dar seguito, o di sospenderne l'effetto, d'istruire la procedura anteriore alla convocazione del consiglio, e prima di operare questa convocazione, come anche per il modo di procedere al giudizio, di ordinare una più ampia informazione allorchè sia necessario per completare l'istruzione, per proporre le questioni, e per l'ordine da seguirsi per risolverle nella deliberazione e nell'enunciato della sentenza (1).

Il metodo prescritto ai consigli di guerra speciali dell'armata di terra (2), per il rimando dell'accusato davanti un tribunale allorchè oltre la diserzione egli si è reso colpevole di un altro delitto, e che questo delitto è più grave della diserzione, o che la diserzione non è stata riconosciuta costante, questo metodo, dico, deve essere seguito esattamente dai consigli di guerra marittimi speciali (3).

---

(1) Vedi i titoli 2, e 3, del decreto dei 19 vendemmiale anno 12; ed il titolo 2, del decreto dei 5 germile anno 12 (*a*).

(2) Vedi l'articolo 34, titolo 3, del decreto dei 19 vendemmiale anno 12; ed il capitolo dei consigli di guerra speciali per l'armata di terra (parte prima).

(3) Vedi l'articolo 22, titolo 2, del decreto dei 5 germile anno 12 (*b*).

(*a*) Vedi il titolo 2, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei consigli di guerra marittimi speciali pel regno d'Italia.

(*b*) Vedi l'articolo 23, dello stesso decreto.

E' cosa molto evidente che i doveri imposti ai capi dei corpi militari per le truppe di terra sono esercitati in mare dal capitano di ciascun bastimento, il quale deve, sotto la stessa pena di quindici giorni di arresti forzati, ed anche più forte se vi è luogo, portare la sua querela ossia denuncia contro qualunque uomo che faccia o debba far parte del suo equipaggio, che avrà disertato, o non si sarà reso a bordo dopo di aver ricevuto la sua destinazione (1).

Ma si rende quì necessario di far conoscere che conformemente al decreto dei 5 germile anno 12 (2), ogni marinajo compreso in una leva il quale avendo ricevuto l'ordine di partenza non si è recato alla sua destinazione otto giorni dopo quello fissato pel suo arrivo, viene riputato disertore, e deve in conseguenza essere tradotto al consiglio di guerra marittimo speciale; i commissarj di marina incaricati del dettaglio degli armamenti o dell'inscrizione marittima, sono obbligati del pari che i capitani del bastimento e sotto la stessa pena, a denunciare i marinaj che ritrovansi in questo caso. Lo stesso obbligo è anche imposto ai commissarj di marina incaricati della sorveglianza degli ospedali e delle caserme, riguardo ai marinaj che disertano dalla caserma o dall'

(1) Vedi l'articolo 11, titolo 2, del decreto dei 5 germile anno 12 (*a*).

(2) Vedi gli articoli 9, e 10, titolo 2, dello stesso decreto (*b*).

(*a*) Vedi pure l'articolo 11, del decreto dei 8 settembre 1807, sull'istituzione dei consigli di guerra marittimi speciali pel regno d'Italia.

(*b*) Vedi parimenti gli articoli 9, e 10, dello stesso decreto.

ospedale (1); e si vede da queste disposizioni che al contrario dei coscritti refrattarj i quali non sono considerati come disertori se non dopo che hanno raggiunto un corpo, od almeno dopo di essere stati condannati prima alla multa come refrattarj, e poscia collocati in un deposito (2), i marinaj sono riputati in istato di diserzione, allorchè non si recano alla destinazione che è loro data. Si deve anche dire per la verità che si tratta soltanto di marinaj classificati, e che un marinajo classificato appartenendo già alla marina, non vi è analogia fra la sua situazione e quella del coscritto che non ha ancora ubbidito all' appello.

La querela che, come si è detto al capitolo dei consigli di guerra speciali, deve esser fatta nelle ventiquattr' ore che seguono l'epoca in cui l'accusato viene riputato in istato di diserzione, è diretta unitamente a tutte le pezze che servir possono a far constare il delitto, all'ammiraglio od all' ufficiale generale o superiore comandante, allorchè il bastimento su cui è, era, od esser doveva imbarcato l'accusato, si trova far parte di un' armata navale, di una squadra, o di una

(1) Vedi l'articolo 10, titolo 2, del decreto dei 5 germile anno 12 (*a*).

(2) Vedi l'articolo 16, titolo 2, del decreto dei 19 vendemmiale anno 12 (*b*).

(*a*) Vedi l'articolo 10, del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei consigli di guerra marittimi speciali pel regno d' Italia.

(*b*) Vedi la legge 13 agosto 1802 sulla coscrizione militare, ed il decreto 20 agosto 1808 sulla denuncia e sul giudizio dei coscritti refrattarj.

divisione; ed al prefetto marittimo, allorchè il bastimento trovasi in armamento nel porto, o che egli non fa parte di un' armata navale, di una squadra, o di una divisione. Quest'ordine da seguirsi per la spedizione della querela è d'altronde indicato abbastanza da ciò che è stato detto precedentemente sopra il diritto che hanno rispettivamente i prefetti marittimi, e gli ammiragli, o comandanti superiori delle forze navali, da convocare i consigli di guerra marittimi speciali (a).

Il capitano (od il commissario di marina) è obbligato ad unire al registro destinato, sopra ciascun bastimento (od in ciascuna amministrazione di marina) all' inscrizione delle sentenze dei consigli di guerra speciali, e delle pezze di procedura, la ricevuta che gli vien data dal prefetto marittimo, dall' ammiraglio, o dal comandante al momento in cui gli consegna la querela, e deve inoltre far menzione di tutto sopra il ruolo di equipaggio (1).

La querela deve indicare esattamente del pari che in materia militare, i nomi, cognome, patria, età, grado, domicilio, e connotati dell'accusato; il bastimento su cui è imbarcato, ed il giorno di sua diserzione. I testimonj, se ve ne sono,

---

(1) Vedi l'articolo 11, titolo 2, del decreto 5 germile anno 12 (b).

(a) Vedi l'articolo 11, del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei consigli di guerra marittimi speciali pel regno d'Italia.

(b) Vedi l'articolo 11, dello stesso decreto.

devono egualmente esservi indicati con attenzione (1).

Il prefetto marittimo, l'ammiraglio, o l' ufficiale superiore, o comandante hanno anch' essi li stessi obblighi d' adempiere in materia marittima, che i generali, o comandanti d' armi in materia militare; essi concedono o ricusano con le stesse formule l' autorizzazione d' informare, e rendono conto al ministro della marina e delle colonie, nelle medesime circostanze che si rende conto al ministro della guerra (2).

Il relatore che viene scelto dal prefetto, o dall' ammiraglio, dal comandante il quale autorizza l' informazione, e di cui inscrive il nome in calce della querela, deve occuparsi senza dilazione dell' istruzione in modo tale che l' affare venga giudicato nei tre giorni, o contradditoriamente, o in contumacia (c). Le operazioni del relatore prescritte dal decreto dei 5 germile anno 12, parimenti che quelle del presidente e dei membri del consiglio, sono indicate esattamente al capitolo dei consigli di guerra speciali per l' armata di terra (3).

---

(1) Vedi l'articolo 12, titolo 2, del decreto dei 5 germile anno 12 (a).

(2) Vedi l' articolo 13, dello stesso decreto (b).

(3) Vedi il capitolo dei consigli di guerra speciali per l' armata di terra (parte prima), e gli articoli 14 e susseguenti del titolo 2, del decreto 5 germile anno 12 (d).

(a) Vedi l' art. 12, del decr. 8 settemb. 1807, sull' istituz. dei consigli di guerra marittimi speciali pel regno d' Italia.

(b) Vedi l' articolo 13, dello stesso decreto.

(c) Vedi l' articolo primo, del decreto imperiale dei 14 ottobre 1811, che proibisce il giudizio in contumacia, dei disertori qualunque; ed il decreto dei 24 marzo 1812 di S. A. I. il principe vice re.

(d) Vedi gli articoli 14, e susseguenti dello stesso decreto.

La sentenza si pronuncia alla maggiorità; i voti si raccolgono dal presidente nelle forme prescritte per tutte le sentenze militari e marittime, vale a dire incominciando dal grado inferiore; ciascun giudice emette il suo voto in iscritto e deve firmarlo (1).

Nel caso di assoluzione dell' accusato di diserzione, egli viene rimandato al suo bastimento od alla destinazione ch'egli aveva prima di esser posto sotto giudizio, per continuarvi il suo servizio (2), del pari che il militare accusato di diserzione è rimandato al suo corpo allorchè egli viene assolto (3).

In caso di condanna, il disertore subisce la sua pena conformemente alle leggi (4); la morte, la catena, e le gaschette possono essere applicate dal consiglio di guerra marittimo speciale, a norma delle circostanze, e del carattere della diserzione (5). In tempo di guerra, la durata della

---

(1) Vedi gli articoli 26, e 27, titolo 2, del decreto 5 germile anno 12, ed il capitolo dei consigli di guerra speciali per l'armata di terra (parte prima) (a).

(2) Vedi l'articolo 28, titolo 2, dello stesso decreto (b).

(3) Vedi l'articolo 39, titolo 3, del decreto 19 vendemmiale anno 12.

(4) Vedi i titoli 4, 5, e 6, del decreto 5 germile anno 12 (c).

(5) Vedi l'articolo 29, titolo 3, ivi (d).

(a) Vedi gli articoli 26, 27, 28, e 29, del decreto 8 settembre 1807 sull'istituzione dei consigli di guerra marittimi speciali pel regno d'Italia.

(b) Vedi l'articolo 31, dello stesso decreto.

(c) Vedi l'articolo 31, ed i titoli 3, 4, e 5, ivi.

(d) Vedi l'articolo 32, ivi.

pena applicabile ai disertori all'estero deve esser doppia (1).

È proibito sotto pena di prevaricamento ai consigli di guerra speciali marittimi, di commutare o diminuire le pene contro i disertori (2).

§. IV. *Esecuzione delle sentenze; regole particolari per la revisione di quelle che condannano a delle pene capitali; e sospensione dell'esecuzione in questi casi.*

Le sentenze dei consigli di guerra speciali non sono soggette nè ad appello, nè a cassazione, nè a revisione; esse vengono eseguite nelle ventiquattr'ore alla diligenza del relatore (3); ed il cancelliere, sotto la sua autorità, sorveglia, assicura, e fa constare l'esecuzione conformemente a quanto è prescritto per tutti gli altri tribunali marittimi (4).

Ciò non ostante, se la sentenza emanata dal consiglio di guerra marittimo speciale porta la pena di morte contro l'accusato riconosciuto colpevole di diserzione, il prefetto marittimo, l'ufficiale generale o superiore, od il comandante di

(1) Vedi il decreto primo fiorile anno 12, addizionale a quello dei 5 germile anno 12 (*a*).

(2) Vedi l'articolo 40, titolo 7, del decreto 5 germile anno 12 (*b*).

(3) Vedi l'articolo 41, titolo 7, dello stesso decreto (*c*).

(4) Vedi il capitolo dei tribunali marittimi.

(*a*) Vedi l'articolo 38, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei consigli di guerra marittimi speciali pel regno d'Italia.

(*b*) Vedi l'articolo 43, dello stesso decreto.

(*c*) Vedi l'articolo 44, ivi.

divisione il quale ha convocato il consiglio, può, dopo di aver preso il parere dei due ufficiali più anziani nei gradi più elevati fra quelli che sono impiegati sotto i suoi ordini, sospendere l'esecuzione della sentenza, con l'obbligo di renderne conto nelle ventiquattr'ore al ministro della marina e delle colonie (1). Questa autorizzazione, la quale non si ritrova nel decreto relativo ai disertori dell'armata di terra, è enunciata formalmente in quello che riguarda i disertori marinaj, e sottopone egualmente in caso di condanna capitale, le sentenze dei consigli di guerra marittimi speciali ad una specie di revisione. Questa revisione non è tuttavia che facoltativa, e dipende, come si vede dai termini del decreto, dalla volontà del prefetto, del generale o del comandante il quale è obbligato, allorchè crede di doverne far uso, a prender il parere dei due ufficiali più anziani e più elevati in grado che si ritrovano sotto i suoi ordini.

Tutte le sentenze rese dai consigli di guerra marittimi speciali sono inscritte sul registro a ciò destinato per ciascun bastimento, o per ciascuna amministrazione di marina, allorchè i disertori non fanno attualmente parte di un equipaggio. Esse sono comunicate al ministro della marina e delle colonie come vien praticato per le sentenze ema-

---

(1) Vedi l'articolo 41, titolo 7, del decreto dei 5 germile anno 12 (a).

(a) Vedi l'articolo 44, del decreto 8 settembre 1807 sull' istituzione dei consigli di guerra marittimi speciali pel regno d' Italia.

nate dai tribunali marittimi (1). In caso di condanna ad una pena qualunque viene spedita copia all'amministratore della marina incaricato della inscrizione marittima nel circondario del quale era stato inscritto il condannato, e questo amministratore deve dare alla sentenza la maggior pnbblicità (2).

Oltre a queste formalità generali, allorchè il disertore viene condannato alla catena, si consegna una copia della sentenza al comandante della gendarmería ch'è incaricato di far condurre il condannato alla sua destinazione, e questa copia deve essere depositata e registrata nell'ufficio del commissario della marina incaricato della sorveglianza del bagno (3).

---

(1) Vedi il capitolo dei tribunali marittimi (*a*).
(2) Vedi l'articolo 47, del titolo 9, del decreto 5 germile anno 12 (*b*).
(3) Vedi l'articolo 45, titolo 8, dello stesso decreto (*c*).

(*a*) Vedi l'articolo 29, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei consigli di guerra marittimi speciali nel regno d'Italia.
(*b*) Vedi l'articolo 54, dello stesso decreto.
(*c*) Vedi l'articolo 48, ivi.

CAPITOLO IX.

Supplementario a quest' opera.

Sezione unica.

Dei tribunali marittimi di polizia correzionale.

Oltre i tribunali di cui si è parlato negli otto precedenti capitoli, esiste ancora per la real marina italiana il tribunale marittimo di polizia correzionale (*a*).

§. I. *Formazione del tribunale marittimo di polizia correzionale; e da chi sono nominati i membri che lo compongono.*

Il tribunale marittimo di polizia correzionale è composto da un capitano di vascello, o di fregata, che ne è il presidente; da un commissario o sotto commissario di marina; da un ufficiale del parco di artiglieria, e da un ufficiale addetto ai movimenti del porto (*b*).

I giudici del tribunale marittimo di polizia correzionale sono nominati dal commissario generale della marina; questo tribunale è permanente (*c*). In caso che alcuno dei membri che lo

---

(*a*) Vedi l' articolo primo titolo primo, del decreto 8 settembre 1807, sull' istituzione dei tribunali marittimi pel regno d' Italia.

(*b*) Vedi l' articolo 7, dello stesso decreto.

(*c*) Vedi l' articolo 8, ivi.

compongono sia chiamato ad altre funzioni o venga a mancare per tutt' altra cagione, il commissario generale della marina procede immediatamente alla nomina dei membri mancanti *(a)* : Si deve però procurare per quanto sia possibile che non ne siano rinnovati più di due alla volta *(b)*.

Il commissario-relatore, ed il cancelliere del tribunale criminale marittimo esercitano le stesse funzioni presso il tribunale marittimo di polizia correzionale *(c)*.

La polizia dell' arsenale, e del porto viene esercitata dal commissario-relatore, sotto l' autorità del commissario generale della marina *(d)*.

§. II. *Della competenza del tribunale marittimo di polizia correzionale, e modo di procedere dinanzi ad esso.*

Allorchè sia stata commessa una mancanza che sia di polizia semplice, il commissario-relatore può pronunciare sull' affare a termini del suo istituto *(e)*. Qualora egli riconosca che l' affare debba essere portato avanti il tribunale marittimo di polizia correzionale, il commissario-relatore deve verificare il corpo del delitto, sentire sommariamente i testimonj, indi fare rapporto delle risultanze al tribunale suddetto il quale, esaminato il rapporto dello stesso commissario-relatore, e

---

(a) Vedi l' articolo 8, titolo primo, del decreto 8 settembre 1807 sull' istituzione dei tribunali marittimi pel regno d' Italia.

(b) Vedi l' articolo 8, dello stesso decreto.

(c) Vedi gli articoli 9, e 10, ivi.

(d) Vedi l' articolo 11, ivi.

(e) Vedi l' articolo 86, ivi.

sentito l' accusato, od il suo difensore in seduta privata e permanente, procede alla sentenza (a). Il cancelliere legge la sentenza al condannato: questa viene affissa nel recinto dell' arsenale e del porto. Il commissario-relatore provvede immediatamente onde sia posta in esecuzione (b). I giudizj pronunciati dal tribunale marittimo di polizia correzionale non sono soggetti a revisione (c). Questo tribunale non può pronunciare altre pene che quelle stabilite dall' articolo 17 del decreto 8 settembre 1807 sull'istituzione dei tribunali marittimi (d). Oltre le pene portate in detto articolo i tribunali marittimi di polizia correzionale possono applicare la pena dell' esposizione sopra una piatta-forma eretta nel recinto dell' arsenale per più ore prima della sortita degli operaj, come ancora quella dei colpi di corda (e).

(a) Vedi gli articoli 55, 56, e 57, del decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei tribunali marittimi pel regno d' Italia.

(b) Vedi l'articolo 58, dello stesso decreto.

(c) Vedi l'articolo 59, ivi.

(d) Vedi l'articolo 17, ivi.

(e) Vedi la circolare del ministro della guerra e marina del regno d' Italia, in data dei 3 febbrajo 1808, la quale è del seguente tenore:

N. 3185.

Milano li 3 febbrajo 1808.

Copia del dispaccio scritto da S. E. il ministro della guerra e della marina.

Al sig. commissario generale della marina a Venezia.

„ Per ovviare ai continui furti che si commettono dagli „ operaj in cotesto arsenale, S. A. I. il principe vice re ha „ colla sua autorità, sotto il 29 dello scorso gennajo, appro- „ vato lo stabilimento di una piatta-forma all' ingresso del-

„ ar-

,, arsenale istesso con un palo in mezzo per legarvisi il la-
,, dro con un cartello indosso indicante il furto, e dove re-
,, sterà per più ore prima della sortita degli operaj, ed in
,, seguito gli si daranno dei colpi di corda; e nel solo caso
,, di recidiva sarà espulso dall' arsenale.

,, L'invito quindi, sig. commissario generale a dare gli or-
,, dini opportuni perchè abbia effetto l' esposta misura pei ca-
,, si di furti non qualificati che a tenore dell' articolo ottavo
,, delitti e pene del decreto 8 settembre 1807, devono essere
,, puniti in via di polizia correzionale.

sottoscritto - A. Cafarelli.

FORMULE

Per gli atti dei differenti tribunali marittimi (a).

QUERELA

Pei delitti di competenza dei tribunali marittimi.

Ella viene ricevuta e redatta nella stessa forma che dinanzi il capitano relatore del consiglio di guerra permanente; alla qualità di capitano relatore ec., si sostituisce quella di commissario-relatore presso il tribunale marittimo del porto di . . . (*pei porti grandi*), e secondo che vi ha luogo, quella di procuratore imperiale (*o regio*) presso il tribunale di prima istanza di . . . ., o quella di sostituto del procurator generale presso la corte criminale, magistrato di sicurezza pel circondario di . . . (*b*) incaricato di esercitare presso il tribunale marittimo di . . . . ., le funzioni di commissario relatore.

NB. Si deve uniformarsi all'uno, od all'altro

(*a*) Le formule adottate per gli atti d'istruzione, e per le sentenze dei tribunali marittimi nel regno d'Italia, sono quelle medesime di cui fanno uso le corti ed i tribunali dello stesso regno. Le formule poi adottate pei consigli di giustizia, e di guerra marittimi, e pei consigli di guerra marittimi speciali, sono eguali a quelle riportate dall'autore. Di queste il traduttore ha creduto sufficiente di riferirne il testo come nella prima parte, rimandando il lettore al manuale militare, ossia *Guide de juges militaires*.

(*b*) Si rammenta che quest'ultimo funzionario non è noto nel regno d'Italia, almeno per fare le veci di commissario relatore presso verun tribunale marittimo.

dei modelli di querela secondo che questa viene estesa dalla parte querelante, o che il commissario-relatore, o quello che ne fa le veci, è richiesto di compilarla.

Processo verbale di delitto.

Lo stesso modello che per la procedura militare, salvo le sostituzioni delle qualità, come si è indicato quì innanzi nel modello della querela.

Mandato di accompagnamento.

Lo stesso modello che per la procedura militare, salvo le qualità di quello che rilascia il mandato.

Processo verbale esteso dal latore di un mandato di accompagnamento.

Lo stesso modello che per la procedura militare salvo sempre la qualità di quello che ha rilasciato il mandato.

Mandato di arresto.

IN NOME DELL' IMPERATORE E RE.

N. . . . . commissario-relatore presso il tribunale marittimo del porto di . . . . ., o procuratore imperiale (*o regio*), ec., o sostituto ec. incaricato di esercitare le funzioni di commissario-relatore presso il tribunale marittimo del porto di . . . . ., facente in questa materia le funzioni di ufficiale di polizia giudiciaria, in virtù dell'

articolo 63, del decreto imperiale dei 12 novembre 1806.

Comandiamo ed ordiniamo a tutti gli esecutori dei mandati di giustizia, di condurre nella casa d' arresto marittima di ..... ec. (*il rimanente come alla formula pei consigli di guerra permanenti*).

Cedula per chiamare i testimonj.

N..... commissario-relatore ec. (*le stesse qualità come sopra; pel rimanente, la stessa formula che nella cedula pei testimonj militari, sostituindo. Il tribunale marittimo al consiglio di guerra* (1)).

Citazione in virtù della cedula come sopra.

La stessa formula salvo le qualità di quello che ha rilasciata la cedula: sostituire. *Il tribunale marittimo al consiglio di guerra;* e se la cedula viene portata da un gendarme marittimo, questa qualità deve essere espressa.

Pro-

(1) Oltre l' annotazione relativa alla legge degli 11 pratile indicata per la procedura militare, e che deve contenere la cedula per chiamare i testimonj in materia marittima, vi si deve aggiungere la seguente *Nota*. „ Conformemente all'articolo 14 del decreto imperiale dei 12 novembre 1806 sopra „ i tribunali marittimi, le pene determinate dalla legge dei „ 11 pratile anno 4, sono dichiarate applicabili ai testimonj „ che ricusano di testificare.

Processo verbale delle dichiarazioni dei testimonj.

La stessa formula, salvo le qualità e l' indicazione del *tribunale marittimo* in vece del *consiglio di guerra*.

NB. Siccome il cancelliere del tribunale marittimo viene nominato direttamente dall' imperatore, è necessario d' inserire negli atti di procedura marittima: - Noi .... ec., *assistito dal cancelliere del tribunale* in vece della formula - *assistito dal nostro cancelliere*, la quale deve essere adoperata negli atti di procedura militare, perchè il cancelliere vi è nominato dal relatore.

FORMULE

Per le sentenze dei differenti tribunali marittimi (a).

SENTENZA

Pronunciata dal tribunale di (indicare il porto) *portante condanna (b).*

IN NOME DELL' IMPERATORE E RE.

NAPOLEONE ec. ec. ec.

Quest' oggi (*porre la data del giorno, del mese, e dell' anno*) il tribunale marittimo di (*come nel titolo*), creato in virtù del decreto imperiale dei 12 novembre 1806, composto conformemente a questo decreto dei signori, (*nomi, gradi, e qualità degli otto membri del tribunale*), tutti nominati dal prefetto marittimo (*o da quello che ne fa le veci*), o dal capo del servizio marittimo, (*se la convocazione del tribunale ha luogo in un porto di ordine inferiore in ciò che riguarda i giudici addetti alla marina*), e sopra la sua domanda (*in ciò che riguarda i giudici civili*), alla presenza del sig. (*il nome del commissario-*

(a) Queste formule sono assolutamente le stesse che pei consigli di guerra permanenti, salvo le respettive sostituzioni, ec.

(b) Questa formula serve egualmente per le sentenze portanti assoluzione salvo i cambiamenti che sono del caso, come si può vedere nella guida dei giudici militari.

relatore, o del funzionario che ne fa le veci),
commissario-relatore nominato da S. M., o facente a termini del decreto le funzioni ec., assistito dal sig. (*nome del cancelliere*), cancelliere nominato da S. M., (*o nei porti piccoli, dopo il nome del cancelliere si aggiunge*) commesso di marina nominato dal capo del servizio marittimo per esercitare le funzioni di cancelliere.

Il tribunale marittimo convocato per ordine del prefetto marittimo (*o, ec. come sopra*), si è riunito nel locale indicato dal prefetto marittimo, (*o, ec., individuare questo locale*), ad effetto di giudicare (*porre i nomi ec., come nella formula pei consigli di guerra*), accusato di ec., (*come pei consigli di guerra*) *Vedi nella guida dei giudici militari*): la seduta essendo stata aperta ec. (*il rimanente come nella stessa formula*).

Sentenza del consiglio marittimo di revisione, per invalidare un ricorso in revisione allorchè non sia stato fatto nelle dilazioni fissate dal decreto.

IN NOME DELL'IMPERATORE E RE.

NAPOLEONE ec. ec. ec.

Il consiglio marittimo di revisione sedente a (*indicare il porto*); composto in esecuzione del decreto imperiale dei 12 novembre 1806, dal prefetto marittimo ec., (*indicare i membri del consiglio marittimo di revisione*), assistito dal sig. (*nome del cancelliere*), cancelliere nominato dal presidente, si è riunito nel palazzo della prefettura marittima (*od a quello del capo del servi-*

zio), per procedere sopra la domanda in revisione di (*indicare quello che ha formato la domanda*), della sentenza resa li (*la data della sentenza del tribunale marittimo*), contro, od in favore di (*nome del condannato, od assolto*): (*Vedi il rimanente nella guida dei giudici militari*).

Sentenza del consiglio marittimo di revisione per confermare una sentenza del tribunale marittimo.

La stessa formula, salvo le sostituzioni ec., che per simile sentenza o decisione del consiglio permanente di revisione (*vedi nella guida dei giudici militari*).

Sentenza del consiglio marittimo di revisione per annullare una sentenza del tribunale marittimo.

La stessa formula, salvo le sostituzioni, che per la sentenza o decisione del consiglio permanente di revisione: (*vedi parimenti nella guida dei giudici militari*).

Sentenza del consiglio marittimo di revisione portante la remissione al consiglio di stato, di un' affare nel quale la seconda sentenza è stata impugnata per gli stessi motivi della prima già annullata..

La stessa formula che per una sentenza simile del consiglio permanente di revisione, salvo sempre le sostituzioni ec. (*vedi parimenti nella guida dei giudici militari*).

Sentenza pronunciata dal tribunale marittimo speciale di... (indicare il porto) *portante condanna*.

La stessa formula che per una sentenza simile del consiglio di guerra marittimo, salve egualmente le dovute sostituzioni o cambiamenti (*vedi nella guida dei giudici militari*).

Sentenza di un consiglio di giustizia formato a bordo di un bastimento per giudicare un delitto la pena del quale non eccede quella della Calà *o delle* Gaschette, *e portante condanna*.

(*Vedi la formula apposita nella guida dei giudici militari*).

Sentenza del consiglio di giustizia portante assoluzione dell'accusato.

(*Vedi egualmente nella guida dei giudici militari*).

Sentenza del consiglio di giustizia portante che il delitto imputato all'accusato eccede la sua competenza, e che vi ha luogo a rimandarlo dinanzi ad un consiglio di guerra marittimo.

(*Vedi egualmente nella guida dei giudici militari*).

Sentenza di un consiglio di guerra marittimo portante condanna.

(*Vedi le formule pei consigli suddetti nella guida dei giudici militari*).

Sentenza del consiglio di guerra marittimo portante assoluzione.

(*Vedi parimenti nella guida dei giudici militari*).

Sentenza del consiglio di guerra marittimo pel giudizio delle truppe della marina.

(*Vedi, parte prima, le formule pei consigli di guerra permanenti*).

Sentenza del consiglio marittimo permanente di revisione.

(*Vedi, parte prima, le formule pei consigli permanenti di revisione*).

Querela contro un marinajo disertore.

La stessa formula che pei disertori dell'armata di terra, salvo le sostituzioni ec. (*vedi nella guida dei giudici militari*).

Sentenza pronunciata da un consiglio di guerra marittimo speciale, portante condanna di un marinajo disertore.

(*Vedi egualmente nella guida dei giudici militari*).

Sentenza di un consiglio di guerra marittimo speciale portante assoluzione di un accusato di diserzione.

Sempre la stessa formula che per simile sentenza di un consiglio di guerra speciale, salvo le sostituzioni, o cambiamenti ec. (*vedi nella guida dei giudici militari*).

Sentenza di un consiglio di guerra marittimo speciale, portante remissione ad un altro tribunale di un accusato di diserzione, prevenuto nello stesso tempo di un delitto più grave.

La stessa formula che per simile sentenza di un consiglio di guerra speciale, salvo le sostituzioni ec. come sopra (*vedi nella guida dei giudici militari*).

Fine delle formule.

OSSERVAZIONE

DEL

TRADUTTORE.

Onde facilitare la distinzione dei decreti, decisioni, ed istruzioni risguardanti i tribunali marittimi del regno d'Italia, ho creduto bene d'indicarli con un indice supplementario posto, come nella prima parte, immediatamente dopo quello dell' autore.

INDICE CRONOLOGICO

DELLE

LEGGI, DECRETI, E DECISIONI

In materia marittima, i quali vengono citati nel la seconda parte, e la cui conoscenza è necessaria ai diversi tribunali marittimi (1).

Anno 1790.

22 *Agosto* - Legge risguardante le pene da applicarsi per le colpe ed i delitti commessi dagli ufficiali, ufficiali marinaj, e sotto ufficiali, marinaj, e soldati, ed altre persone serventi nell'armata navale, e nei porti ed arsenali (2) (*vedi nel manuale delle leggi militari, ossia nella guida dei giudici militari ec.*).

Anno 1791.

23 *Gennajo* - Legge contenente degli articoli addizionali al codice penale della marina.

12 *Ottobre* - Legge sopra l'organizzazione di una corte marziale marittima (*vedi nella guida dei giudici militari*).

---

(1) I tribunali marittimi sono nel caso di consultare spesso un gran numero di leggi criminali militari ed ordinarie; ma queste leggi sono comprese nella tabella cronologica della prima parte, ed i tribunali marittimi vi devono ricorrere.

(2) Questa legge viene indicata nelle leggi posteriori sotto il nome di *codice penale dei vascelli*, o *della marina*.

Anno 2.

16 *Nevoso* - Legge che approva una decisione presa dai rappresentanti del popolo mandati presso le coste di Brest, e dell' Orient, pel ristabilimento della disciplina a bordo dei vascelli (*vedi nella guida dei giudici militari*).

Anno 7.

13 *Termidoro* - Legge relativa al ricorso in cassazione ed in revisione contro le sentenze emanate dalle corti marziali, dai consigli di giustizia e dai consigli marziali marittimi.

Anno 11.

2 *Pratile* - Decreto contenente un regolamento sopra gli armamenti in corso.

26 *Detto* - Avviso del consiglio di stato approvato dal primo console, relativo al modo di giudicare gl' accusati di prederia.

Anno 12.

18 *Ventoso* - Decreto portante stabilimento di consigli di guerra speciali per la piccola flotta nazionale.

5 *Germile* - Decreto relativo ai consigli di guerra marittimi speciali (*vedi nella guida dei giudici militari*).

1 *Fiorile* - Decreto addizionale a quello dei 5 germile anno 12 sopra i consigli di guerra marittimi speciali.

Anno 1806.

22 *Luglio* - Decreto imperiale relativo all' orga-

Anno 1806.

nizzazione dei consigli di marina, ed all' esercizio della polizia e della giustizia a bordo dei vascelli (*vedi nella guida dei giudici mililari*).

12 *Novembre* - Decreto imperiale contenente la creazione, ed organizzazione dei tribunali marittimi (*vedi nella guida dei giudici militari*).

Anno 1807.

23 *Aprile* - Decreto imperiale relativo ai francesi accusati di essere stati impiegati sopra vascelli nemici.

23 *Detto* - Decreto imperiale che indica gli ufficiali ammissibili come supplenti nella formazione dei consigli di guerra marittimi speciali (*vedi nella guida dei giudici militari*).

Anno 1808.

14 *Marzo* - Decreto imperiale relativo al modo di giudicare gli operaj, coscritti, o soldati di artiglieria di marina, accusati di furti al dissopra di sei franchi (*o lire* 6. *italiane*) commessi negli arsenali di marina.

19 *Ottobre* - Decreto imperiale sopra la pena incorsa dai militari, e marinaj condannati ai ferri, in caso di fuga, o di recidiva.

22 *Ottobre* - Decreto imperiale relativo alle pene incorse pel delitto di diserzione dagl'individui incorporati nei battaglioni di marina imperiale (*vedi nella guida dei giudici militari*).

Fine dell' indice cronologico.

INDICE CRONOLOGICO SUPPLEMENTARIO

DELLE

LEGGI, DECRETI, DECISIONI, ED ISTRUZIONI

Risguardanti i tribunali marittimi del regno d'Italia.

Anno 1808.

3 *Febbrajo* - Circolare di S. E. il ministro della guerra e della marina, portante autorizzazione di erigere una piatta-forma all'ingresso dell'arsenale, per esporvisi i colpevoli di furti non qualificati ec.

15 *Giugno* - Decisione di S. E. il ministro della guerra e della marina, portante che la pena di tre anni di doppia catena sarà applicata ai forzati che fuggono una seconda volta dal bagno.

20 *Agosto* - Decreto sulla denuncia, e sul giudizio dei coscritti refrattarj.

Anno 1809.

29 *Marzo* - Decisione di S. E. il ministro della guerra e della marina, che autorizza i tribunali marittimi a ricorrere alle leggi penali ch'erano in attività nel luogo e nell'epoca del commesso delitto, in tutti i casi non contemplati dal decreto 8 settembre 1807, sull'istituzione dei medesimi tribunali.

4 *Aprile* - Decreto sull'istituzione dei consigli di guerra speciali delle truppe di marina nel regno d'Italia.

5 *Settembre* - Decreto d'ampliazione, portante le pene da infliggersi dai tribunali marittimi speciali, ai fautori, o complici dell'evasione dei forzati nel regno d'Italia.

Anno 1810.

Marzo - Decisione di S. E. il G. G. ministro della giustizia, portante che i tribunali

Anno 1810.

marittimi possono, ove occorra, pronunciare in punto di fatto, che non consta abbastanza della colpabilità dell' inquisito.

7 *Decembre* - Appendice al codice di procedura penale pel regno d' Italia.

Anno 1811.

31 *Decembre* - Decreto ch' estende al regno d'Italia le disposizioni del decreto di S. M. I. e R. dei 14 marzo 1808, risguardanti i furti semplici del valore di lire 6, ed al di sopra, commessi nei porti e negli arsenali, dai operaj coscritti, o soldati di artiglieria, e di altri corpi di marina.

Anno 1812.

11 *Marzo* - Decreto di S. A. I. il principe vice re d' Italia che prescrive che tutti gl' italiani di qualunque stato e condizione che avranno preso serviggio, e verranno colti sopra i legni da guerra od in corso di una potenza nemica, saranno tradotti davanti ad un consiglio di guerra speciale marittimo e puniti colle pene prescritte dall' articolo 75 del codice penale del regno.

24 *Detto* - Decreto di S. A. I. il principe vice re d' Italia che applica pei giudizj contumaciali contro i marinaj disertori le disposizioni del decreto imperiale 14 ottobre 1811.

Fine dell' Indice cronologico supplementario.

INDICE

GENERALE, ALFABETICO, E RAGIONATO

Delle materie contenute nella prima e nella seconda parte.

A

B

C

conda, - Dei consigli di guerra marittimi permanenti, pag. 74, *parte seconda*, - Dei consigli permanenti di revisione in materia marittima, pag. 76, *parte seconda*, - Dei consigli di giustizia, pag. 82, *parte seconda*, - Dei consigli di guerra formati a bordo dei vascelli, pag. 94, *parte seconda*, - Dei consigli di guerra marittimi speciali, pag. 107, *parte seconda*.

Complici dei delitti commessi dai militari; in qual modo e dinanzi qual tribunale dovevano essere giudicati, pag. 4, 5, 6, 11, 16, *parte prima*, - Come si proceda e quali siano i tribunali competenti per giudicare i delitti di complicità commessi dai militari, e dai cittadini non militari, pag. 63, *parte prima*, - I complici della fuga dei forzati, sono giudicati dai tribunali marittimi speciali, pag. 70, *parte seconda*, - Allorchè i complici della fuga dei forzati sono stranieri alla marina, il tribunale marittimo speciale è formato in un modo particolare, pag. 71, *parte seconda*, - Vedi *fuga*, - I complici della diserzione dei marinaj sono soggetti ai consigli di guerra marittimi speciali, allorchè sono persone di mare, pag. 108, *parte seconda*.

Conclusioni. Dinanzi ai consigli di guerra permanenti, il capitano relatore non da conclusioni, se non che per l'assoluzione o la condanna dell'accusato; il procuratore imperiale (*o regio*), è quello che conclude, se vi è luogo nella camera del consiglio, all'applicazione di questa o quella pena, allorchè il consiglio ha dichiarato colpevole l'accu-

debba essere intesa ed eseguita, pag. 88, *parte prima*, - I membri dei consigli di guerra permanenti sono scelti in ciascuna divisione militare, dal generale che la comanda, pag. 29, *parte prima*, - Non possono essere rinnovati dopo l'arresto di un accusato sottoposto alla loro giurisdizione; se alcuno dei membri si trova però impedito, egli viene rimpiazzato secondo il modo determinato per la nomina, pag. 30, *parte prima*, - I generali comandanti le divisioni, ed i capi di stato maggiore non possono far parte dei consigli di guerra permanenti, pag. 30, *parte prima*, - La legge indica delle formalità particolari per la formazione dei consigli di guerra permanenti nelle piazze assediate, pag. 36, *parte prima*, - I consigli di guerra permanenti non possono più commutare le pene, pag. 98, *parte prima*, - Nel caso d'insufficienza delle leggi militari, i consigli di guerra permanenti devono ricorrere alle leggi ordinarie, pag. 106, *parte prima*, - In qual modo le sentenze dei consigli di guerra permanenti sono sottoposti alla revisione, pag. 134, *parte prima*, - Tutte queste regole sono comuni ai consigli di guerra formati in ciascun circondario marittimo per il giudizio delle truppe della marina, p. 72, 73, *parte seconda*. Vedi *generali*, *informazioni*, *sentenze*, *revisione*, *testimonj*.

Consigli di guerra speciali. Quali sono gli elementi della loro composizione; da chi vengono scelti, pag. 158, *parte prima*, - Eglino giudicano esclusivamente gli accusati di diserzione, pag. 160, *parte prima*, - Come

D

pag. 186, 194 e seg., *parte prima*, - Quali sono i delitti sottoposti alla giurisdizione dei tribunali marittimi ordinarj, e speciali, pag. 15, 25, 63, *parte seconda*, - A quella dei consigli di guerra marittimi permanenti, pag. 74, *parte seconda*, - A qnella dei consigli di giustizia, pag. 13, 82, *parte seconda*, - A quella dei consigli di guerra formati a bordo dei vascelli, pag. 94, *parte seconda*, - A quella dei consigli di guerra marittimi speciali, pag. 107, *parte seconda*. Vedi *consigli di guerra, commissioni militari, tribunali marittimi* ec. ec.

Difensori ufficiosi. La legge ne concede ai militari per la loro difesa, pag. 5, *parte prima*; - La scelta degl' accusati era altra volta circoscritta ad una certa classe d'individui, pag. 16, *parte prima*, - Gli accusati possono scegliere i loro difensori in tutte le classi dei cittadini, pag. 82, *parte prima*, - S' eglino non fanno questa scelta, ne viene loro nominato uno d'ufficio, pag. 82, *parte prima*, - I difensori devono aver comunicazione delle pezze dell' informazione, pag. 84, *parte prima*, - Non possono comunicare cogl' accusati, se non dopo che questi sieno stati interrogati, pag. 82, *parte prima*, - I difensori non possono in alcun caso ritardare la convocazione del tribunale, pag. 84, *parte prima*, - Possono durante i dibattimenti, rispondere pegl' accusati, a meno che dal presidente non sia diversamente ordinato, pag. 91, *parte prima*, - Gli accusati, o da se stessi, o col mezzo dei difensori ufficiosi, hanno sempre gli ul-

forme prescritte dalla legge e uno dei motivi per cui i consigli di revisione in materia militare possono pronunciare l'annullazione delle sentenze dei consigli di guerra permanenti, pag. 143, *parte prima*, - La violazione delle forme prescritte dà egualmente motivo all'annullazione delle sentenze dei tribunali marittimi, per parte dei consigli marittimi di revisione, pag. 53, *parte seconda*.

Formula. Qual è quella della promessa che si esige dai testimonj prima di ricevere le loro dichiarazioni, pag. 75, *parte prima*, - Qual è quella della dichiarazione del presidente di un consiglio di guerra permanente, allorchè pronuncia la sentenza contro un membro della legione di onore, condannato a delle pene afflittive od infamanti, pag. 111, *parte prima*, - Qual è quella di cui si serve il generale o l'ufficiale superiore per autorizzare o ricusare l'informazione sopra una querela in materia di diserzione, pag. 164, *parte prima*, - Formula di querela, p. 207, *parte prima*, - Di processo verbale per far constare un delitto, pag. 209, *parte prima*, - Di mandato di accompagnamento, p. 211, *parte prima*, - Di processo verbale compilato dal latore di un mandato di accompagnamento, pag. 212, *parte prima*, - Di mandato di arresto, pag. 213, *parte prima*, - Di cedula e di citazione per chiamare i testimonj, pag. 214, 215, *parte prima*, - Di processo varbale delle dichiarazioni dei testimonj, pag. 216, *parte prima*, - Di ordinanza di presa di corpo, pag. 218, *parte*

mule degli atti dei tribnnali marittimi, pag. 126, *parte seconda*, - Formula di sentenza pronunciata da un tribunale marittimo portante condanna, pag. 130, *parte seconda*, - Di sentenza dello stesso tribunale portante assoluzione, pag. 131, *parte seconda*, - Di decisione del consiglio marittimo di revisione, per invalidare un ricorso che non sia stato formato entro i termini stabiliti dalla legge, pag. 131, *parte seconda*, - Di decisione dello stesso consiglio, per confermare una sentenza del tribunale marittimo, pag. 132, *parte seconda*, - Di decisione dello stesso consiglio per annullare una sentenza del tribunale marittimo, pag. 132, *parte seconda*, - Di decisione dello stesso consiglio per rimettere al consiglio di stato, pag. 132, *parte seconda*, - Di sentenza del tribunale marittimo speciale, portante condanna, pag. 133, *parte seconda*, - Di sentenza dello stesso tribunale, portante assoluzione, pag. 133, *parte seconda*, - Di sentenza di un consiglio di giustizia portante condanna, pag. 133, *parte seconda*, - Di sentenza dello stesso consiglio, portante assoluzione, pag. 133, *parte seconda*, - Di sentenza dello stesso consiglio, allorchè il delitto eccede la sua competenza, pag. 133, *parte seconda*, - Di sentenza di un consiglio di guerra marittimo, portante condanna, pag. 134, *parte seconda*, - Di sentenza dello stesso consiglio, portante assoluzione, pag. 134, *parte seconda*, - Di sentenza del consiglio permanente, per le truppe della marina, pag. 134, *parte seconda*, - Di

G

o ma-

O

P

Q

R